

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

636^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1967

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

COMMISSIONE D'INCHIESTA SULL'INPS

Annunzio di presentazione della relazione *Pag.*
34191

COMMISSIONI PERMANENTI

Elezione di Presidente 34191

CONGEDI 34191

CONVALIDA DI ELEZIONE A SENATORE 34191

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 34191

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori; « Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE 34206, 34217
AIMONI 34209 e *passim*
AJROLDI, *relatore* 34192 e *passim*
GIANQUINTO 34192 e *passim*

KUNTZE 34208, 34214
MARIS 34192
MORVIDI *Pag.* 34230, 34231
NENCIONI 34211 e *passim*
PETRONE 34214 e *passim*
PREZIOSI 34198
RENDINA 34208
SCHIAVETTI 34215
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 34204 e *passim*
TOMASSINI 34205, 34224
Votazione a scrutinio segreto . . 34206, 34207

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interpellanze 34231
Annunzio di interrogazioni 34232
Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni 34231

PROCLAMAZIONE DI SENATORE 34191

ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte
scritte ad interrogazioni 34241.

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo per giorni due i senatori: Bernardo, Coppo, Di Rocco, Indelli, Santero, Sibille e Zonca.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Convalida di elezione a senatore e proclamazione di senatore

P R E S I D E N T E . Informo che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione del senatore Silvio Bernardo per la Regione della Calabria e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Informo altresì che la Giunta delle elezioni ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione del Piemonte, in seguito alla morte del senatore Giacinto Rovella, ha riscontrato, nella stessa seduta, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo cui il predetto senatore apparteneva è il signor Mario Actis Perinetti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Mario Actis Perinetti per la regione del Piemonte.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Annunzio di elezione di Presidente di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 10ª Commissione permanente ha eletto a proprio Presidente il senatore Simone Gatto.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati CERVONE e LETTIERI. — « Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati » (2260);

Deputati RIPAMONTI ed altri. — « Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, numero 218: " Provvedimenti per l'edilizia popolare " » (2261).

Annunzio di presentazione della relazione sui risultati dell'inchiesta sull'INPS

P R E S I D E N T E . Comunico che la Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, istituita con deliberazione del Senato del 21 luglio 1966, ha presentato la relazione sui risultati dell'inchiesta (Doc. 133).

Detta relazione sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733 ».

Ricordo che nella seduta antimeridiana è rimasto accantonato l'articolo 12-bis. Invito ora l'onorevole relatore a riferire su di esso.

A J R O L D I , relatore. L'emendamento 12-bis, che modifica l'articolo 14 del testo unico, è stato oggetto di un ulteriore riesame e l'accordo è stato raggiunto su una formula che è comprensiva sia delle autorizzazioni di polizia dirette, sia di quelle indirette. Essa suona precisamente: « Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e gli altri atti condizionanti l'esercizio di diritti ». In quest'ultima dizione sono comprese ovviamente anche le dichiarazioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, lei è d'accordo?

G I A N Q U I N T O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo aggiuntivo 12-bis, nel testo concordato, che risulta così formulato:

Art. 12-bis.

L'articolo 14 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e gli altri atti condizionanti l'esercizio di diritti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Riprendiamo la discussione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 14, proposto dai senatori Aimoni, Gullo ed altri ed illustrato nella seduta di stamane dal senatore Rendina.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei sottoporvi alcune considerazioni sul significato, sul valore e sulla portata del complesso degli emendamenti che noi abbiamo presentato all'articolo 14 del disegno di legge del Governo. Il collega senatore Rendina si è soffermato, tra l'altro, sul potere discrezionale che la seconda parte del terzo comma dell'articolo 14 assegna alla pubblica sicurezza per quanto attiene alle manifestazioni in luogo pubblico. La seconda parte del terzo comma dell'articolo 14 stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza, per assicurare la libera disponibilità di vie o piazze pubbliche in relazione alle esigenze della circolazione ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini, può prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione.

Non mi intratterrò sugli aspetti politici di questa disposizione; non denuncerò il grave contenuto di questa norma sotto il profilo politico né gli inconvenienti che so-

no già stati illustrati dal senatore Rendina. È evidente che l'autorità di pubblica sicurezza, sulla base di questa norma, può disporre che qualsiasi comizio o riunione abbia luogo, anzichè nel centro storico o là dove la comunità normalmente e per costume si riunisce, in una piazza eccentrica, in una via periferica o in tempo tale da non corrispondere alle finalità politiche della riunione, in ore mattutine o serali; ma, ripeto, non mi intratterrò su questi inconvenienti. Vorrei soltanto richiamare la vostra attenzione sulla inopportunità costituzionale e, a mio avviso, sulla sostanziale incostituzionalità di una norma siffatta.

È noto a tutti, e non potrà essere smentito neanche dalla maggioranza, che esiste nel nostro ordinamento una gerarchia nelle fonti del diritto e una gerarchia tra i diritti: vi sono alcuni diritti di carattere costituzionale, che nella scala dei valori occupano le posizioni più alte, come il diritto di libertà fisica, di libertà di parola, di riunione, all'inviolabilità del domicilio e così via; tutti questi sono diritti cardinali che, in quella gerarchia, occupano la sommità per cui gli altri diritti o l'esercizio degli altri, cioè tutti quelli che formano nel loro complesso lo *status* del cittadino di pieno diritto vengono dopo in questa scala gerarchica di valori costituzionali.

Ebbene, questa gerarchia di valori è noto che non può essere sovvertita da nessuno. Noi che siamo i legislatori non potremmo, con una legge ordinaria, sovvertire questo ordine di valori, non potremmo subordinare l'esercizio del diritto di libertà di parola a null'altro se non a quel limite di cui parlavamo anche questa mattina del buon costume. Non potremmo porre noi legislatori, con legge ordinaria, limiti all'esercizio di questi diritti cardinali; non potremmo cioè sovvertire questo ordine gerarchico. Per poter pervenire ad una sovversione di questo ordine o ad una modificazione dovremmo imboccare la strada della revisione costituzionale.

Non è chi non veda come la norma di cui io sto trattando, cioè la norma di cui alla seconda parte del terzo comma, affidi all'autorità di pubblica sicurezza proprio

questo compito, cioè il compito, in base a valutazioni soggettive o anche in base a valutazioni con riscontri obiettivi, di porre una equazione tra l'esercizio di alcuni diritti, cioè fra l'esercizio, per esempio, del diritto di libertà di parola, e l'esercizio del diritto di circolazione; pone cioè l'autorità di pubblica sicurezza in una posizione di arbitro che può scegliere tra l'esercizio di un diritto e l'esercizio di un altro diritto e preferire l'uno all'altro. Praticamente questa norma concede all'autorità amministrativa, concede all'Esecutivo di affievolire certi diritti costituzionali che assolutamente non sopportano affievolimento, neppure con legge ordinaria, di affievolirli con un provvedimento, con un atto amministrativo e affievolirli al punto da subordinarli all'esercizio di altri diritti che nella scala gerarchica dei diritti del cittadino vengono in posizione subordinata.

Ecco perchè a me pare che questa norma soffra di una incostituzionalità insanabile; ecco perchè a me pare che l'emendamento da noi proposto, cioè di soppressione di questa parte, sia un emendamento che corrisponde ad una corretta applicazione della Costituzione. Si dirà: ma a un certo punto vi sono anche delle situazioni concrete che debbono essere risolte! Non c'è dubbio che il commissario di pubblica sicurezza, il maresciallo dei carabinieri, l'autorità si trovino sovente nelle condizioni di dover risolvere dei problemi pratici, che però, tutto sommato (ecco il punto, onorevoli colleghi) sono e restano problemi di carattere logistico. È chiaro che una manifestazione in Piazza del Duomo a Milano, una manifestazione in Piazza SS. Apostoli a Roma, una manifestazione in Piazza della Signoria a Firenze, una manifestazione in qualsiasi centro dove la manifestazione ne abbia un senso, perchè centro di vita della comunità locale, qualsiasi manifestazione trova una oggettiva contrapposizione di interessi, che sono gli interessi degli utenti di quella strada o di quella piazza, dei proprietari dei negozi che aprono le loro porte su quella piazza, dei turisti che transitano in quel momento, degli automobilisti e così via. Ma questa situazione oggettiva che si veri-

ficherà sempre e si verifica naturalmente non può essere risolta affidando all'Esecutivo, al maresciallo, al commissario, al questore l'incarico di essere arbitro e subordinare egli, col suo giudizio, gli interessi degli utenti della strada a quelli che esercitano un diritto primario, o viceversa di subordinare coloro che esercitano il diritto primario di libertà di parola agli utenti della strada. Questi problemi logistici non possono essere risolti che con i normali strumenti logistici. Se una piazza viene occupata per un comizio, e quindi per l'esercizio di un diritto insopprimibile che è condizione per tutti di libertà, coloro che hanno il compito di garantire la libera circolazione nel centro della città opereranno delle deviazioni, opereranno una diversa organizzazione della circolazione in modo da conciliare gli opposti interessi; ma mai e poi mai, onorevoli colleghi, potrà essere consacrata in una norma la facoltà discrezionale del funzionario di pubblica sicurezza di essere egli arbitro, di operare egli questa scelta, di affievolire egli i diritti primari costituzionali del cittadino e di subordinarli all'esercizio di altri diritti che, nella scala dei valori sociali e politici, tutto sommato, sono meno rilevanti.

Questa è la ragione di carattere tecnico-costituzionale per la quale, a prescindere dal processo che si può fare alle intenzioni del funzionario, a prescindere dagli inconvenienti che potrebbero anche sorgere, nessuno di noi, anche colui che ha la maggiore fiducia nel buon operato della pubblica sicurezza, può concordare sull'affidamento di un siffatto potere discrezionale alla autorità di pubblica sicurezza e ognuno deve concordare, invece sull'opportunità di accogliere l'emendamento soppressivo di questa norma.

Vorrei fare un'altra considerazione sulle norme dell'articolo 14 che attengono allo scioglimento delle riunioni attuate senza preavviso o contro il divieto. È chiaro che se vi è una norma che stabilisce che i cittadini, pur avendo diritto di riunirsi, debbono tuttavia darne preavviso, occorre che si preveda una sanzione in caso di inosservanza della norma. È ovvio pertanto che

una legge di pubblica sicurezza, dopo aver detto che deve essere dato il preavviso, stabilisca anche la sanzione per coloro che non lo danno o che, avendolo dato e avendo ricevuto un diniego, organizzano ugualmente la riunione. Su questo concordiamo. Però non c'è dubbio che la sanzione deve essere sempre proporzionata alla violazione, non c'è dubbio che deve essere commisurata alla lesione che viene operata del bene giuridico. E nessuno può essere arbitro di questa sanzione; non vi può essere che una norma: tu devi fare questo, se non lo fai sarai punito con l'arresto o con l'ammenda in via alternativa o in via congiuntiva nei casi più gravi. Ma non si può affidare a colui che ha l'incarico di prevenire i reati anche l'incarico di esercitare in via di fatto la repressione e di comminare la sanzione. E come se noi dicessimo che è vietato il furto e poi stabilissimo che chi subisce il furto può anche uccidere colui che sorprende a rubare. Evidentemente questa facoltà non può essergli concessa, o almeno questo fatto illegittimo va esente da pena soltanto se ricorrono alcune condizioni particolari, come nel caso di legittima difesa, per reagire ad un pericolo tale che può sommergere.

Io ritengo che, in via di principio, la norma che impone di dare il preavviso e consente di riunirsi solo se non c'è divieto, debba essere sanzionata e vi debba essere quindi una pena; ma questa pena non può poi accompagnarsi con la facoltà del tutto soggettiva del funzionario di pubblica sicurezza di sciogliere, se crede, la riunione, usando anche la forza.

Viene mandato il preavviso di tenere una riunione; questa riunione viene vietata, ma viene tenuta ugualmente; oppure viene tenuta una riunione senza preavviso. Se queste riunioni si svolgono pacificamente, se nulla accade nel corso di esse, se non vi è pericolo che entrino in conflitto tra di loro due opposti schieramenti, se non vi è pericolo di rissa, se non vi è pericolo di saccheggio, se nessun pericolo minaccia in maniera attuale e imminente la proprietà pubblica o privata, perchè mai il funzionario potrebbe o dovrebbe intervenire facendo uso della forza, della violenza, scacciando dal-

la piazza quelli che vi sono radunati, strappando il microfono dalle mani di chi sta parlando, dando colpi sulla testa a coloro che non si allontanano sollecitamente? Perchè mai il funzionario dovrebbe operare questa violenza? Perchè ne ha facoltà? Evidentemente no: lo scioglimento non può essere attuato con la violenza e con la forza, se non quando la forza e la violenza sono indispensabili per tutelare altri beni giuridici che in quel momento rischiano di essere sopraffatti.

E allora chi attua una riunione senza averne dato preavviso sarà punito a norma dell'ultimo comma dell'articolo 14, con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 40 mila a 160 mila lire. Colui che, avendo dato il preavviso ed essendo stata la riunione vietata, la terrà ugualmente, sarà punito con l'arresto e con l'ammenda. Ma se tutto si svolge pacificamente, più di questo non si può fare, non vi è altra sanzione. Il funzionario interverrà se, nel corso di questa riunione, diverrà attuale il pericolo nei confronti di altri beni giuridici, della proprietà di terzi, nei confronti della proprietà pubblica o privata, dell'incolumità dei cittadini; cioè se vedrà che vi sia una situazione di imminente pericolo per altri soggetti e per altri beni giuridici.

Questa è la ragione che sorregge uno degli emendamenti da noi presentati. Vi è un'altra considerazione che vorrei sottoporre al Senato. Noi abbiamo presentato due emendamenti, ossia gli articoli 14-bis e 14-ter, di cui il primo prevede una particolare disciplina per le riunioni in luogo pubblico promosse in relazione a situazioni o ad eventi di carattere eccezionale e particolare, che abbiano una ripercussione immediata sulla pubblica opinione e che richiedano pertanto un immediato intervento degli organi che interpretano la pubblica opinione o che la formano: fra gli altri, in via primaria, i partiti.

L'articolo 14-ter stabilisce una particolare disciplina per le riunioni in luogo pubblico, in relazione con scioperi e agitazioni sindacali. Noi chiediamo, onorevoli colleghi, che in questi casi, cioè quando vi è una situazione nel Paese che incalza e che richie-

de un pronto intervento, quando è in corso una lotta sindacale che richiede un orientamento dei lavoratori impegnati le riunioni possano avvenire fuori dagli schemi consueti; perchè gli schemi consueti non aderiscono più alla realtà sociale, alla necessità sociale.

Noi chiediamo che in questi casi la disciplina sia tutta particolare, e cioè si possa operare una riunione o con un preavviso ridotto a pochissimo tempo, a poche ore, o addirittura senza preavviso. Vi sono manifestazioni che non sono altro che la coda d'inerzia di manifestazioni precedenti. Un corteo di lavoratori in sciopero può sfociare, al di là di ogni previsione, in una adunata nella quale i sindacalisti prendono la parola; o una adunata nella quale i sindacalisti hanno preso la parola nel corso di uno sciopero può, per inerzia, perchè non sono queste attività umane rigidamente incasellabili in preordinati e successivi atti, sfociare in un corteo. Ecco che in questi casi noi riteniamo che, così come quando accade un fatto di risonanza nazionale o internazionale che richiede un immediato intervento, si possa operare la riunione con un preavviso *ad horam*, dopo due ore senza preavviso per consentire ai lavoratori tutta quella attività che è connessa allo sciopero: l'intervento del sindacalista che parla, il corteo dei lavoratori che manifestano e così via. Onorevoli colleghi, soltanto così facendo, cioè realizzando una particolarissima disciplina di queste riunioni, noi operiamo nell'ambito della Costituzione, contribuiamo a realizzare quel contenuto di sovranità popolare che è affermato dall'articolo 1 della nostra Costituzione.

Io credo che nessuno di voi pensi ormai che la partecipazione popolare alla gestione del potere si esaurisca nel voto che ogni cinque anni il cittadino dà. Io penso che ormai nessuno di voi possa pensare che il rapporto tra organi costituzionali, Legislativo e Paese sia realizzato e si esaurisca soltanto sul piano dell'appoggio elettorale. È evidente che la sovranità si esercita nello stato comunità in mille modi: si esercita attraverso la presenza al livello di amministrazioni locali, si dovrà esercitare domani

a livello delle amministrazioni regionali, si esercita in tutti gli enti statali e parastatali nelle forme di partecipazione che devono essere consentite al cittadino, ma si esercita anche attraverso un intervento costante, minuto, quotidiano dell'opinione pubblica nell'orientamento del Parlamento e del Governo.

E allora il cittadino che sciopera e nello sciopero organizza un comizio, è evidente che esercita una parte della sua sovranità. Il cittadino che di fronte ad un evento grave che turba l'opinione pubblica del Paese o mondiale si riunisce e parla, interviene in un'azione politica capillare, cioè è il cittadino che non opera più l'episodico e saltuario intervento sostenitore della sua maggioranza, alla quale delega per cinque anni la rappresentanza, ma è il cittadino che ogni giorno interviene in maniera pertinente, in maniera minuta, in maniera capillare nella vita politica del Paese.

Se vogliamo dare spazio a questo tipo di intervento, se vogliamo dare spazio all'esercizio di questo tipo di sovranità, se vogliamo esaltare questa partecipazione popolare all'esercizio del potere, dobbiamo rimuovere gli ostacoli che si frappongono tra il cittadino e l'esercizio di questo diritto di sovranità. Dobbiamo abbattere gli steccati, non dobbiamo porre remore, non dobbiamo rendere macchinoso l'esercizio dei diritti.

Ecco perchè, a mio avviso, cadono opportunamente questi due emendamenti 14-bis e 14-ter. Non siete d'accordo nella formulazione? Avete dei dubbi sul piano lessicale? Riteneate che debbano essere modificati nella loro forma? L'importante è che ci diciate che siete d'accordo nella sostanza. Se siete d'accordo nella sostanza noi possiamo accantonarli e riunirci, come abbiamo fatto per l'altro emendamento, questa mattina, per trovare una formulazione che corrisponda veramente al riconoscimento di questi diritti e per varare quindi una disciplina che si contenga nell'alveo costituzionale.

Per questo, onorevoli colleghi, ritengo che gli emendamenti del nostro Gruppo all'articolo 14 meritino attenzione ed accoglimento o, quanto meno, se può essere difficile l'immediato accoglimento, meritino

la vostra adesione ad una riunione particolare, ad una breve sospensione, per giungere ad una formulazione nella quale trovino collocamento le esigenze che io ho sottolineato.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Onorevoli colleghi, è stato già approvato stamani l'articolo 6 del disegno di legge nella formulazione seguente: « Salvo che la legge disponga altrimenti, avverso i provvedimenti previsti dal presente testo unico è dato ricorso all'autorità di pubblica sicurezza gerarchicamente superiore entro il termine di 30 giorni dalla notizia del provvedimento ». Si stabilisce poi che contro la decisione in sede gerarchica, è dato ricorso al Consiglio di Stato. Cosicchè, se non vengono accolti i nostri emendamenti che riguardano il tipo di impugnazione del divieto del questore ad una pubblica riunione, bisogna seguire la via indicata dall'articolo 6. Cioè, in sostanza, il questore vieta una riunione in luogo pubblico e, contro il divieto, il cittadino avrebbe il rimedio di presentare entro 30 giorni ricorso gerarchico; respinto il ricorso, il cittadino avrebbe diritto di ricorrere al Consiglio di Stato. Ognuno capisce, onorevoli colleghi, che, se venisse mantenuta questa disciplina, il diritto di impugnativa sarebbe privo di ogni contenuto concreto. La riunione in luogo pubblico, il comizio devono essere necessariamente fatti entro un ristretto limite di tempo, per cui, o il comizio si tiene entro il termine che la situazione vuole, o non ha più ragione di essere. Voglio dire che non ha nessun senso sostenere che, contro il divieto del questore di tenere una riunione in luogo pubblico, il rimedio da adottare è quello del ricorso in via gerarchica.

Se vogliamo rendere effettivo il diritto del cittadino di impugnare il divieto del questore, bisogna adottare un altro strumento che risponda alla esigenza stessa della immediatezza del pubblico comizio; tan-

to più, onorevoli colleghi, che lo stesso testo governativo pone al questore l'obbligo di motivare effettivamente le ragioni del divieto. Noi riconosciamo che il testo del Governo, anche se sotto questo profilo non è soddisfacente del tutto, pone, tuttavia, per l'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo di dare una motivazione effettiva e non apparente al divieto. Secondo l'articolo 14, il questore che vieti una riunione in luogo pubblico deve indicare, in maniera concreta e specifica, quali sono i motivi di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, che giustificano il divieto medesimo.

La norma risulta vana se non si adotta un tipo di impugnazione che può avere il suo effetto immediato; inutilmente noi imponiamo all'autorità di pubblica sicurezza l'obbligo di motivare, in maniera concreta, il divieto, se poi non si adotta un tipo di impugnazione efficace e rapido.

Io suppongo che sia d'accordo con me anche il signor Ministro, che in alcuni casi ha avuto vedute più ampie di quelle della maggioranza della Commissione; il collega Ajroldi mi perdoni questa attestazione di verità. Vorrei che l'onorevole Taviani mi ascoltasse un momentino...

B O N A F I N I . Faccio anch'io parte della maggioranza della Commissione.

G I A N Q U I N T O . Senatore Bonafini, rappresenta lei la maggioranza della Commissione?

B O N A F I N I . Al mio paese questi si chiamano spagnolismi.

G I A N Q U I N T O . Senatore Bonafini, lei mi vuole provocare per forza. (*Commenti*). Signor Presidente, dica al collega Bonafini di non tentarmi, perchè io sono uno che le provocazioni le accetta molto volentieri.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Senatore Gianquinto, per essere tentati, ci vuole l'età! (*Commenti*).

G I A N Q U I N T O . Ha ragione. Volevo dire, onorevole Taviani, che dovrebbe

essere chiara la necessità di adottare un tipo di impugnazione diverso da quello previsto dal progetto. Quando il questore vieta un comizio emana, sì, un provvedimento amministrativo, ma è un provvedimento amministrativo che vieta l'esercizio di un diritto costituzionale, di un diritto primario, il quale non può essere affievolito sotto alcun riflesso, e quindi non può essere ridotto al rango degli interessi protetti. L'autorità di pubblica sicurezza, quindi, con provvedimento amministrativo, vieta l'esercizio di un diritto politico primario. Il rimedio a tale divieto è la impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, onorevoli colleghi, perchè si controverte intorno all'esercizio di un diritto perfetto, che non può essere affievolito. Qui è inutile tornare ai vecchi schemi, senatore Ajroldi. Io le do atto che, secondo la dottrina, secondo la prassi e la tradizione italiana, di regola, i provvedimenti amministrativi sono impugnati in via amministrativa. Ma questo perchè? Perchè sino al momento in cui è entrata in vigore la Costituzione della Repubblica si trattava, per il cittadino, dell'esercizio di determinati diritti, che era subordinato sempre all'autorizzazione della polizia; cioè a dire si trattava di diritti il cui esercizio era subordinato al potere discrezionale della Pubblica amministrazione, e, sotto questo profilo, quindi, si poteva ammettere l'impugnazione in sede amministrativa.

Qui, noi abbiamo, invece, un provvedimento di natura amministrativa che vieta l'esercizio di un diritto primario, che non può essere affievolito in nessuna maniera. Si tratta di stabilire se veramente esistono quelle condizioni che la Costituzione fissa, ed in presenza delle quali, soltanto, il cittadino non può esercitare il suo diritto primario. Sembra a noi, quindi, che l'impugnazione debba essere fatta davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, e ci richiamiamo, onorevoli colleghi, all'articolo 113 della Costituzione che innova tutto il sistema. L'articolo 113 detta: « Contro gli atti della Pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa ». Cosa vuol dire questo, signor Ministro ed onore-

vole Presidente della 1ª Commissione? La Costituzione, all'articolo 113, già prevede la ipotesi che un atto della Pubblica amministrazione coinvolge la tutela di diritti; cioè a dire un atto della Pubblica amministrazione può coinvolgere la tutela di diritti perfetti, come può coinvolgere la tutela di interessi protetti. La regola dettata dalla Costituzione è chiara. Quando l'atto della Pubblica amministrazione riguarda la tutela di diritti, è l'autorità giudiziaria ordinaria che conosce della controversia; quando invece l'atto amministrativo riguarda interessi protetti, in tal caso la controversia rientra, per la conoscenza, nella competenza della giurisdizione amministrativa. Noi proponiamo che, implicando, il divieto del questore, l'esercizio di un diritto, la tutela di questo vada portata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, perchè così vuole e stabilisce l'articolo 113 della Costituzione. Ma, poi, non è esatto che, secondo l'ordinamento giuridico vigente, sempre e in ogni caso l'impugnazione dell'atto della Pubblica amministrazione va portata davanti agli organi della giustizia amministrativa, perchè la legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, allegato E, detta che, ove l'atto della Pubblica amministrazione riguardi l'esercizio di determinati diritti, questo atto deve essere impugnato davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Vero è che, in tal caso, l'autorità giudiziaria ordinaria non può annullare l'atto amministrativo; può dichiarare però l'illegittimità dell'atto della Pubblica amministrazione.

Quindi, anche se non fossimo in presenza dell'articolo 113 della Costituzione, che detta una precisa e tassativa disciplina della materia, avremmo sempre buone ragioni per sostenere che l'impugnazione del divieto dell'autorità di pubblica sicurezza per una pubblica riunione o per un corteo deve essere portata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Sotto quale forma? Noi abbiamo proposto varie forme: o davanti al tribunale, riunito in camera di consiglio, che decide in via di urgenza, oppure davanti al procuratore della Repubblica.

Ma questo è un discorso che potremo affrontare in un secondo tempo; qui importa stabilire il principio che l'impugnativa va fatta con termini molto rapidi davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, in modo che, se essa stabilisce che il divieto del questore non abbia fondamento, il comizio, la pubblica riunione, il corteo, possano avvenire entro il termine di tre giorni dal preavviso, in via ordinaria, e possano avvenire, in caso di urgenza (perchè è prevista, in questo caso, l'impugnazione *ad horas*), sempre entro i limiti di tempo che i promotori avevano previsti e preavvisati.

Questo mi pare sia uno degli aspetti più qualificanti e importanti del disegno di legge, che attiene alla garanzia per il cittadino di poter esercitare effettivamente i diritti politici garantiti dalla Costituzione dello Stato; questo esercizio non può essere assicurato se non si provvede anche ad uno strumento di impugnazione rapido ed efficace, per stabilire se il divieto del questore sia fondato o meno.

Per queste ragioni, io inviterei i colleghi ad una discussione aperta e serena su questo punto, se vogliamo votare una legge seria, che veramente corrisponda alla lettera e allo spirito della Costituzione del nostro Paese.

P R E Z I O S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R E Z I O S I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, brevi osservazioni su questo articolo 14, osservazioni che io credo siano pertinenti, e per le quali richiamo l'attenzione soprattutto dei colleghi che sono stati già magistrati, che nella loro vita privata (diciamo nella loro vita non legislativa) fanno gli avvocati, quando riescono a farlo.

In effetti, con questo articolo 14, diceva il collega Maris, si affievoliscono certi diritti costituzionali. Io invece direi qualche cosa di più: si annullano i diritti costituzionali del cittadino. Infatti, è uno strano articolo questo, per il quale io darei questa definizione: ha una sua astuzia giuridica

che sa di truffaldino. Perché? Leggiamo la prima parte e poi la seconda parte dell'articolo. La prima parte dell'articolo 14 sembra venire incontro alla necessità, all'esigenza della libertà del cittadino, della libertà di associazione, della libertà di parola, delle libertà per tutti i partiti politici, per tutte le organizzazioni sindacali; essa, infatti, dice che i promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso almeno tre giorni prima. Ma poi sembra quasi fare un gran favore a questi promotori, quando afferma che il termine predetto, per ragioni di urgenza, a richiesta dei promotori, può essere abbreviato. Vedremo come questo inciso dell'articolo sia in contrasto con l'altra parte dell'articolo stesso. Io dico che questo articolo ha una sua astuzia giuridica che sa di truffaldino perchè anche se la prima parte sembra venire incontro alle libertà del cittadino, alle necessità costituzionali, quando invece si dice che, con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il questore o il dirigente dell'ufficio può, per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica (che debbono essere — ecco ancora l'astuzia giuridica — concretamente e specificatamente indicati nel provvedimento) vietare le riunioni, e poi, per gli stessi motivi e, in particolare, per assicurare la libera disponibilità in relazione alle esigenze della circolazione, stabilire il posto dove si debbono tenere le riunioni, io debbo affermare questo: sì, noi apparentemente diamo, o vorremmo dare, la certezza, al cittadino, che i suoi diritti sono tutelati, in quanto il questore o chi per esso, emettendo una ordinanza di divieto di una riunione, specifica dettagliatamente i motivi del divieto di questa riunione. Ora, io faccio questa domanda al magistrato Ajroldi (non al parlamentare Ajroldi), faccio questa domanda al ministro Taviani, come legislatore (non come Ministro dell'interno): chi giudica la verità o la costituzionalità o la giustezza di quelle che sono le specifiche motivazioni del questore, il quale dice: io annullo questa riunione e non la posso concedere, e poi fa un dettagliato elenco di motivi? Ma chi può dire se quei motivi rispondono a precetti costituzionali, se quei motivi sono

veramente, di per se stessi, la tutela della libertà del cittadino? Chi lo dovrebbe dire? Evidentemente, il magistrato, perchè non può il questore essere colui il quale fa divieto ad una riunione e nello stesso tempo colui che si erge a giudice, specificando i motivi per cui questa riunione non si può tenere.

Allora è giusto l'emendamento che dice che bisogna rivolgersi al magistrato il quale può, in camera di consiglio, decidere entro 24 ore se sono legittimi o meno i motivi adottati dal questore nel suo divieto della riunione.

Ma c'è di più. Voi, ad un certo momento, arrivate ad un assurdo non giuridico, ma ad un assurdo che io definirei obiettivo della libertà del cittadino. Voi, con questo articolo, dite che una riunione può essere permessa se, in un determinato termine, se ne richiede l'autorizzazione; dite, anzi, ancora che l'autorizzazione può anche essere data per termini abbreviati. Ma poi che cosa fate? Prospettate, nell'articolo di legge, questo assurdo caso: io questore, che, nel momento in cui ho dato a quel tale partito o a quella tale organizzazione sindacale il permesso di tenere una riunione pubblica, ho valutato tutti i motivi che militano a favore di questa riunione, io questore, non solo posso porre un divieto alla riunione stessa 24 ore prima, ma anche due ore prima. Vi è una contraddizione in termini, vi è l'annullamento dell'intelligenza di un pubblico funzionario, il quale prima concede l'autorizzazione per una riunione e poi, per motivi di ordine pubblico, come si dice, non la concede più. Così, quando si dice che, « in relazione alle esigenze della circolazione » — ahimè quanto è ridicolo questo inciso! — « ovvero per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini », il questore può ordinare di tenere la riunione in un luogo o in un altro, si dà ad un questore la possibilità di fare due pesi e due misure. Lasciamo stare se si tratti del partito di maggioranza o di minoranza di oggi, oppure del partito di maggioranza o di minoranza di domani; ma un determinato partito che chiede l'autorizzazione per una manifestazione può averla, ad esempio, per piazza

SS. Apostoli, mentre un altro partito di minoranza, che chiede la medesima autorizzazione, può averla, poniamo il caso, per le Frattocchie. E allora, onorevoli colleghi, perchè dare al questore questa facoltà di indicare *ad libitum* il luogo nel quale deve avvenire la riunione?

Dice il disegno di legge: « Il divieto o le modalità di svolgimento devono essere notificati ai promotori almeno 24 ore prima della riunione, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine ». Supponiamo che il questore dia il permesso per una manifestazione che si svolge a Roma, e alla quale partecipino masse popolari venute da ogni parte d'Italia, (noi del PSIUP abbiamo avuto l'autorizzazione per una manifestazione alla quale sono intervenuti 20-30 mila compagni da tutte le parti d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia); ebbene, quando voi date al questore la possibilità di vietare questa riunione non solo 24 ore prima, ma due ore prima, come può essere considerato violatore di un divieto l'organizzatore, il quale non ha la possibilità materiale di avvisare coloro che sono stati convocati per la manifestazione e che già si trovano in viaggio verso il luogo nel quale deve svolgersi la riunione?

A me pare che questa norma possa essere la fonte di incidenti gravissimi nel nostro Paese. Comunque, questo articolo 14 non si concilia in alcun modo con la libertà dei cittadini. A mio avviso, onorevoli colleghi della maggioranza, ha ragione il collega Gianquinto quando dice: mettiamoci d'accordo, troviamo una soluzione concreta, che spazzi via certe assurdità giuridiche che vi sono nell'articolo, in modo che esso possa garantire veramente, e non farli soltanto apparire in modo furbesco, la libertà e il rispetto dei diritti dei cittadini. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Mi asterrò dal fare considerazioni di carattere generale, per

non rileggere al Senato la risposta che ho dato qualche giorno fa, a conclusione della discussione generale. Ritengo, però, necessario accogliere l'invito del senatore Gianquinto, e commentare serenamente e pacatamente, come egli ha detto, l'articolo 14 e gli emendamenti proposti dagli onorevoli colleghi dell'opposizione.

Non è esatto dire che l'impostazione dell'articolo 14 riveli l'ostinato persistere in vecchi schemi. È esatto invece dire che l'impostazione di questo articolo, per essere recepita, deve essere considerata alla stregua dell'articolo 17 della Costituzione. Tale articolo dà ai cittadini il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi, e avverte che, per le riunioni anche in luogo pubblico, non è necessario il preavviso, ponendo, però, nel suo ultimo comma — e qui è tutto il tema della discussione — per lo svolgimento di questo diritto di manifestare pubblicamente, due condizioni: la prima, il preavviso all'autorità, e la seconda (di carattere, diremo così, negativo) che non esista un divieto dell'autorità per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Se noi non consideriamo il testo dell'articolo 14 sotto questo profilo di carattere costituzionale — si tratta della Costituzione repubblicana, quindi non sono vecchi schemi, ma sono nuovi schemi, dei quali non dobbiamo solo prendere conoscenza, ma finalmente anche coscienza — è impossibile arrivare ad una definizione serena e pacata del contesto e del contenuto dell'articolo 14 del disegno di legge.

Il preavviso, non dico che sia ammesso, ma è stabilito dalla Costituzione; e del resto, se noi prendiamo il disegno di legge n. 566, o anche l'emendamento, proposto dagli onorevoli senatori che sono intervenuti, sul preavviso, non v'è, che io sappia, discussione. Nemmeno posso dirmi d'accordo con quanto ha affermato, testè, il senatore Preziosi, che non è soltanto un valente parlamentare, ma anche un eccellente avvocato: che l'articolo 14 del testo governativo dia della Costituzione una interpretazione superficiale, e forse anche ipocrita.

Senatore Preziosi, cosa prevede il testo? Prevede tre giorni di preavviso, come termine ordinario. Il disegno di legge n. 566 ed il vostro emendamento propongono il preavviso di 72 ore. Quindi la differenza...

P R E Z I O S I . Il nostro contrasto non è sul preavviso, è sul divieto *ad horas*.

A J R O L D I , *relatore*. Verremo dopo al termine straordinario.

La differenza, dicevo, consiste — e credo che lei sia d'accordo con me — nel fatto che, generalmente, in materia di termini, i termini più vasti sono sempre più favorevoli, cioè il termine a giorni è sempre più favorevole di quello ad ore, il termine a mesi è sempre più favorevole di quello a giorni, e il termine ad anni è sempre più favorevole di quello a mesi.

Quindi, sotto questo profilo, non c'è dubbio che il testo governativo è senz'altro, sistematicamente, tecnicamente, ed anche sotto il profilo delle libertà costituzionali e per quanto riguarda l'esercizio del preavviso, migliore del testo dell'emendamento.

E passiamo allora ai termini straordinari, o di carattere eccezionale, che dir si voglia. Qui troviamo una situazione di reciprocità che io desidererei che il Senato, compresi anche gli onorevoli colleghi che appartengono alla minoranza, all'opposizione, avesse a porre in rilievo, o almeno ad acquisire come accettata. Perchè da una parte il comma secondo prevede che il termine per il preavviso può essere, per ragioni di urgenza e a richiesta dei promotori, abbreviato; dall'altra parte, però, corrispettivamente, e per le stesse ragioni, avverte che vi può essere anche la possibilità che per sopravvenuti motivi — quindi la ragione è ancora più stretta — che non erano anteriormente a conoscenza dell'autorità di polizia, questa possa, in via del tutto eccezionale, esercitare la potestà di divieto anche al di là delle 24 ore.

Ora, potremo essere o potremo non essere d'accordo. E una questione di libera manifestazione del pensiero e questa è proprio l'Aula nella quale questa libertà sovraneamente si esercita. Però il relatore crede di

dover porre in rilievo questo fatto della corrispettività di una casistica eccezionale più favorevole, sia per coloro che organizzano i cortei, sia per l'autorità alla quale pervengono improvvisamente notizie di cui non era a conoscenza. Questa corrispettività ritengo che doveva essere posta in rilievo.

Veniamo ora alla questione che ha sollevato il senatore Maris. Il senatore Maris ha detto: se il preavviso non viene dato esiste un'infrazione e se esiste un'infrazione è giusto che vi sia una sanzione. Ma questa sanzione — ha detto il senatore Maris — può consistere in una pena o contravvenzionale o anche, eventualmente, per una più grave ipotesi delittuosa (in ogni caso, la repressione di un'infrazione alla legge); ma non potrebbe mai consistere in una prevenzione violenta da parte dell'autorità di polizia, che intervenga per impedire o per sciogliere il corteo o la riunione autorizzati. Questa è la tesi, se non ho male compreso, che ha sostenuto il senatore Maris.

Sul primo punto credo che siamo perfettamente d'accordo. Tanto d'accordo che, sia nel testo governativo, sia nel testo dell'emendamento esiste la sanzione. Si tratterà di vedere la diversità della misura, però la sanzione esiste.

Se il preavviso non è stato dato oppure il permesso è stato vietato e il corteo si fa ugualmente, vi sono delle sanzioni. Quindi su questo punto si tratterà di discutere, semmai, sull'entità quantitativa di esse, ma in sostanza l'accordo c'è.

Il punto invece sul quale non siamo d'accordo è quello riguardante l'intervento dell'autorità di polizia per vietare che la riunione o il corteo abbiano luogo, quando il preavviso non sia stato dato o quando, essendo stato dato, sia stata negata l'autorizzazione. Si noti bene che nel testo governativo l'autorizzazione può essere vietata soltanto per gli stessi motivi che sono contemplati dall'articolo 17 della Costituzione; e la motivazione « specifica e adeguata » del diniego è un'aggiunta limitativa al principio generale dell'articolo 17 della Costituzione. Ma per quello che riguarda l'intervento dell'autorità di polizia in ordine...

M A R I S . Mi riferisco soprattutto al quinto comma dell'articolo 14, che prevede la facoltà di scioglimento ...

A J R O L D I , *relatore*. Sì, ora vengo anche a questo. Si dice: « Se la riunione ha luogo senza preavviso, o nonostante il divieto, o se non sono osservate le prescritte modalità di svolgimento è in facoltà del dirigente del servizio di ordine pubblico di disporre lo scioglimento ».

Questa questione è stata oggetto di una lunga serie di ordinanze, soprattutto del pretore, che hanno rimesso la decisione alla Corte costituzionale, la quale ha deciso una prima volta, una seconda volta, una terza volta e poi si è limitata ad emettere delle ordinanze confermatrice delle decisioni precedenti. Cosa dice la Corte costituzionale? Dice « Il pretore di Torino ha osservato nella propria ordinanza che la semplice omissione del preavviso non potrebbe rientrare nella previsione dell'articolo 17 della Costituzione che stabilisce che l'autorità di pubblica sicurezza può vietare soltanto le riunioni pericolose per la sicurezza e per l'incolumità pubblica. Della questione così precisata » — questa sentenza è del 5 luglio 1961 e porta il numero 54 — « la Corte dichiarò la manifesta infondatezza richiamando le sue precedenti pronunce, segnatamente la sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, nella quale era stato notato come sia normale che il precetto costituzionale non copra per tutta la sua estensione la materia regolata dalle norme ad essa sottordinate, intendendo con ciò che non è possibile addurre per giustificare un'opposta soluzione la mancanza di un espresso divieto per il mancato preavviso e facendo rilevare ancora che il preavviso è in questo campo fondamento dell'attività discrezionale di prevenzione della pubblica sicurezza a tutela dell'ordine pubblico, costretta altrimenti a rimanere inerme ».

Così prosegue la sentenza che leggo perchè brevissima: « Questi rilievi stavano a comprovare il nesso che corre tra la mancanza di preavviso e il divieto di riunione. E non si può opporre, come pur ripete il pretore di Torino nella sua ordinanza rifacendosi ad una letterale ma inesatta inter-

pretazione dell'articolo 17 della Costituzione, che in tali articoli il divieto è consentito soltanto per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica e non anche per la mancanza del preavviso. Il « soltanto » dell'articolo 17 si riferisce invece puntualmente alla situazione che viene a crearsi quando il preavviso sia stato dato, in modo che possa seguire il giudizio sulla pericolosità della riunione, e non già quando il preavviso sia mancato. Si riferisce cioè ad una situazione che forma l'antecedente logico e necessario per dichiarare il divieto per quegli indicati motivi di carattere sostanziale. Nel caso di mancanza di preavviso il divieto è dichiarato invece come semplice conseguenza della posizione antiggiuridica posta in essere, che può sfociare in una grave condizione di turbamento o di pericolo pubblico ».

Questa sarà per lo meno la quinta o la sesta delle sentenze della Corte costituzionale, ed è di sei anni fa. Ad essa ha fatto seguito un lungo corso di ordinanze che non hanno fatto altro che respingere per gli stessi motivi ...

M A R I S . Senatore Ajroldi, io non ne ho fatto una questione di incostituzionalità.

A J R O L D I , *relatore*. Lei ha detto che l'autorità di polizia, costituzionalmente, non ha la facoltà di sciogliere il corteo o di disporre ..

M A R I S . Ho fatto una questione di opportunità ...

A J R O L D I , *relatore*. Ma qui non si possono fare questioni di opportunità. Voi ci avete detto che noi siamo legati a vecchi schemi e il relatore con le sue modeste forze ...

M A R I S . Ma non ho fatto una questione di incostituzionalità.

A J R O L D I , *relatore*. Abbia pazienza, senatore Maris, io l'ho ascoltata molto volentieri perchè ha trattato degli argomenti interessanti. Mi consenta però di concludere il mio ragionamento. Noi stiamo dimostrand-

do che quello che è contenuto in questo articolo 14, non superficialmente, ma sostanzialmente, è il contenuto dell'articolo 17 della Costituzione. È così non perchè lo dice chi ha l'onore di parlare in questo momento al Senato, ma perchè l'ha detto e ripetuto più volte la Corte costituzionale che dovrebbe essere, se io male non ricordo, l'interprete della legittimità delle leggi e delle norme aventi vigore di legge in rapporto alle norme costituzionali. E allora lo scioglimento è legittimo quando il preavviso non sia stato dato o quando sia stata vietata la riunione e quindi non si può parlare di prevaricazione da parte delle forze di polizia o di tentativo di prevaricazione da parte del legislatore.

Si è poi parlato, ed anche questo è un altro argomento di particolare interesse, della facoltà che ha il questore « per evitare gravi disturbi alle occupazioni e alla quiete dei cittadini » di « prescrivere modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento della riunione ».

Ora, onorevoli colleghi, anche su questo punto mi sia consentito di ricordare al Senato che non è posto in pericolo quello che è il diritto sostanziale e costituzionale di riunione.

Io ricordo perfettamente che nel corso delle discussioni in Commissione gli stessi onorevoli colleghi della minoranza hanno ammesso che, per esempio, i centri storici vanno salvaguardati. Ciò vuol dire che ci sono certi valori che, indipendentemente o contestualmente con il diritto di riunione, possono concorrere, attraverso l'indicazione delle modalità dello sviluppo del corteo e della riunione pubblica o di quello che sia, acchè siano tutelati altri diritti che insieme si possono esercitare. Non c'è poi un solo diritto di riunione; vi possono essere in concreto molti diritti di riunione, nello stesso giorno, ed anche diversi diritti di riunione: vi possono essere riunioni sindacali, riunioni politiche, riunioni turistiche; vi sono anche riunioni che possono interessare altri aspetti della vita sociale. Noi perciò non possiamo considerare la questione sotto un unico profilo che sia quello dell'esercizio di un diritto

di riunione, come se potesse essere esercitato con diritto di prelazione in confronto e in contesto con tutti gli altri diritti dei cittadini che appartengono alla comunità nazionale o che sono suoi ospiti.

Che così sia, onorevoli colleghi, è ancora detto in una sentenza della Corte costituzionale del 3 luglio 1957, nella quale si ricorda che per il diritto di libera manifestazione del pensiero è da escludere che la Costituzione abbia consentito attività le quali turbino la tranquillità pubblica — sono le parole della sentenza — ovvero abbia sottratto alla polizia di sicurezza la sua funzione di prevenzione dei reati. Se questo è il principio di ordine generale, il relatore non si sente di seguire le tesi che qui sono state esposte in ordine a situazioni preferenziali per le eventuali agitazioni sindacali. D'accordo sul diritto di sciopero e d'accordo anche sul fatto che, generalmente, quando ci sono agitazioni sindacali si fa luogo poi anche a riunioni, a cortei ed anche a comizi pubblici; tutto questo, attraverso la tecnica del preavviso che è prevista dall'articolo 14, entra nel contesto della Costituzione. Quindi nulla si sposta; ma non è possibile creare un termine di confronto tra queste manifestazioni, che pur sono legittime, ai sensi dell'articolo 40 della Costituzione collegato con l'articolo 17, e quello che è il trattamento speciale che è previsto per i comizi elettorali. Diversamente, di fatto, avverrebbe che l'obbligo del preavviso previsto dall'articolo 17 della Costituzione finirebbe per non avere praticamente alcun valore.

Due parole sole sulla procedura alla quale ha fatto cenno il senatore Gianquinto.

La procedura per i reclami, senatore Gianquinto, ha un suo aspetto che è consacrato anch'esso dalla Costituzione. Io la pregherei di considerare un momento — lei conosce perfettamente i testi della Costituzione — la differenza che corre tra il disposto dell'articolo 13 della Costituzione, quello dell'articolo 21 e quello dell'articolo 17.

Nell'articolo 13 e nell'articolo 21 — se mal non ricordo — è previsto l'intervento dell'autorità giudiziaria, perchè si tratta di diritti primari che non sono in alcun modo nel testo della Costituzione affievoliti, per

cui è necessario che il giudice intervenga, per convalidare i provvedimenti di urgenza presi dalla pubblica sicurezza.

Ma l'articolo 17, oltre a non contenere questa norma specifica, ne contiene una che è esattamente il contrario, cioè condiziona il diritto di riunione a quelle tali norme alle quali prima ho accennato, e dà all'autorità di polizia — quindi ad un organo squisitamente amministrativo — la facoltà, per quei motivi, di negare il permesso per la riunione. In questo caso pare al relatore che non si possa uscire da quello che è lo schema della procedura amministrativa, che del resto in via generale è già stato recepito questa mattina in un altro articolo del testo di legge, e che del resto offre opportune garanzie, senza arrivare al Consiglio di Stato. Infatti, è vero che i ricorsi si possono proporre entro 30 giorni, ma non è affatto detto che si debba aspettare il trentesimo giorno per ricorrere contro l'eventuale provvedimento del questore che non sia motivato, o che non sia sufficientemente motivato, sulle ragioni indicate nell'articolo 17.

In ogni modo, non si può creare uno schema diverso da quello previsto dal contesto delle norme costituzionali soltanto perchè si teme che l'autorità amministrativa non possa offrire sufficienti garanzie, perchè la giurisdizione amministrativa è posta sullo stesso piano di quella ordinaria nel testo della Costituzione.

Queste sono le considerazioni di ordine generale che rendono il relatore, il quale parla in rappresentanza della maggioranza della Commissione, contrario non soltanto all'emendamento che sostituisce integralmente l'articolo 18 del testo unico, ma anche a tutti gli emendamenti successivi i quali o parzialmente, o direttamente, o indirettamente finiscono per creare una frattura nella sistematica di tutto il testo di legge, che il relatore ritiene debba essere conservato così come è stato approvato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Sulla parte giuridica e sulla costituzionalità

dell'articolo 14 ha già ampiamente risposto, e mi pare in maniera egregia, il relatore senatore Ajroldi. Del resto egli ne aveva già parlato nella sua relazione scritta e ne aveva parlato anche avanzi nel commento orale alla relazione scritta. Resta a me parlare dell'aspetto politico di questo problema, connesso a quel concetto di ordine pubblico di cui ho parlato nel mio discorso di ieri, rifacendomi alla legislazione di tutti i Paesi e dimostrando come in tutti i Paesi la tutela di questo bene variamente definito (mi pare che il senatore Pafundi abbia detto che ci sono almeno duecento definizioni di giuristi o giuridiche su questo argomento dell'ordine pubblico) viene attribuita al Potere esecutivo ed agli organi del Potere esecutivo.

Io posso capire le osservazioni, mettendomi dal punto di vista del senatore Preziosi; mi pare che il partito a cui egli appartiene cerchi di raccogliere le adesioni di coloro che in Italia si ispirano agli ideali cinesi. Allora evidentemente, se così è...

ALBARELLO. Queste sono battute che lei può dire nei pacetti dove fa i comizi, non al Senato. Ma faccia il favore, lei viene qui a fare il portavoce di Nenni e si vergogni... propagandista del Partito socialista unificato. (*Vivaci commenti e proteste dei senatori del Gruppo del partito socialista di unità proletaria*).

TAVIANI, Ministro dell'interno. Se così è, evidentemente le sue osservazioni potrebbero avere una validità; se così non è, come ella sembra dire, allora non hanno alcuna validità cade. Ma il senatore Gianquinto, l'altro giorno ha detto: « Abbandoniamo l'impostazione dell'ordine pubblico nelle mani del sindaco, nelle mani delle autorità locali e poi via via risalendo in alto all'autorità centrale ». Va bene. Allora, abbandonato questo principio, lei però si riconduce ancora a questo stesso principio nei singoli casi. Io voglio anche darle per scontato che quel principio che è, come dicevo ieri, quello degli ordinamenti di tipo anglosassone, possa essere più rapido e più efficace dell'altro. Ma cosa succederebbe se lei, trovandosi su una barca a motore, ad

un certo momento abbandonasse il motore e, affidandosi alla vela, mantenesse il calcolo dei tempi sempre sul principio del motore? Evidentemente la barca andrebbe a fondo.

Questo capiterebbe se noi, una volta abbandonato il principio che pone i poteri della pubblica sicurezza nelle mani dell'autorità locale tuttavia, in singoli casi, affidassimo al sindaco, cioè all'autorità locale, il potere di stabilire le modalità di una riunione o quelli che sono, in presenza di questa riunione, i problemi del traffico. Ho sentito il senatore Maris dire testè che, quando è stata fissata una riunione in un determinato luogo, non si tratta di impedirla, ma di fare in modo che il traffico sia regolato, così da rispettare e il diritto di riunione e il diritto degli altri cittadini; mi dice lei come ciò possa avvenire? (*Commenti dall'estrema sinistra*). Non si tratta di Costituzione, quanto avete sentito dal senatore Ajroldi chiaramente come i principi costituzionali sono rispettati... (*Applausi dal centro*).

A L B A R E L L O . Sì, ma poi schedate il Presidente della Repubblica. Lo ha schedato lei il Presidente, e ha tutta la responsabilità di averlo fatto!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Su quello invece che riguarda la sostanza, che è quello su cui intendo ora parlare...

A L B A R E L L O . Non avete avuto neanche il coraggio di difendere Tremelloni!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Onorevole senatore, prendo atto che lei considera essere una offesa il richiamarsi ai principi della Cina comunista...

A L B A R E L L O . No, non è per questo, sarebbe troppo comodo. Mi permetta di dire, signor Presidente, che io qui rappresento l'Italia come lei, non la Cina non la Russia, nè l'America; e mi vanto di rappresentare l'Italia. Lei, signor Ministro, non può offendermi in questo modo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

La sua è stata un'intemperanza suggerita dai socialisti nenniani.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Se fosse stata, la mia, una intemperanza, di quante intemperanze sarebbe invece colpevole lei, con i suoi colleghi! Da quale pulpito viene la predica! Ma, per carità, lasciamo stare il problema delle intemperanze! Comunque, prendo atto che lei non vuole avere niente a che fare con i principi del comunismo cinese! Ma, se restiamo nei principi della Costituzione italiana, basterebbe la risposta del senatore Ajroldi per dire che tutto questo articolo è prettamente costituzionale. Se vogliamo uscire dal ragionamento giuridico e dalla questione se sia o no costituzionale l'articolo, entriamo in quella che è la sostanza.

Io le dirò che in nessun Paese del mondo e, in particolare, in nessuna nazione della Europa continentale, esiste una legislazione più liberale, più democratica, più aperta di quanto sia l'articolo 14 per quanto riguarda il diritto di riunione. Io sfido lei, come sfido il senatore Gianquinto, a portarmi la legislazione di tutti gli altri Paesi (non li voglio citare) dall'ovest e all'est, tutti quanti i Paesi europei. Può darsi che fuori del Continente con altre impostazioni, cioè impostando la legge di pubblica sicurezza sui poteri dell'autorità locale, ci siano anche altre norme che possano apparire più larghe (dico possano apparire, perchè poi nella realtà e nel concreto finiscono per avere le stesse esigenze che hanno norme come queste o anche più pure di queste).

Comunque in Europa non esiste una legislazione che sia più liberale e più democratica di questa per quanto riguarda il diritto di riunione; quindi io ho coscienza di essere perfettamente nell'ambito della democrazia chiedendo al Senato di votare integralmente l'articolo 14. (*Applausi dal centro*).

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . È stato sollevato il problema della costituzionalità dell'articolo 14 del disegno di legge. L'onorevole Ministro,

con una sicurezza degna di ben altre cause e il senatore Ajroldi hanno affermato, con una assolutezza, con una perentorietà che non permetterebbero osservazioni, che le norme fondamentali della Carta costituzionale sono state rispettate dalla formulazione dell'articolo 14.

A parte qualunque altra considerazione, se rileggiamo insieme per un momento l'articolo 17 della Costituzione, notiamo: « Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica ». A questo punto io pongo un quesito al Ministro e al relatore: se il legislatore ordinario... (*Interruzione del senatore Angelini Cesare*).

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini le ricordo che lei ha la parola per dichiarazione di voto.

T O M A S S I N I . L'articolo, così come è formulato, è fuori dallo schema dell'articolo 17 della Costituzione, perchè la Costituzione dice che soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica possono apportarsi limitazioni alla libertà di riunione del cittadino...

A J R O L D I , relatore. Possono vietarsi, è diverso, leggiamolo bene.

T O M A S S I N I . Non è consentito al legislatore ordinario di emanare una legge al di fuori dei limiti posti dalla Carta costituzionale. Quando voi aggiungete ai motivi di sicurezza e di incolumità pubbliche le ragioni della libera circolazione e del disturbo alle occupazioni, voi andate al di là dello schema fissato dall'articolo 17. Per questa ragione, io ritengo che, così formulato, l'articolo sia incostituzionale.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Dichiaro di votare a favore dell'emendamento, anche nel capo-

verso che riguarda l'impugnazione del divieto del questore davanti all'autorità giudiziaria, perchè le ragioni addotte in contrario dal collega Ajroldi non hanno alcun fondamento. Il collega Ajroldi si è richiamato agli articoli 13 e 14 della Costituzione per sostenere che, là dove è data impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è perchè la Costituzione lo ha stabilito. Ricordo al collega Ajroldi che nelle norme da lui richiamate sono contenuti provvedimenti che la Costituzione attribuisce alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria; è questa ultima che, nei casi previsti dagli articoli 13 e 14, può disporre i provvedimenti limitativi della libertà del cittadino e della inviolabilità del suo domicilio. Soltanto in via subordinata e in casi di estrema urgenza, quando non vi sia tempo per consentire all'autorità giudiziaria ordinaria di intervenire, la Costituzione consente all'autorità di pubblica sicurezza di adottare i provvedimenti che spettano all'autorità giudiziaria ordinaria. È per questo che la Costituzione stabilisce poi che i provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza devono essere portati per la convalida all'autorità giudiziaria ordinaria. Si tratta, quindi, di una materia diversa, di casi diversi, di ipotesi tutte diverse. Ella perciò, onorevole relatore, non ha risposto alle argomentazioni addotte a sostegno dell'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria quando un provvedimento amministrativo contesta e vieta l'esercizio di un diritto politico.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, io voto a favore del nostro emendamento. Mi premeva chiarire questo affinché, quando la legge passerà all'altro ramo del Parlamento, risultino agli atti del Senato gli errori madornali e le distorsioni interpretative della Costituzione che sono stati fatti dai membri della maggioranza. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Salati, Kuntze, Perna, Aimoni, Vidali, Farneti Ariella, Rendina, Fabretti, Bera, Sec-

ci, Spezzano, Vergani, Carucci, Audisio, Fabiani e Orlandi hanno richiesto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 14 presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angrisani, Artom, Audisio,

Baldini, Barontini, Bartesaghi, Bartolomei, Battaglia, Battino Vittorelli, Battista, Bellisario, Bera, Berlanda, Bermanni, Bernardinetti, Bertola, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonadies, Bonafini, Borrelli, Bosco, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Caleffi, Canziani, Caponi, Carrelli, Caroli, Caron, Carucci, Caruso, Cassano, Cassese, Cassini, Celasco, Chabod, Cingolani, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crolanza,

D'Angelosante, Darè, De Dominicis, De Luca Angelo, De Luca Luca, De Michele, Deriu, De Unterrichter, Di Grazia, Di Paolantonio, Di Prisco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Fanelli, Farneti Ariella, Ferrari Francesco, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla,

Gaiani, Garlato, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Giardina, Giorgetti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Gomez D'Ayala, Guanti, Guarnieri,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Kuntze,

Lami Starnuti, Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lombari, Lorenzi,

Maccarrone, Magliano Giuseppe, Mammucari, Maris, Martinelli, Martinez, Masciale, Massobrio, Medici, Merloni, Messeri, Micara, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montini, Morabito, Morandi, Moretti, Morvidi, Murgia,

Nencioni, Nenni Giuliana, Nicoletti, Orlandi,

Pafundi, Passoni, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Pennacchio, Perna, Perrino, Perugini, Pesenti, Peserico, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piovano, Pirastu, Poët, Preziosi,

Rendina, Roasio, Romano, Rosati, Rovere, Rubinacci,

Salari, Salati, Samaritani, Samek Lodovici, Santarelli, Saxl, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Secci, Simonucci, Spagnolli, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tomasucci, Torelli, Tortora, Trebbi, Tupini, Turchi,

Vacchetta, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valsecchi Athos, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Venturi, Vergani, Veronesi, Vidali,

Zaccari, Zampieri, Zane, Zannier, Zannini e Zenti.

Sono in congedo i senatori:

Bernardo, Coppo, Di Rocco, Granzotto Basso, Indelli, Roda, Sailis, Santero, Sibille e Zonca.

Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione ed invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento sostitutivo dell'articolo 14,

proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri.

Senatori votanti 209

Maggioranza 105

Favorevoli 76

Contrari 133

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato, in via subordinata, un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

In via subordinata sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Il preavviso è dato almeno 2 ore prima quando la riunione ha luogo d'urgenza per ragioni che i promotori devono specificamente indicare ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Rendina ha facoltà di illustrare questo emendamento.

R E N D I N A . Rinuncio ad illustrarlo; però, signor Presidente, noi insistiamo e chiediamo la votazione su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione non è favorevole in quanto ritiene che non sia opportuno modificare il testo dell'articolo 14, così come è stato consegnato.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Rendina, insiste per la votazione dell'emendamento?

R E N D I N A . Insistiamo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via subordinata, dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato in via subordinata un emendamento tendente ad inserire, al terzo capoverso, dopo la parola « può » l'altra: « soltanto », e a sopprimere le parole da: « Per gli stessi motivi » fino alla fine.

Il senatore Kuntze ha facoltà di svolgerlo.

K U N T Z E . Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione non è favorevole per gli stessi motivi esposti in merito all'emendamento precedente.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo è d'accordo con la Commissione

K U N T Z E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

K U N T Z E . Onorevoli colleghi, noi voteremo a favore di questo emendamento perchè le ragioni addotte dall'onorevole Mi-

nistro — poichè mi pare che il relatore non si sia in particolare occupato di questo nostro emendamento subordinato — non ci convincono affatto, anzi ci danno la dimostrazione della giustezza delle ragioni che noi abbiamo posto a base del nostro emendamento soppressivo di questo inciso. Perchè non ci convincono, onorevole onorevole Presidente? Perchè l'onorevole Ministro ha fatto richiamo al concetto di ordine pubblico sul quale egli si è soffermato nel suo discorso di ieri. Ora, qui, onorevoli colleghi, l'ordine pubblico non c'entra per niente, perchè la stessa formulazione del disegno di legge, in questo periodo, comincia con le seguenti parole: « Per gli stessi motivi ». Quali sono questi motivi? Sono i motivi indicati nel primo periodo dello stesso comma, cioè motivi di sicurezza e di incolumità pubblica. Ragione per cui l'ordine pubblico non c'entra affatto ed è veramente specioso, io vorrei dire, è un espediente curialesco quello di far precedere le parole: « Per gli stessi motivi », e poi far seguire, come se fossero pacificamente compresi in quei motivi, cioè di sicurezza e di incolumità pubblica, la circolazione stradale, la disponibilità di vie e piazze, la pubblica quiete.

Ora questo può con un certo sforzo farsi rientrare in quel concetto di ordine pubblico che è un po' come un organetto che si può allargare e restringere come si vuole, ma non può certamente rientrare in quei concetti di sicurezza e di incolumità pubblica ai quali deve riferirsi anche questa parte dello stesso comma perchè richiama proprio gli stessi motivi cui fa riferimento la prima parte di questo comma.

È per queste ragioni, signor Presidente ed onorevoli colleghi, giacchè siamo assolutamente insoddisfatti delle risposte che abbiamo avuto e giacchè vogliamo che resti agli atti del Senato questa singolare interpretazione che della sicurezza pubblica e dell'incolumità pubblica si dà e dal relatore e dall'onorevole Ministro, che noi riteniamo di dover qui apertamente e fermamente contestare. Voteremo, quindi, a favore di questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramigna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

In via subordinata, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il divieto deve essere notificato immediatamente ad uno dei promotori ed al Procuratore della Repubblica per la convalida; ove questa non intervenga nelle successive 24 ore, il divieto si intende revocato e privo di effetto. I promotori della riunione o uno di essi possono impugnare il decreto di convalida presso il Procuratore generale della Corte d'appello che decide d'urgenza ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A I M O N I . Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione esprime parere contrario coerentemente a quanto è già stato detto nel corso della discussione in riferimento alle procedure.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo è d'accordo con il parere espresso dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato, in via subordi-

nata, dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

In via ulteriormente subordinata, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Fuori dei casi di urgenza il divieto deve essere notificato ai promotori almeno 24 ore prima della riunione. In caso di urgenza il divieto, motivato a norma del comma precedente, è comunicato per iscritto ai promotori nell'ufficio stesso dell'Autorità di pubblica sicurezza almeno 1 ora prima della riunione ».

PRESIDENTE. Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AIMONI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione è contraria per i motivi che sono già stati specificati durante la discussione del primo emendamento.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

In via subordinata, dopo il quarto capoverso inserire il seguente:

« Contro il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza è ammesso ricorso al Tribunale competente per territorio che, uditi i ricorrenti, decide di urgenza e comunque non oltre le 24 ore in Camera di Consiglio. La decisione del Tribunale non è soggetta ad impugnazione. In caso di urgenza, contro il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza, i promotori della riunione possono ricorrere anche oralmente al Procuratore della Repubblica ».

PRESIDENTE. Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AIMONI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, relatore. La Commissione è contraria. Si tratta anche qui di procedure in ordine alle quali essa ha espresso in precedenza parere contrario.

TAVIANI, Ministro dell'interno. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

In via subordinata, al sesto capoverso, sostituire le parole: « le sanzioni predette sono applicate congiuntamente », con le altre: « le sanzioni predette sono aumentate ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Aimoni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

A I M O N I . Rinuncio ad illustrare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione non è favorevole anche qui per la concordanza sistematica del testo dell'articolo 14 che non ritiene di dover emendare.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Il Governo esprime parere contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna, Basile e Maggio è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere al sesto capoverso le parole da: « con le stesse pene », sino alla fine.

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

N E N C I O N I . È stato presentato questo emendamento perchè sembra che non sia una inutile ripetizione. Noi abbiamo osservato che, dal punto di vista tecnico-giuridico-penale, questa norma non risponde ai criteri di chiarezza e soprattutto ai principi generali che regolano l'istituto penale. Il capoverso successivo « non è punibile chi prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa si ritiri dalla riunione » è pleonastico perchè risponde alla norma generale della desistenza operante.

Pertanto, anche questo sarebbe veramente inutile, se non fosse dannoso, perchè è motivo di confusione. Ma troviamo — e per questo abbiamo presentato l'emendamento — che tale capoverso non risponde ai criteri generali di applicare, di prevedere le stesse pene per coloro che, per caso, abbiano preso la parola, magari senza conoscere del divieto o della situazione abnorme, perchè i casi sono due, onorevoli colleghi. Io vorrei che anche il Ministro ascoltasse...

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Ascolto, senatore Nencioni.

N E N C I O N I . O c'è concorso, allora non vi è questione perchè l'ipotesi rientra nella prima parte, o non c'è concorso, questa è una figura particolare. In tal caso, non si comprende perchè i partecipanti debbono essere ritenuti responsabili e puniti con la stessa pena: infatti, se c'è concorso, rispondono dello stesso fatto dei promotori, e, se non c'è concorso nella promozione, non vi è valida ragione di opportunità di colpire i partecipanti, anche se, in ipotesi, ignari dei divieti come coloro che coscientemente hanno posto in essere la manifestazione.

Proprio per una questione di armonia, per una questione di tecnica, per una questione di giustizia distributiva e soprattutto di rispondenza della norma penale contenuta nella legge di pubblica sicurezza ai criteri che reggono l'istituto penale, noi insistiamo nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione può anche prendere atto del fatto che, se si tratta di ipotesi di concorso, l'ultimo periodo del sesto comma si potrebbe anche ritenere, sotto un certo profilo, pleonastico. Però è certo che questa precisazione serve per respingere la tentazione di ritenere esente da pena chi prenda la parola in una riunione, perchè questi ha l'obbligo ed il dovere di accertarsi se la riunione sia stata prima autorizzata. Per questi motivi, la Commissione ritiene di non poter accettare lo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste nell'emendamento?

N E N C I O N I . Signor Presidente, noi insistiamo perchè non esca da quest'Aula, come volte è avvenuto, una norma poco appropriata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante hanno presentato, in via subordinata, un emendamento tendente ad aggiungere al sesto capoverso, in fine, le seguenti parole: « se sappiano che il preavviso sia stato omesso, o che la riunione sia stata vietata ».

Il senatore Aimoni ha facoltà di svolgerlo.

A I M O N I . Rinuncio a svolgerlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. Veramente, tale emendamento dovrebbe essere precluso dal fatto che non è stato accolto il precedente. Ad ogni modo, la Commissione è di parere contrario.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Il Governo concorda con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 15.

L'articolo 20 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Le riunioni e gli assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico possono essere sciolti quando in essi avvengano di sordini ovvero siano commessi reati che comportino un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 20 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” Gli assembramenti e le riunioni in luogo pubblico possono essere disciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini che non possono essere altrimenti sedati e tali da comportare un pericolo effettivo ed attuale per la sicurezza o la incolumità pubblica ” ».

K U N T Z E . Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Pace, Nencioni, Franza, Pinna, Basile e Maggio è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Al capoverso, sopprimere le parole: « o aperto al pubblico », ed aggiungere il seguente capoverso:

« Egualmente possono essere sciolte riunioni in luogo aperto al pubblico quando siano commessi reati suscettibili di causare un pericolo attuale per la sicurezza pubblica e la incolumità pubblica ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . L'emendamento si illustra da solo; mi auguro che la Commissione e il Governo ne capiscano lo spirito e diano parere favorevole. Non si tratta più di ragionare, si tratta solo di vedere se la Commissione è attenta e se il Governo ha compreso il contenuto dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione sa che per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è necessario il preavviso. Questo però non esclude che gli organi di polizia possano intervenire per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica anche in questi luoghi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Sono contrario all'emendamento per le considerazioni espresse dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pace e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Palumbo e Trimarchi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del capoverso, le seguenti parole: « o di grave danno per le cose ».

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione ritiene che sia compresa nella sicurezza pubblica in genere anche l'eventualità di danni o di pericoli per le cose, oltre che per le persone; quindi la precisazione non è necessaria.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Palumbo e Trimarchi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E . Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 16.

L'articolo 21 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri simili mezzi espressivi che sono simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al capoverso, sopprimere le parole: « e altri simili mezzi espressivi ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, una brevissima considerazione sull'articolo 16. In realtà, con tale articolo si modifica l'articolo 21 del testo unico del 1931 il quale si riferisce alle manifestazioni sediziose. Il fascismo aveva elevato a dignità di manifestazioni sediziose anche la esposizione di bandiere, simboli ed altri emblemi che potesse rappresentare un'aperta manifestazione contro l'imperante regime del tempo. Pertanto, quella norma aveva allora una sua logica. Ora, poichè non si dovrebbe più parlare di manifestazioni sediziose con-

tro il regime, noi, per essere altrettanto logici, avremmo dovuto chiedere la soppressione completa dell'articolo 21 anche per quanto riguarda l'esposizione di bandiere o altri simboli. Infatti, nel caso che l'esposizione di tali mezzi espressivi costituisca vilipendio o attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato, come dice l'articolo 16 del disegno di legge, ciò cadrebbe sotto l'egida del codice penale e quindi non sarebbe necessario inserire questa norma in una legge di pubblica sicurezza.

Tuttavia, poichè comprendiamo che certe richieste globali possono anche non essere accettate per ragioni di opportunità, ci siamo limitati a chiedere la soppressione delle parole: « e altri simili mezzi espressivi ». Potremmo fare a meno di mantenere nella nuova legge l'espressione « è vietata l'esposizione di bandiere ed emblemi », ma arrivare addirittura alla formula: « e altri mezzi espressivi », e non sappiamo se si riferisca a mezzi acustici o verbali o d'altro genere, ci condurrebbe automaticamente anche ad una eventuale possibilità di violazione della libertà sancita dalla Costituzione, essendo pacifico che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero con tutti i mezzi a sua disposizione.

Se poi, nell'esprimere il proprio pensiero, una persona commette un reato, interviene il codice penale e non c'è bisogno di inserire una norma di questo tipo in una legge di pubblica sicurezza. Quindi, io penso che l'inciso, per la sua estrema genericità, possa essere soppresso.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei avanzare un suggerimento per questa norma, sempre per

quella chiarezza che le norme penali debbono avere. Io propongo di modificare questo articolo nel seguente modo: « È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri mezzi espressivi, eccetera », sopprimendo la parola: simili. Infatti, che cosa significa tale parola? Forse che un mezzo espressivo che non sia simile all'emblema e alla bandiera possa essere esposto? E se un mezzo espressivo non è simile, ma è ugualmente simbolo di vilipendio o di attentato all'ordinamento costituzionale dello Stato, è permesso dalla norma?

Mi sembra che si ponga un problema di interpretazione veramente grave e, vorrei dire, insolubile; mentre, sopprimendo la parola « simili », si parifica qualsiasi altro mezzo espressivo che sia di contenuto vilipendio in quella direzione, vietato dalla norma stessa, senza quella limitazione costituita dall'obbligo che il mezzo espressivo debba essere simile alla bandiera o all'emblema. Grazie.

SCHIAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVETTI. Raccomanderei l'uso di un italiano corretto, altrimenti si può produrre confusione anche dal punto di vista legislativo. L'articolo dice: « È vietata l'esposizione di bandiere, emblemi e altri simili mezzi espressivi che sono simbolo, eccetera ». Da questa lettura dovremmo interpretare che tutte le bandiere, tutti gli emblemi e tutti gli altri simili mezzi espressivi sono simboli. Qui ci vuole un congiuntivo: « che siano simbolo » e non: « che sono simbolo ».

AJROLDI, *relatore*. D'accordo. La Commissione fa propria questa proposta.

SCHIAVETTI. Mi pare che il Senato italiano abbia l'obbligo di usare un italiano corretto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti.

AJROLDI, *relatore*. L'articolo 16, che sostituisce l'articolo 21 del testo unico (che aveva tutt'altro contenuto, come giustamente è stato ricordato), ha evidentemente una portata di carattere squisitamente preventivo e quindi precede cronologicamente, in sede di prevenzione, le ipotesi delittuose di cui agli articoli 292 e seguenti del codice penale.

Per queste considerazioni, sotto forma di un divieto, pare opportuno introdurlo nella legge di pubblica sicurezza.

Per quel che concerne le parole mezzi espressivi, è chiaro che si tratta di altri mezzi che, avvicinandosi con una certa approssimazione ai simboli, agli emblemi e alle bandiere, possono creare uno stato di pericolo per il prestigio non soltanto dell'emblema nazionale, ma anche dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Sotto questo profilo, non mi sentirei di sottoscrivere la proposta di emendamento tendente alla soppressione dell'inciso: « e altri simili mezzi espressivi » perchè tali altri simili mezzi esistono in quanto, anche se non siano propriamente bandiere, usando, ad esempio, degli striscioni o altri consimili mezzi esposti al pubblico, si può creare la stessa situazione prodotta dal simbolo vero e proprio come la bandiera.

Per queste considerazioni, la Commissione riterrebbe di non sopprimere l'inciso in questione.

Si può semmai eliminare la parola « simili », che non è strettamente necessaria; siamo d'accordo, poi, che in luogo della parola « sono » si debba leggere la parola « siano », per una più corretta formulazione del testo legislativo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Per quanto riguarda la sostituzione della parola « sono » con « siano », sono senz'altro d'accordo.

cordo. Per quanto riguarda la soppressione dell'aggettivo « simili », mi rimetto all'Assemblea. Per quanto riguarda la soppressione, invece, di tutta l'espressione, sono contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Ajroldi, la Commissione fa propria anche la proposta di soppressione della parola « simili »?

A J R O L D I , relatore. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Aimoni ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti la proposta del relatore di sostituire la parola « sono » con la parola « siano » e di sopprimere l'aggettivo « simili ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 17.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 17.

L'articolo 22 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Quando, nei casi previsti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione o un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite o assembrate sono invitate a sciogliersi dal funzionario di pubblica sicurezza o, in sua assenza, dall'ufficiale o sottufficiale dei carabinieri o del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza presente, di grado più elevato ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo ar-

ticolo sul quale non sono stati presentati emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 18.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 18.

Gli articoli 23 e 24 del testo unico predetto sono sostituiti dal seguente:

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte intimazioni ad alta voce e percettibili, effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico; se anche le intimazioni rimangono senza effetto o non possono essere effettuate per tumulto, rivolta od opposizione, lo scioglimento può essere eseguito con la forza.

Chiunque si rifiuta di obbedire all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto da venti giorni a un anno o con l'ammenda da lire 12.000 a 160.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato; nei casi più gravi le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Al primo capoverso, dopo le parole: « mezzo acustico », inserire le altre: « precedute ciascuna da uno squillo di tromba o di altro mezzo acustico ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E T R O N E . Sarebbe opportuno, signor Presidente, illustrare insieme tutti gli emendamenti da noi presentati all'articolo

lo 18, compresi gli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater.

P R E S I D E N T E . D'accordo, senatore Petrone.

P E T R O N E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sui primi due emendamenti proposti all'articolo 18 non ho molto da dire, perchè si illustrano da sè. Siccome con l'articolo 18, nella prima parte, si vengono a stabilire le modalità con cui deve essere dato l'ordine di scioglimento di una riunione o assembramento, anche qui, se la legge stabilisce determinate modalità, evidentemente vuole porre delle garanzie a favore del cittadino; noi, da un punto di vista tecnico, riteniamo che queste garanzie debbano essere meglio precisate. È per tale motivo che abbiamo proposto il primo emendamento; dato che le intimazioni devono essere tre, ciascuna di esse sia preceduta da uno squillo di tromba o di altro mezzo acustico. Può darsi il caso, proprio perchè stabiliamo che tre devono essere le intimazioni, che un cittadino possa non ascoltarle tutte ed è perciò opportuna l'aggiunta che noi proponiamo. E siccome rimane ferma, poichè non ne abbiamo chiesta la soppressione, l'espressione « se possibile », mi pare che non dovrebbe esservi nulla in contrario a precisare questa modalità.

Con il secondo emendamento all'articolo 18 cerchiamo di disciplinare in maniera leggermente diversa il caso del non ottemperamento all'ordine di scioglimento. Mentre nel testo governativo si parla di rifiuto, noi parliamo di « chi non ottempera all'ordine di scioglimento ». Sostanzialmente però il nostro emendamento mira a modificare l'entità della pena. Mentre nel testo governativo è stabilita un'ammenda da lire 12.000 a lire 160.000, o l'arresto e se ne prevede la applicazione congiunta nei casi più gravi, noi proponiamo un'ammenda fino a un massimo di lire 50.000 o l'arresto, con possibilità di aumento di tali pene nei casi più gravi.

Credo che, per quanto concerne questa parte, non ci debbano essere grandi divisioni di vedute politiche per irrigidirsi sulla non accettazione dell'emendamento.

Teniamo presente che, nella maggior parte dei casi, siccome la polizia interviene sempre in manifestazioni di tipo popolare, a pagare è della gente che lavora; quindi, insprire le pene da un minimo di lire 12.000 fino ad un massimo di 160.000, ci sembra alquanto esagerato.

Dopo aver precisato ciò, ed è certamente la parte meno importante, passo senz'altro a parlare dell'articolo aggiuntivo 18-bis da noi proposto. Questo ci sembra un emendamento fondamentale e su di esso richiamiamo l'attenzione del Senato e del Governo. Noi dobbiamo tener presente che, con il disegno di legge così come voi l'avete proposto, abbiamo creato un particolare sistema che mira anche a dare certe garanzie. Abbiamo stabilito, per esempio, con gli articoli 14...

Pregherei di non distrarre il relatore, perchè altrimenti il mio intervento si riduce ad un monologo che non serve a niente.

P R E S I D E N T E . Prego gli onorevoli senatori di far silenzio e di prestare attenzione all'intervento del senatore Petrone. Prosegua pure, senatore Petrone.

P E T R O N E . Vorrei quindi richiamare particolarmente l'attenzione del Governo e dell'Assemblea sull'articolo in esame, data l'importanza che esso riveste e vorrei soprattutto richiamare l'attenzione dei compagni socialisti. Noi abbiamo stabilito un sistema che mira, in un certo senso, a dare determinate garanzie. Gli articoli 14 e 15 del testo da voi proposto hanno stabilito i casi in cui le riunioni o gli assembramenti possono essere sciolti. I casi quindi sono stati elencati e sappiamo che al di fuori di essi — e il cittadino dovrebbe avere la certezza del diritto — lo scioglimento non dovrebbe poter essere ordinato. Quando poi la riunione o l'assembramento deve essere sciolto abbiamo stabilito che bisogna intimare lo scioglimento; con l'articolo 18 che è al nostro esame sono state stabilite anche le modalità. Voi le avete stabilite in una certa maniera e noi con i nostri emendamenti vi proponiamo di precisarle meglio. Comunque resta fermo questo concetto, cioè che con legge

vengano stabilite le modalità con cui le intimazioni debbono essere date. Questo ci sembra un fatto positivo, poichè rappresenta una maggiore garanzia per i cittadini.

Arrivati a questo punto, però, quando noi con lo stesso articolo 18 affermiamo che, in caso di mancato scioglimento o in caso che lo scioglimento non possa essere effettuato per tumulto o per altri gravi motivi, la riunione o l'assembramento può essere sciolto con la forza, che cosa facciamo? Stabiliamo un principio, cioè il diritto della polizia di usare la forza. Ora io non voglio contestare neppure questo diritto, perchè è innegabile che, se esiste la possibilità di scioglimento per i casi tassativamente indicati dalla legge ne discende come logica conseguenza che una volta intimato nelle forme volute dalla legge lo scioglimento, se non avviene, bisogna ordinarlo con la forza. È un fatto pacifico.

Ora però io chiedo: come deve essere usata questa forza? Non possiamo lasciarla alla completa discrezionalità della polizia. Dobbiamo quindi stabilirne le modalità con legge.

Il nostro articolo 18-bis si divide in tre parti. Nella prima e nella terza parte stabiliamo dei principi che ci sembrano fondamentali. Infatti, con le parole « La forza pubblica procede allo scioglimento » affermiamo il principio e riconfermiamo il diritto e la facoltà della forza pubblica di procedere allo scioglimento. Ma come vi procede? Anzitutto usando ogni mezzo di persuasione. Questa è una fase preliminare, che ci sembra indispensabile e deve precedere l'uso della forza. Dopo aver fatto uso per tre volte di uno squillo di tromba o di mezzo affine, non è concepibile passare direttamente all'uso della forza senza avere ancora fatto opera di persuasione.

Affermare il principio che da parte della polizia si debba usare ogni mezzo di persuasione ci sembra indispensabile per meglio tutelare, non solo il diritto di libertà, ma addirittura il diritto all'incolumità del cittadino.

Sempre in questa prima parte del nostro articolo 18-bis affermiamo che: « Il ricorso alla coercizione fisica » — quindi non lo

escludiamo — « è ammesso soltanto in caso di resistenza con mezzi proporzionati alla situazione di fatto e sempre con rispetto della dignità e incolumità dei cittadini e dei loro beni ».

Ora, può sembrare che ciò debba essere implicito nell'operato della polizia senza bisogno di stabilirlo con legge. Ma la realtà è purtroppo diversa. Abbiamo venti anni di esperienza e in questi venti anni abbiamo potuto constatare che quando la polizia arriva ai famosi tre squilli di tromba intimando lo scioglimento, non perde molto tempo, e passa rapidamente all'attacco indiscriminato, il più delle volte con manganellate (e se sono soltanto delle manganellate è una fortuna) e finisce con lo scagliarsi proprio contro chi, di fronte all'ordine di scioglimento, cerca di darsi alla fuga o di allontanarsi dall'assembramento. Di solito gli arrestati sono sempre gli isolati, difficilmente sono quelli che rimangono nel grosso della manifestazione. Vengono arrestati, invece, proprio coloro che si allontanano obbedendo all'ordine di scioglimento. E su di loro che solitamente la polizia si lancia, li calpesta, li colpisce. Abbiamo avuto casi di bastonate finanche a danno di parlamentari.

Perciò, in questa legge bisogna stabilire che l'uso della forza deve essere anzitutto proporzionato nei mezzi ai fatti di reale pericolo, perchè sarebbe veramente strano lasciare alla polizia la libertà della scelta dei mezzi da usare. Di fronte ad una manifestazione, ad un rifiuto di scioglimento di una riunione, il diritto della polizia di usare la forza in maniera indiscriminata (anche se i manifestanti non hanno colpito alcuno degli agenti della forza pubblica, anche se i manifestanti non sono passati alla via di fatto), il potere della polizia anche di sparare sulla folla, come in alcuni casi è avvenuto, ci sembra che debba trovare nella legge di pubblica sicurezza un certo limite e una certa disciplina e garanzia del cittadino.

Diciamo che esiste il diritto di scioglimento, che esiste il diritto all'uso della forza, ma discipliniamolo con legge, stabiliamone le modalità; diciamo cioè che la forza deve essere proporzionata, in base ad un principio fondamentale, che la difesa deve essere pro-

porzionata all'offesa. Non è possibile andare al di fuori di questo concetto che è alla base del nostro ordinamento giuridico penale; cioè non vorrei che si potesse pensare che, solo perchè si appartiene alla forza pubblica, si diventa una specie di individuo privilegiato fino al punto che si può commettere qualunque tipo di reato, con violenza e con forza, rimanendo sin dal principio completamente giustificato. Deve essere ben chiaro invece che ogni azione della forza pubblica può essere giustificata se rimane nei limiti della proporzione tra offesa e difesa. Se diciamo in una legge che l'uso della forza deve essere proporzionato alla situazione di effettiva offesa o pericolo, alla situazione di fatto che in quel momento si è venuta a creare, non diciamo niente dell'altro mondo; affermiamo semplicemente un principio che è alla base di tutto l'ordinamento giuridico e costituzionale del nostro Paese.

Per quanto riguarda la terza parte di questo articolo (poi passerò ad illustrare la seconda parte) che riguarda il divieto dell'uso della forza contro coloro che stanno lasciando la riunione e l'assembramento, un eventuale vostro rifiuto significherebbe implicitamente ammettere che chi si allontana da una pubblica riunione o da un assembramento a seguito di ordine di scioglimento, mentre si allontana, possa lecitamente e tranquillamente essere bastonato, colpito e che gli si possa addirittura sparare addosso.

Sembra a noi che la terza parte del nostro emendamento debba trovare senz'altro accettazione anche da parte vostra. Certo, rimane il punto centrale di questo emendamento, su cui ci può essere anche uno scontro politico. Noi ci rendiamo conto di ciò. Però uno scontro politico io lo capisco con la destra della Democrazia cristiana, che ha sempre sostenuto certe tesi, lo capisco con i settori di destra dell'altra parte, ma non lo capisco con la parte democratica della Democrazia cristiana e soprattutto non lo capisco con i compagni socialisti che nel passato, come noi, hanno sempre sostenuto, e con forza, questa nostra richiesta. Che cosa chiediamo noi con la seconda parte dell'articolo 18-bis?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Che cosa abbiamo sostenuto nel passato?

P E T R O N E . Sempre nel passato avete sostenuto insieme a noi che la polizia nelle riunioni deve intervenire disarmata.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È vero, abbiamo anche una proposta di legge.

P E T R O N E . È verissimo, allora me ne dà atto e conferma quello che ho detto. Vorrei dire di più, che questo risponde anche alla ispirazione della parte democratica della Democrazia cristiana, oltre che delle altre forze democratiche del Paese. È un punto nodale che dobbiamo sciogliere. Onorevoli colleghi, non è che noi sosteniamo con questo emendamento che se domani dovesse succedere qualche cosa di molto grave, per esempio che sia preso d'assalto il Quirinale o Palazzo Chigi o si stia tentando di prendere il potere con la forza, la polizia deve rimanere inerme; non chiediamo ciò, e ci limitiamo a sostenere che deve essere vietato dotare di armi la forza di polizia in servizio nelle pubbliche riunioni o manifestazioni. Ora, pubbliche riunioni, manifestazioni, scioperi sindacali, manifestazioni pacifiche e riconosciute, garantite dalla Costituzione in occasione di funerali, di festività, sono tutti modi di svolgersi normali e naturali del vivere civile in un Paese democratico. Perché di fronte a queste manifestazioni, che sono anche espressione di alta civiltà appunto perchè espressione di democrazia, noi dobbiamo vedere la polizia armata con i mitra, con i moschetti, con le bombe a mano e con tutto l'armamentario moderno di cui è dotata? Noi vediamo che in altri Paesi come l'Inghilterra, e del resto voi lo sapete, la polizia è disarmata anche nei servizi contro la comune criminalità. (*Interruzione del senatore Bolettieri*). Forse questa posizione sarà riveduta, non lo sappiamo. Io non mi riferisco per l'Inghilterra a quel che sarà, io mi riferisco a quello che è. È certo che in Inghilterra la polizia è disarmata, e in questa Aula se ne è parlato in altre occasioni. Noi

non possiamo ignorare che ad un certo momento il problema era quasi maturo (e lo stesso Sottosegretario socialista ci ha detto che addirittura c'è una proposta di legge dei compagni socialisti), ma poi si crearono i famosi, provocati tafferugli e scontri con gli edili romani, appunto per potere in Parlamento dichiarare che l'Italia non era ancora matura per la soluzione di tale problema. Ora, questa è un'offesa al nostro Paese: evidentemente ritenete che i lavoratori italiani sono maturi per poter pacificamente e liberamente riunirsi e manifestare, partecipare a riunioni pubbliche, scioperi, a manifestazioni democratiche. È strano, qui il Ministro dell'interno ci viene a capovolgere il discorso e ci dice: « voi non avete fiducia nella polizia ». Noi abbiamo tutta la fiducia nella polizia, però domandiamo a voi: avete fiducia nei lavoratori? Questo è il punto fondamentale. Noi riteniamo di essere un Paese avanzato, progredito, democratico, moderno e non abbiamo bisogno delle armi per rimanere sul piano delle manifestazioni pacifiche e democratiche come, del resto, la esperienza quotidiana c'insegna.

Sere fa c'è stata una grande manifestazione a Roma, forse il Sottosegretario Ceccherini era presente e testimone diretto. Appena il nostro giornale di partito è uscito in edizione straordinaria annunciando che era stata violata la neutralità della zona smilitarizzata, che l'*escalation* americana era andata oltre i limiti della tollerabilità, che si era di fronte ad un grave pericolo mondiale, vi è stata una riunione imponente e voi ne conoscete bene la portata; vi è stato un incontro di migliaia e migliaia di giovani cittadini a cinquanta metri dall'ambasciata americana. Ma non è successo niente; la gente ha parlato e ha espresso tranquillamente le proprie opinioni, i propri motivi di dissenso e di opposizione alla politica americana. Si è fatta una sfilata, una delegazione addirittura è stata inviata, come un popolo civile fa, al Governo per poter esprimere i desiderata di questi partecipanti alla manifestazione e tutto si è svolto nel migliore dei modi, in perfetta tranquillità; nulla è avvenuto che potesse mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico. E

perchè tutto si è svolto nel migliore dei modi? Perchè la polizia non è intervenuta, si è mantenuta alla larga. Quando siamo andati alla manifestazione successiva, nella stessa via Veneto, nessun atto specifico era stato compiuto, tale da autorizzare l'intervento temerario ed ingiustificato della polizia; ma questa è intervenuta ugualmente e sono avvenuti i tafferugli: non so quali siano state le conseguenze, ma certo è che vi è stata gente arrestata; si sono avuti arresti; vi sono giovani che non possono avere la libertà provvisoria perchè, *more solito*, in queste occasioni si contesta il reato di resistenza a pubblico ufficiale, con l'aggravante dell'articolo 339 (avere agito in più di 10 persone riunite) mentre si sa che di fronte a manifestazioni pubbliche e di fronte all'intervento della polizia la reazione è improvvisa e ognuno non può rispondere che della propria personale azione ed omissione. Ad onta di ciò si contesta ugualmente la citata aggravante per impedire la concessione della libertà provvisoria, perchè con l'aggravante dell'articolo 339, riguardante un numero di più di dieci persone riunite, la pena va teoricamente fino ad un massimo di quindici anni e la libertà provvisoria in tal caso non è consentita per legge. Ora, di fronte a tutto questo, io dico che bisogna avere tutto il rispetto possibile verso la polizia, ma chiedo che questa sia messa in condizioni di avere rispetto per il cittadino pacifico che si riunisce tranquillamente, che manifesta secondo i dettami della legge, che non fa niente di straordinario. Ora, a questo punto, io vorrei dire al compagno Bonafini (il quale certamente condivide le mie opinioni), che quando egli nella discussione generale ha sostenuto che i comunisti, nel presentare il proprio testo, si sono messi su un terreno utopistico, è caduto in una evidente contraddizione. Che cosa vogliamo in fondo col nostro testo? Che cosa volevamo e che cosa vogliamo con gli emendamenti che abbiamo presentato? Vogliamo una cosa semplice: la traduzione, il trasferimento in una legge di pubblica sicurezza di alcuni principi elementari e fondamentali della nostra Costituzione. Se chiedere l'attuazione e il trasferimento in una legge di elementari principi della nostra Co-

stituzione significa cadere nell'utopia, vuol dire che siamo arrivati ad un punto in cui è utopistico parlare dell'attuazione della Costituzione italiana. Debbo ritenere che questo non volesse essere il suo pensiero perciò mi sono permesso di... (*interruzione del senatore Bonafini*). Questo non può essere un motivo per giustificare la polizia, perchè questa, oltre a partecipare con quella parte che va alle pubbliche riunioni e oltre a partecipare al servizio d'ordine... (*Interruzione del senatore Bonafini*). Facciamo una altra ipotesi: immaginiamo che arrivi un personaggio straniero e che la polizia faccia da cordone e che succeda un fatto provocatorio, come lei dice. Non saranno quelli addetti in quel momento al servizio di ordine ad essere in grado, da soli, di parare simile situazione. Di solito, la polizia, oltre agli uomini che manda per il servizio d'ordine pubblico o per la presenza alle manifestazioni, ha il resto, il grosso dei suoi uomini sugli autocarri, sulle autoblindle; sono armati fino ai denti, come se si trattasse di andare ad affrontare un esercito nemico.

Questo lo vediamo anche davanti al Parlamento; voi sapete che quando vengono degli inermi cittadini, sinanche gli invalidi civili (ciechi, zoppi, con le stampelle) vediamo la sede del Parlamento italiano circondata; in tutti i vicoli vediamo autoblindle e autocarri. (*Commenti dal centro*). Sono nascosti!

Allora la polizia ha il modo e il tempo anche per poter intervenire persino con le armi, se richiesto da particolare situazione di emergenza. Non deve esserle, invece, consentito di intervenire normalmente armata a tutte le riunioni, a tutte le manifestazioni. Secondo noi è una conquista democratica che dobbiamo fare insieme, impedendo che questo avvenga, collega Bonafini; per queste cose ci siamo battuti nel passato e credo fermamente che insieme dobbiamo batterci oggi, non solo insieme a voi, ma a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della democrazia del nostro Paese, se vogliamo fare in modo che il cittadino acquisti autonoma responsabilità. Non è possibile concepire che si possa essere cittadini liberi e indipendenti quando in ogni momento della propria vita si deve rimanere sotto la tutela e la minac-

cia delle armi della pubblica sicurezza. In nome quindi della libertà e della democrazia io concludo chiedendo l'accoglimento del nostro emendamento.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, poichè si è ironizzato a torto sulla nostra proposta, mi consenta soltanto di richiamare ciò che il collega Fenoaltea scriveva nel suo disegno di legge in data 15 giugno 1963: « A coloro che per fini scopertamente politici colsero occasione dal disegno di legge n. 1206 per stracciarsi le vesti, deprecando che si volesse disarmare la polizia, va risposto che in Italia tutto quanto attiene all'ordine pubblico è da rivedere, dal reclutamento degli agenti alle retribuzioni loro assegnate, dalla educazione professionale che viene loro impartita alla considerazione del pubblico verso di essi, dalla riorganizzazione dei corpi e dei servizi alla disciplina dell'impiego della polizia giudiziaria, alla riforma della legge del 1931. Occorre che la coscienza individuale dei membri delle forze preposte all'ordine pubblico, che la qualità e l'uso dei mezzi a loro disposizione per combattere la criminalità, che l'opinione pubblica nei riguardi della polizia in genere, che il riconoscimento delle sue benemeritenze e il pari riconoscimento dei suoi difetti convergano in un costume degno di un Paese moderno e civile ».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, con l'emendamento in esame illustrato durante la discussione generale, illustrato testè dal collega Petrone, noi abbiamo voluto realizzare questi concetti, questi intendimenti, questi principi che hanno nobilitato la figura del collega Fenoaltea sia quando, nella passata legislatura, propose il disegno di legge n. 1206, sia nell'attuale legislatura quando, col disegno di legge numero 25, ha proposto ancora una volta una disciplina dell'uso delle armi da fuoco da parte delle forze di polizia.

È quindi una proposta seria, onorevoli colleghi, che non dovrebbe suscitare nè i

sorrisi, nè le ironie che leggo sul volto di alcuni di voi. È una proposta responsabile sulla quale noi intendiamo discutere e in base alla quale riaffermiamo ancora una volta che è nostro intendimento dare un contributo reale per un vero avanzamento della libertà e della democrazia nel nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , relatore. Inizio dall'emendamento relativo al mezzo acustico. Il senatore Petrone mi consenta un ravvicinamento con l'articolo 2 del disegno di legge. Giustamente in quell'articolo abbiamo eliminato la parola « veglia » che è di origine risorgimentale perchè risale a un decreto luogotenenziale del 1859. Qui il mezzo acustico costituito dalla tromba ha un sapore manzoniano e ricorda un poco la battaglia di Macchio, ma non ha più propriamente a che fare con una utilizzazione efficiente di mezzi che integrino quell'intimazione formale che i partecipanti alla pubblica riunione hanno il diritto di percepire distintamente. Questo è ciò che interessa. Quando venne istituito il sistema del triplice squillo di tromba non esistevano tutti quei mezzi acustici analoghi ma più potenti; pertanto oggi, utilizzando lo squillo di tromba, potremmo non risolvere la situazione e non raggiungere i risultati che debbono invece essere garantiti con le tre distinte intimazioni ad alta voce, percepibili ed effettuate, se possibile, mediante idoneo mezzo acustico.

A L B A R E L L O . Basta dotare la polizia di un altoparlante a *transistor*.

A J R O L D I , relatore. Dicevo appunto che migliori della tromba sono i mezzi acustici che non servono soltanto, come avveniva una volta, per richiamare l'attenzione di coloro che partecipavano alla riunione, ma anche per effettuare le tre formali intimazioni.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti relativi all'articolo 18, il senatore Petrone

tenga presente che i minimi e i massimi delle pene ivi previsti sono veramente lievi perchè si va da 12 mila a 160 mila lire e da 20 giorni ad un anno di arresto. L'aggravante che prevede l'applicazione congiunta delle pene riguarda i casi più gravi, cioè i casi limite che stanno fra la semplice infrazione e il vero e proprio reato. Un caso di resistenza squisitamente passiva che renda impossibile l'attuazione dell'intimazione da parte della polizia può costituire, per coloro che esercitano tale resistenza in modo più evidente, motivo dell'applicazione congiunta delle pene. Quindi è preferibile l'applicazione congiunta che non l'aumento dei minimi e dei massimi delle pene.

Per quanto riguarda l'aggiunta di un articolo 18-*bis* dirò al senatore Petrone che il problema delle armi è un problema molto grosso che va considerato, studiato e risolto previo sereno esame di due problemi, ai quali è già stato accennato sia dall'onorevole Ministro sia dal relatore in sede di discussione generale: l'uno riguarda l'educazione, la specializzazione e la migliore organizzazione delle forze di polizia, l'altro riguarda il senso di educazione civica di coloro che partecipano alla riunione e soprattutto di coloro che dirigono queste riunioni, perchè il legislatore non può preventivamente escludere che in queste riunioni si verifichino atti delittuosi. La polizia deve sempre essere in condizioni di ottenere l'adempimento degli ordini che dà, (si intende, degli ordini legittimamente dati).

Nel momento attuale, noi non ci troviamo nella situazione di altre Nazioni del Nord, nelle quali la polizia opera disarmata; però ricordi il senatore Petrone che, se si tocca un poliziotto inglese, prima c'era il capestro, ed ora c'è a titolo sperimentale l'ergastolo, e c'è per tutti, maggiorenni o minorenni, senza distinzioni. Vi è stata una specifica casistica al riguardo.

Io ritengo che si debba risolvere questo duplice problema, e poi si potrà anche parlare della questione delle armi. Però, come ho avuto occasione di accennare nella mia risposta in sede di discussione generale, ho creduto di dover dare atto che da tempo le forze di polizia, per istruzioni ricevute dal

Ministro dell'interno, non fanno uso delle armi nel corso di manifestazioni o di riunioni pubbliche.

Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione non può essere favorevole agli emendamenti proposti.

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Lei non può replicare.

P E T R O N E . Signor Presidente, vorrei fare un'altra proposta o una dichiarazione.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare.

P E T R O N E . In primo luogo, se la maggioranza respinge il primo emendamento all'articolo 18, io propongo un emendamento soppressivo delle parole « se possibile », perchè non si può rimanere nell'incertezza — dal momento che si è deciso di far usare il mezzo acustico — di avere o non avere sentito l'intimazione. In altri termini, il mezzo acustico deve sempre essere usato.

Seconda dichiarazione che io faccio: l'articolo 18-*quater*, che prevede l'aumento delle pene, è in relazione al 18-*bis*, nel senso che, se disarmiamo la polizia, prevediamo l'aumento delle pene per certi reati commessi in danno degli agenti disarmati. Ma se l'articolo 18-*bis* non dovesse venire accolto, noi dichiariamo di ritirare l'articolo 18-*quater*, perchè sarebbe il colmo proporre un aumento di pena, senza che fosse stato approvato l'articolo 18-*bis*.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Io sono contrario all'emendamento al primo capoverso, per le ragioni esposte dal senatore Ajroldi, che sono ragioni squisitamente tecniche. Così pure ragioni squisitamente tecniche sono quelle per cui io sono contrario anche all'emendamento tendente alla soppressione delle parole « se possibile », perchè vi

sono situazioni di fatto nelle quali effettivamente il mezzo acustico può non essere a disposizione. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

C A P O N I . Ma il manganello ce l'hanno sempre.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Normalmente si fa ricorso ai mezzi acustici. Per quanto riguarda gli altri emendamenti all'articolo 18, io sono contrario per le ragioni esposte dal relatore. Sulla questione più grossa, che riguarda l'articolo 18-*bis*, (naturalmente in correlazione con l'articolo 18-*quater*, perchè, se si respinge il primo, cade anche il secondo) io ho già risposto largamente, sia di fronte al Senato, almeno in due occasioni che ricordo ancora durante questa legislatura, sia di fronte alla Camera, spiegando perchè sono nettamente contrario ad una impostazione di questo genere. Ricordo di avere risposto anche nel corso dell'ultimo dibattito sul banditismo in Sardegna per quanto riguarda l'uso delle armi e, facendo una differenza nettissima fra il caso della delinquenza e il caso dell'assembramento, ho precisato che solo quando questo ultimo passa dallo stato di tumulto allo stato di vera e propria sommossa o di rivoluzione si può fare ricorso all'uso delle armi da fuoco.

Io ho quindi risposto molto nettamente. Vorrei ancora aggiungere una ulteriore risposta. Si parla tanto di altre Nazioni, ma dobbiamo essere espliciti. C'è una sola Nazione nel mondo in cui esista la disposizione di cui ella, senatore Petrone, si fa patrocinatore, e questa è la Nazione britannica nella quale non esiste soltanto un sistema di pene assai più rigoroso di quello previsto dall'articolo 18-*quater* — fino ad alcuni mesi fa vi era la pena di morte, ora c'è l'ergastolo, e già nel Parlamento britannico si afferma che l'ergastolo non basta, e che occorre tornare alla pena di morte — ma esistono altresì differenti condizioni di costume, di mentalità e di temperamento.

Io ho citato, senatore Petrone, quando abbiamo parlato l'ultima volta di queste cose, dei casi avvenuti proprio in Inghilterra, recentemente, per cui sono stati condannati

a morte dei rei i quali erano soltanto colpevoli di complicità in una situazione nella quale si era avuta la morte di un poliziotto. E una complicità anche piuttosto labile, perchè si trattava di un fratello maggiore, di 22-23 anni, il quale era complice in un reato di furto con un minore. (*Interruzione del senatore Albarello*). Aspetti, senatore Albarello. Mentre il maggiore si è arreso alla forza pubblica, il minore ha continuato a resistere. Il fratello, con l'altoparlante, ha cercato di convincere il minore a scendere dall'alto del terrazzo. Il minore ha sparato e ha ucciso un poliziotto. Il minore non è stato condannato proprio perchè minore, il maggiore è stato condannato alla pena di morte e gli è stata negata la grazia.

Ora, io mi domando se non sia meglio il costume e il sistema italiano di quanto non sia un sistema veramente tanto spietato, almeno nel caso specifico.

E poi dobbiamo dire un'altra cosa. Io ho visto oggi un certo titolo che mi ha fatto dispiacere, perchè si dice che il popolo italiano non è maturo per la democrazia. Io credo che il popolo italiano sia uno dei più maturi, se ci guardiamo intorno. Però dobbiamo pure fare i debiti confronti. Non si tratta neppure di maturità, si tratta di clima e di temperamento. Non voglio arrivare alla massima di Pascal il quale diceva che secondo i climi cambiano le morali, ma indubbiamente una certa influenza c'è. Vogliamo mettere il nostro temperamento mediterraneo con il temperamento, per esempio, dei popoli dei Paesi nordici, dei lapponi o dei britannici? C'è anche questo da considerare. Comunque, ripeto, si tratta di una norma che esiste in una sola Nazione del mondo; in tutte le altre...

ALBARELLO. Questo vale anche per la polizia!

TAVIANI, *Ministro dell'interno.* Sì, è vero, e in questo sono d'accordo con lei. Dicevo poc'anzi, conversando, che c'è un problema anche di questo genere, proprio per il temperamento degli uomini delle Forze armate in genere e delle forze dell'ordine in particolare.

Ma vogliamo proprio una norma che non esiste nè nella legislazione francese, nè nella legislazione belga, nè nella legislazione olandese, che non esiste nella legislazione svedese, non esiste nella legislazione sovietica, non esiste nella legislazione ungherese? Voi volete proprio portare questa norma nella legislazione italiana, volete fare proprio i pionieri? È proprio la nostra storia che non ci autorizza ad accettare questo. Sono quindi nettamente contrario a questo emendamento.

TOMASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Mi occupo, signor Presidente, dell'articolo 18-bis che vorrei dividere in tre parti distinte. La prima parte è costituita dai periodi: « La forza pubblica procede allo scioglimento sperando ogni mezzo persuasivo. Il ricorso alla coercizione fisica è ammesso soltanto in caso di resistenza con mezzi proporzionati alla situazione di fatto e sempre con rispetto della dignità e incolumità dei cittadini e dei loro beni ».

La seconda parte è la seguente: « È vietato dotare di armi le forze di polizia in servizio per le pubbliche riunioni o manifestazioni ».

La terza parte è data dall'ultima frase dell'articolo: « È vietato usare qualsiasi mezzo di coercizione fisica contro coloro che durante le operazioni di scioglimento si allontanano dal luogo della riunione ».

Sono tre previsioni distinte che a mio avviso dovrebbero essere votate separatamente, perchè l'una non esclude l'altra essendo, come ripeto, tre previsioni diverse.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Tomassini.

TOMASSINI. Per quanto attiene alle armi nelle forze di polizia, è superfluo che io esprima l'opinione mia personale e quella del mio Gruppo; non perchè noi si tema la polizia, ma perchè abbiamo constatato per

esperienza come la sola presenza della polizia armata rappresenti un fattore psicologico di eccitazione della folla, della massa che si è riunita per manifestare pacificamente.

Ricordavamo poco fa tra noi quello che pensava Giolitti negli ultimi tempi del suo governo. Egli pretendeva che la polizia fosse tenuta il più possibile lontana dalle manifestazioni, proprio per evitare che potessero verificarsi dei tumulti e che quindi venisse degradato proprio il prestigio della polizia.

Ma c'è un argomento più importante, io penso, che non deve essere trascurato dal Governo, dico dal Governo di centro-sinistra. Questo argomento riguarda il fatto che nel 1963 il senatore Fenoaltea presentò un disegno di legge che all'articolo 5 espressamente dice: « L'intervento delle forze di polizia per il mantenimento dell'ordine in occasione di pubbliche manifestazioni deve essere richiesto dal sindaco ». Quindi in questo disegno di legge, che è stato accantonato, si prevede l'intervento della polizia, ma disarmata, unicamente per mantenere l'ordine, quando sia richiesto, ma non quando ritiene di dover intervenire.

Noi quindi dobbiamo insistere sull'emendamento proposto, sia perchè questo emendamento risponde alle esigenze moderne di un popolo civile e progredito, sia perchè, come ripeto, la presenza della polizia, così come è armata, così come si presenta, può costituire un elemento di turbamento. Badate, io non dico che la polizia provochi sempre, ma per esperienza possiamo dire che la polizia molte volte non ha il comportamento che dovrebbe avere. A questo proposito il Ministro dell'interno dovrebbe anche pensare ad una formazione di quadri di personale, di uomini della polizia che abbiano per lo meno un'educazione maggiore di quella che oggi dimostrano di avere. Infatti, se è vero che si parla di cittadini che manifestano pacificamente, se è vero che voi dite che la polizia deve intervenire per mantenere l'ordine, deve usare — e lo dite nella prima parte — ogni mezzo persuasivo. Ma ditemi, in pratica, come si esplicano i mezzi persuasivi. Chi ha esperienza in queste cose sa che i mezzi persuasivi molte volte

sono mezzi provocatori che eccitano e che danno luogo poi a quei famosi reati di resistenza alla forza pubblica che, quando sono commessi da più persone, comportano addirittura una pena che arriva nel massimo a dieci anni.

Pertanto, quando voi pretendete che la polizia debba intervenire, dovete innanzitutto preparare un personale di polizia molto più progredito anche sotto il profilo dell'educazione.

Noi pertanto siamo contrari all'armamento della polizia per le ragioni già esposte ed avevamo già espresso la nostra opinione e la nostra idea sul disegno di legge Fenoaltea del 1963 quando i compagni socialisti, non essendo ancora consolidati al Governo, non avevano mai pensato di poter avallare oggi e proprio oggi una legge di pubblica sicurezza che riportasse l'armamento della polizia che loro stessi hanno sempre deprecato.

Per queste ragioni io propongo che l'articolo 18-*bis* venga votato per parti separate, cioè che venga votata prima la parte che va dalle parole « La forza pubblica » alle parole « e dei loro beni », poi la seconda parte che va dalle parole « È vietato » fino alle parole « manifestazioni » ed infine l'ultimo periodo.

P R E S I D E N T E . Metto anzitutto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato al primo capoverso dal senatore Aimoni e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Petrone, Guanti, Rendina, Passoni, Aimoni e Morvidi hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo capoverso le parole « se possibile ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è contraria.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « se possibile », presentato dal senatore Petrone e da

altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il secondo capoverso con il seguente:

« Non è punibile chi obbedendo all'ordine di scioglimento si ritira dalla riunione. Chi non ottempera all'ordine di scioglimento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda sino a lire 50 mila ».

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è già stato svolto dai presentatori e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

In via subordinata, al secondo capoverso sopprimere le parole: « nei casi più gravi le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente ».

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento è stato già illustrato dai presentatori e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Ma-

ris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

In via ulteriormente subordinata, al secondo capoverso, sostituire le parole: « le predette sanzioni possono essere applicate congiuntamente », con le altre: « le predette sanzioni possono essere aumentate ».

P R E S I D E N T E . Anche questo emendamento è già stato svolto dai presentatori e la Commissione e il Governo hanno dichiarato di non accettarlo. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante sono stati presentati tre articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo l'articolo 18, inserire i seguenti:

Art. 18-bis

La forza pubblica procede allo scioglimento sperando ogni mezzo persuasivo. Il ricorso alla coercizione fisica è ammesso soltanto in caso di resistenza con mezzi proporzionati alla situazione di fatto e sempre con rispetto della dignità e incolumità dei cittadini e dei loro beni. È vietato dotare di armi le forze di polizia in servizio per le pubbliche riunioni o manifestazioni. È vietato usare qualsiasi mezzo di coercizione fisica contro coloro che durante le operazioni di scioglimento si allontanano dal luogo della riunione.

Art. 18-ter

In occasione di pubbliche riunioni è vietato l'intervento, salvo che per servizio di onore, di forze che non siano per funzione istituzionale di pubblica sicurezza.

Art. 18-quater

Quando uno dei reati previsti dagli articoli 575 e 582 — in relazione agli articoli 581, 583, 584 e 605, primo comma — del codice penale, è commesso contro persona comunque preposta alla sicurezza pubblica, nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni o del servizio in pubbliche riunioni, le pene sono aumentate.

P R E S I D E N T E . Anche questi articoli aggiuntivi sono stati illustrati dai proponenti e la Commissione il Governo hanno dichiarato di non accettarli. Passeremo pertanto alla loro votazione. Per l'articolo 18-bis il senatore Tomassini ha chiesto la votazione per parti separate. Metto pertanto ai voti la prima parte fino alle parole: « e dei loro beni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda parte dalle parole: « È vietato dotare » a « o manifestazioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ultima parte dalle parole: « È vietato usare » fino alla fine. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'ultima parte dell'articolo 18-bis è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 18-ter. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'articolo 18-quater.

P E T R O N E . Ritiriamo questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'articolo 19. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Art. 19.

L'articolo 25 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie, pratiche religiose, processioni ecclesastiche o civili in luogo pubblico deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore o al dirigente l'ufficio distaccato di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a 160.000 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

« Nei casi urgenti e in occasione di scioperi o di agitazioni sindacali, si applicano le norme previste per le riunioni d'urgenza in luogo pubblico ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O . L'articolo 19 riguarda l'ipotesi di manifestazioni in luogo pubblico, vale a dire il corteo, mentre l'articolo 14 riguarda la disciplina delle riunioni in luogo pubblico, vale a dire il comizio. Ora, mentre per la riunione in luogo pubblico la legge prevede l'ipotesi dell'urgenza, per il corteo questa ipotesi non viene fatta, men-

tre oggettivamente si verifica, come per la riunione in luogo pubblico, anche per il corteo, l'ipotesi di urgenza. Il corteo, si è detto poco fa, lo ha detto il senatore Ajroldi e quindi ci possiamo giurare, si verifica anche in occasione di scioperi.

Il diritto di sciopero si esercita non soltanto con l'astensione dal lavoro, ma con manifestazioni in luogo pubblico, sia come comizio, sia come cortei. Ora, è chiaro che se si deve effettuare un corteo in occasione di uno sciopero, non può essere osservato il termine di preavviso di tre giorni. Noi diciamo quindi che la manifestazione pubblica che viene fatta in occasione di uno sciopero deve essere assoggettata alla disciplina dei casi urgenti. In sostanza, signor Presidente ed onorevole Taviani, noi chiediamo che venga prevista l'urgenza e quindi l'abbreviazione del termine anche per il corteo, e che venga riconosciuto che quando un corteo avviene in occasione di uno sciopero, si applica la disciplina della manifestazione urgente, cioè a dire il termine abbreviato.

Io credo che su questo punto ci si possa intendere, perchè non riesco a capire come si preveda l'ipotesi di urgenza in relazione al comizio e non si preveda la stessa ipotesi in relazione al corteo. Insisto nel richiamare l'attenzione, se è possibile, dell'Assemblea sul caso particolarmente delicato, perchè gran parte dei conflitti con la polizia, gran parte degli incidenti luttuosi e dolorosi avvengono proprio per lo svolgimento del corteo senza preavviso, quando il corteo avviene per ragioni oggettivamente urgenti. Disciplinare questo caso, applicare al corteo anche l'ipotesi dell'urgenza vuol dire evitare gran parte delle occasioni che determinano conflitti con la forza pubblica, conflitti che tutti noi vogliamo evitare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione ritiene che nel secondo capoverso dell'articolo 14, che è stato già approvato, ci siano

tutti gli elementi necessari per stabilire, caso per caso, se si tratti o meno di una riunione d'urgenza. Infatti, non è detto che per il fatto che sia stato proclamato uno sciopero sia necessariamente urgente anche il corteo o la riunione pubblica ad esso eventualmente connessa; direi anzi che di solito l'urgenza non c'è, perchè gli scioperi sono il seguito di agitazioni pregresse da tempo, per cui c'è tutta la possibilità e il tempo per preparare e preannunciare la pubblica riunione.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Io ritengo che la sostanza di questo emendamento sia compresa nel secondo comma dell'articolo 14 quando dice: « Il termine predetto può, per ragioni di urgenza e a richiesta dei promotori, essere abbreviato ». Cioè quando si tratta di uno sciopero dichiarato all'ultimo momento o altro, è chiaro che vale il secondo comma — e questo può anche essere scritto a verbale come spirito della legge — dell'articolo 14. Per quanto poi concerne l'osservazione fatta dal senatore Gianquinto, cioè che in questa occasione sono avvenuti più spesso incidenti, non è affatto così. Gli incidenti semmai avvengono per il picchettaggio, non per le riunioni od altro. Nessuna legislazione del mondo è riuscita a codificare il problema del picchettaggio e non credo che sia codificabile perchè non si tratta di un diritto, ma di una facoltà. Quindi ritengo che la parte valida della proposta del senatore Gianquinto è già compresa nel secondo comma dell'articolo 14.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Gianquinto, insiste nell'emendamento?

G I A N Q U I N T O . L'articolo 14 riguarda la riunione in luogo pubblico, cioè un'ipotesi diversa da quella contenuta nell'articolo 19; allora bisogna emendarlo, bisogna chiarirlo ...

T A V I A N I, *Ministro dell'interno*. Per le riunioni c'è l'articolo 14; per il corteo sono contrario. È chiaro che, evidentemente, si pongono dei problemi che sono ben diversi da quelli della riunione.

G I A N Q U I N T O. Quindi lei nega che un corteo possa svolgersi in una situazione di urgenza!

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

A J R O L D I, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

A J R O L D I, *relatore*. Signor Presidente, in questo articolo si parla di cerimonie, processioni ecclesiastiche e civili. Quelle civili, più che processioni, mi sembra si debbano denominare cortei.

P R E S I D E N T E. Senatore Ajroldi, nel termine « processione » è insito anche il concetto di corteo.

Metto ai voti l'articolo 19. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Art. 20.

L'articolo 26 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi indicati nel terzo comma dell'articolo 18, le manifestazioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere la osservanza di determinate modalità di tem-

po e di luogo dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima, salvo che le ragioni che determinano il provvedimento si manifestino dopo tale termine.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente ».

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 26 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

“ Il Questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi e con le modalità indicati nel secondo comma dell'articolo 18, le manifestazioni indicate nell'articolo precedente.

Il divieto è impugnabile a norma del terzo comma dell'articolo 18.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni dei precedenti articoli ” ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Gianquinto ha facoltà di illustrare questo emendamento.

G I A N Q U I N T O. Il nostro emendamento all'articolo 20 dice: « Il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può vietare, per i motivi e con le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo 18 le manifestazioni indicate nell'articolo precedente ». Si prevede, quindi, un'assimilazione della disciplina del corteo a quella delle riunioni in luogo pubblico come l'avevamo proposta noi, sia come termine di preavviso, sia come modalità di divieto, sia come impugnazione, cioè a dire una norma che assimila i cortei alla disciplina che noi avevamo proposta per i comizi e che è stata respinta.

Ritengo, quindi, che il nostro emendamento sia precluso.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 20. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 21. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Art. 21.

Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Il questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può prescrivere speciali cautele ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è soppresso ».

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA e D'ANGELOSANTE;

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

" Il Questore, per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, può prescrivere speciali cautele per la esecuzione di trasporti funebri " ».

PACE, NENCIONI, FRANZA, PINNA,
BASILE, e MAGGIO.

P R E S I D E N T E . Il senatore Morvidi ha facoltà di illustrare l'emendamento da lui presentato.

M O R V I D I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il capoverso dell'articolo 27 del testo unico dice: « Il questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne, ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini ». Come voi vedete, l'argomento ha una certa specialità e forse per questa specialità oso sperare che, come già stamane per altre ragioni, mi si venga incontro e si accetti la soppressione dell'articolo 27 del testo unico.

Io non vorrei adesso scomodare la memoria di Benedetto Croce, perchè sembrerebbe una mancanza di riguardo. Però Benedetto Croce diceva: « Io a certe cose non ci credo, ma non mi costa niente fare i debiti sconti per evitare che eventualmente qualche cosa mi capiti addosso ». Ora, qual è la forma solenne tale per cui il questore può vietare il trasporto funebre?

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Senatore Morvidi, per quanto riguarda l'accoglimento del divieto della forma solenne, non ho niente in contrario, però le « speciali cautele » vorrei che rimanessero per delle ragioni non generali, di tutto il Paese, ma particolari, cioè di particolari zone, regioni, eccetera.

L'emendamento del senatore Pace: « Il questore, per comprovati motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, può prescrivere speciali cautele per l'esecuzione di trasporti funebri » mi, sembra accettabile, e se il Senato accoglierà tale formula io non avrei niente in contrario a togliere « che il trasporto funebre avvenga in forma solenne... ». Ma la dizione: « può prescrivere speciali cautele » vorrei che rimanesse perchè involge problemi di carattere locale e quindi pregherei il Senato di mantenerla.

M O R V I D I . In tal modo il questore non può vietare ma, solo, in casi particolari e con un provvedimento motivato — che può essere motivato anche per ragioni generali, locali, come sono quelle dell'Alto

Adige — può stabilire delle speciali formalità.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Io non ho parlato dell'Alto Adige, ho generalizzato. Ci possono essere delle particolari situazioni locali anche in altre regioni, che possono richiedere speciali cautele. Perciò, io desidererei che restassero le « speciali cautele », mentre la « forma solenne » possiamo abolirla. Io accetterei, cioè, l'emendamento del senatore Pace.

PRESIDENTE. Senatore Morvidi, insiste nell'emendamento?

MORVIDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

NENCIONI. Mi sembra che l'emendamento che abbiamo proposto risponda a determinate esigenze e risponda anche ad una certa logica della legge stessa.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

AJROLDI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Come ho già detto, anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Pace, Nencioni ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

PRESIDENTE. Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

ZANNINI, *Segretario*:

CIPOLLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per conoscere quali misure urgenti e di prospettiva intende adottare per venire incontro alle esigenze dei pescatori, dei marittimi, dei portuali, degli operatori economici interessati al normale funzionamento ed allo sviluppo del porto di Sciacca Terme.

Detto porto risulta oggi:

« pericoloso » per i pescherecci e per gli altri natanti come è provato dai ripetuti sinistri provocati specie nel periodo invernale dai venti di traversia di libeccio e di scirocco, specie a causa del mancato completamento del molo di levante previsto dal piano regolatore del 1960;

« insufficiente » a contenere il naviglio peschereccio in aumento sia per quanto riguarda il numero delle unità sia per quanto riguarda il tonnellaggio;

« inidoneo » ad assicurare uno sbocco alle attività industriali e commerciali della città e della zona con grave pregiudizio dell'intera economia ed in particolare dei lavoratori portuali e dei trasportatori;

« inadatto » a garantire un ordinato sviluppo di cantieri ed officine di riparazione e di costruzione esistenti nell'area portuale;

« del tutto sprovvisto » di ogni attrezzatura atta ad accogliere il turismo nautico oggi in sviluppo.

Ciò posto l'interpellante chiede al Ministro se non ritenga opportuno provvedere:

1) a finanziare ed appaltare il completamento totale del molo di levante previsto dal piano regolatore del 1960;

2) a far predisporre dai competenti organi tecnici, previa consultazione delle categorie interessate, un nuovo piano regolatore che preveda una migliore difesa esterna dei venti di traversia specialmente di scirocco, nonchè l'utilizzazione di entrambi i bacini interni del porto di Sciacca, con la costruzione di una nuova darsena peschereccia, di attrezzature adatte al turismo nautico, di una banchina, per l'attracco di naviglio commerciale con fondali di almeno sei metri, e con la predisposizione di un'ampia zona fornita di scali di alaggio da mettere a disposizione dei cantieri e delle officine di costruzione e riparazioni del naviglio peschereccio, commerciale e da diporto. (617)

VALENZI, SALATI, PALERMO, MENCAGLIA, BARTESAGHI, ROFFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Considerata la gravità della situazione internazionale, che ha la sua prima e massima causa nella aggressione statunitense contro il Vietnam, e che è ulteriormente precipitata per l'esplosione di uno stato di minacciosa tensione nel Medio Oriente;

considerato che il nostro Paese è vitalmente interessato al ristabilimento della pace nel mondo intero e particolarmente alla sua conservazione nel bacino mediterraneo,

gli interpellanti chiedono che il Governo informi esaurientemente il Parlamento sulle sue valutazioni in ordine alla crisi, sulla linea che intende seguire per promuoverne una valida soluzione, la quale non può prescindere dalla esigenza che nessuna parte del territorio nazionale e nessuna installazione militare su di esso esistente vengano da chiunque utilizzate per una qualunque

azione di interferenza nello sviluppo degli avvenimenti. (618)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

Z A N N I N I , *Segretario:*

TRIMARCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quali iniziative intende dar corso, quale Presidente dell'ANAS, in relazione alla proposta, avanzata dal Consiglio di amministrazione della Azienda, per la soluzione del problema della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina. (1874)

GIGLIOTTI, MACCARRONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie diffuse anche dalla stampa secondo cui gli organi competenti si appresterebbero a nominare certo signor Pompei, ex-federale del MSI di Roma, a Presidente degli Ospedali riuniti della Capitale;

se in considerazione della viva avversione manifestata dall'opinione pubblica romana nonchè del particolare significato della carica che si intende attribuire al Pompei, non ritenga opportuno negare il suo assenso. (1875)

MONNI, MESSERI, MICARA, BATTISTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere:

i risultati, in sede internazionale, della azione del Governo, intesa ad esprimere la viva preoccupazione — unanimemente avvertita, in tutti gli ambienti e ad ogni livello, nel nostro Paese — per i provvedimenti adottati dalla Repubblica Araba Unita nei confronti dello Stato di Israele, la cui esistenza — tenacemente e democraticamente consolidata da un popolo che, nell'ultimo conflitto, è stato vittima di atrocità inaudite nella storia del genere umano — sembra mi-

nacciata dall'incalzare delle misure, unilateralmente ed inopinatamente disposte dal Governo del Cairo;

quali passi il Governo italiano abbia compiuto, di fronte alla notifica della chiusura degli Stretti di Tiran alle navi israeliane ed a quelle di altra nazionalità, destinate nei porti di Israele: chiusura che opera il blocco del Golfo di Aqaba — oggi esercitato dalle Forze armate della Repubblica Araba Unita — in evidente contrasto con lo spirito delle deliberazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del novembre 1956, e della Convenzione di Ginevra sul mare territoriale del 29 aprile 1958, ed in manifesta violazione del principio della libertà dei mari, sancito dal diritto delle genti e generalmente acquisito nella tradizione della civile convivenza tra le Nazioni;

in quali sedi internazionali il Governo italiano abbia svolto, o si riservi di svolgere, la sua azione diplomatica, ai fini della prevenzione di un conflitto che, alterando un equilibrio faticosamente raggiunto, potrebbe divampare in tutto il Medio Oriente, con conseguenze gravissime per la pace del mondo. (1876)

PIOVANO, VERGANI, MARIS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere a seguito di quanto segnalato dalla stampa circa la rovinosa amministrazione del complesso termale di Salice Terme, e perchè precisi in particolare:

le ragioni che hanno indotto lo Stato a rilevare, a un prezzo superiore al valore reale e alle offerte dei privati, una azienda invecchiata e disestata;

l'elenco dettagliato degli investimenti forniti dallo Stato all'Ente di Salice per opere che, perfino da parte di partiti governativi, sono state definite « del tutto inutili o comunque non coerenti con gli indirizzi del termalismo sociale che Governo e Parlamento hanno affidato all'Ente, mentre gli impianti termali sono del tutto precari »;

perchè non viene data pubblicità in modo analitico e dettagliato ai bilanci dell'Ente;

come si intendano perseguire i responsabili di « iniziative » quali lo scempio del parco, la speculazione edilizia sui terreni collinari circostanti, la costruzione (in una depressione prossima al torrente Staffora) di un nuovo albergo, in cui per soli 120 posti letto sarebbero stati profusi 1.200 milioni;

a chi debba essere addebitata la pensata della cosiddetta « Club House », meglio conosciuta come « Salsa di pomodoro » (un ritrovo per cosiddetti « aristocratici », che pare sia costato quasi 120 milioni, e la cui più autentica notorietà è legata alla irruzione di polizia, che nella notte del 27 agosto 1966 vi soprese una quarantina di persone intente al gioco d'azzardo);

quali merci abbiano trasportato, e a chi, gli automezzi dell'Ente nei loro viaggi a Genova;

se dei Consigli di amministrazione costituiti nel remoto e recente passato abbiano mai fatto parte persone che avessero, oltre che l'appoggio dei gruppi di potere governativi, anche un minimo di competenza in fatto di amministrazione di complessi termali;

di quali e quante indennità, gettoni di presenza e vantaggi vari godano le suddette persone;

per quali motivi sia stata dichiarata fallita la società che gestiva gli impianti, e in che stato di manutenzione si trovino oggi i medesimi;

quante volte all'anno venga cambiata l'acqua della piscina;

che cosa si intende fare per tutelare gli interessi degli albergatori e dei cittadini tutti di Salice, giustamente allarmati per un andazzo che allontana sempre più i villeggianti e i mutuati bisognosi di cure, che non sono certo attirati da manifestazioni pseudoculturali e da « premi » improntati a carnevalesco provincialismo, in cui può trovarsi a suo agio solo una ristretta élite di professionisti della « dolce vita »;

se su tutte queste questioni, data la riconosciuta inefficacia dei controlli amministrativi, non sia il caso di promuovere una inchiesta parlamentare. (1877)

PIOVANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per cui è stato arrestato il dott. Sergio Pistone, che partecipava ad una manifestazione indetta dal Movimento federalista in occasione del « vertice europeo » di Roma. Se tali motivi, come pare, sono di lieve o di nessuna entità, se ne chiede l'immediato rilascio. (1878)

LIMONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dell'attività che viene svolgendo il sedicente « Istituto di insegnamento per corrispondenza » denominato « Accademia » s.r.l., con sede in via Diomede Marvasi n. 12, Roma.

Risulta infatti che agenti del su menzionato Istituto, operando specialmente nelle campagne, in ambienti ingenui e fra persone semplici, impegnano, con contratti firmati anche dai genitori, giovani sprovvisti di titoli di studio ad iscriversi a pseudo-corsi di istruzione e, con la lusinga di facile conseguimento dei titoli di studio, a versare mensilmente somme di diversa entità, ma comunque sempre assai gravose per le modeste finanze delle famiglie circonvolute.

L'interrogante chiede altresì al Ministro se non ritenga doveroso l'intervento dei pubblici poteri per tutelare il buon nome delle iniziative didattiche, sia pubbliche che private, nonchè per difendere i cittadini dagli abili raggiri di profittatori del bisogno di istruzione che affligge molti settori e ceti della nostra società. (1879)

ALBARELLO, SCHIAVETTI, LUSSU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se intende riferire al Senato sull'atteggiamento scelto dal Governo di fronte all'aggravarsi della situazione politica e militare nel Medio Oriente e sulle precauzioni prese affinché il nostro Paese non venga coinvolto in iniziative che possano rendere esplosiva la crisi in atto. (1880)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MAIER. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i criteri con i quali sono stati assegnati alle Camere di commercio i fondi di cui allo stanziamento di lire 500 milioni, previsti dall'articolo 45 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, destinati alla erogazione di sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate dalla alluvione dell'autunno 1966.

Risulta che alla Camera di commercio di Firenze è stata assegnata a tale scopo (ministeriale n. 461510 del 10 maggio 1967) la somma di soli 48.000.000, ed è pertanto evidente lo squilibrio fra il fondo statale (lire 500 milioni) e la parte messa a disposizione della provincia di Firenze nella quale si trova il 50 per cento delle imprese artigiane sinistrate di tutto il territorio nazionale.

Ritiene l'interrogante, e ne attende conferma, che l'assegnazione suddetta sia da considerare semplicemente un primo acconto, sia per i motivi già indicati, sia perchè verrebbe altrimenti disatteso, per l'esiguità del sussidio, il principio ispiratore della norma, che fu quello di incentivare la ripresa delle attività artigiane che in una provincia, come quella di Firenze, hanno un peso rilevante nella economia generale. (6336)

MORINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso gli organi competenti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti perchè predispongano un programma organico di iniziative per facilitare l'accesso alla proprietà della casa di abitazione dei giornalisti regolarmente iscritti negli albi professionali.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se non ritenga opportuno di promuovere i provvedimenti necessari affinché l'INPGI

sia autorizzato ad amministrare in proprio i fondi che esso attualmente riscuote dai giornalisti per conto della GESCAL, mentre, per disposizioni statutarie, esso Istituto dovrebbe provvedere a costruire case da cedere a riscatto o in altra forma ai giornalisti che ne facciano richiesta.

Chiede, infine, l'interrogante se non ritenga opportuno che l'Istituto sia autorizzato a concedere a riscatto le case di abitazione attualmente cedute in affitto ai giornalisti iscritti negli albi professionali, eliminando la condizione sinora posta per questa operazione e consistente nel fatto che secondo le disposizioni vigenti le case da cedere a riscatto devono essere state costruite con i fondi dello Stato. (6337)

CIPOLLA. — *Al Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) quali provvedimenti erano stati adottati per garantire la sicurezza sul lavoro del cantiere edile di via Carlo Marx a Sciacca dove il 29 maggio 1967 si è verificato il tragico franamento che ha causato la morte di due operai Lorenzo Taormina e Filippo Inzerillo e il ferimento di altri tre;

2) quali misure sono state prese dopo il tragico evento per accertare e colpire le responsabilità del disastro;

3) quali interventi a favore delle famiglie delle vittime sono stati già predisposti. (6338)

LUSSU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Sul programma di sviluppo dell'industria mineraria in Sardegna, già deliberato dall'Amministrazione dell'AMMI e approvato dal Ministro delle partecipazioni statali.

Per conoscere se il Governo non ritenga indispensabile la realizzazione urgente di tale programma.

Procrastinandola, la chiusura delle miniere farebbe maggiormente pesare sull'Erario l'acuirsi della crisi sociale in un'altra vasta zona dell'isola, e suggerirebbe altre straordinarie spedizioni di polizia, i cui vantaggi si

possono facilmente valutare sin da oggi. (6339)

ROVERE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi per cui ad oltre sei mesi dall'emanazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, il Ministero dell'agricoltura, di concerto con quello del tesoro, non abbia ancora emesso il decreto interministeriale previsto dall'articolo 11 di detto decreto-legge, dal momento che il Comitato interministeriale dei prezzi, con suo provvedimento n. 1153 del 23 novembre 1966, ha stabilito la misura dell'indennizzo dovuto alle scorte di olio di oliva esistenti alla data del 9 novembre 1966. (6340)

MAMMUCARI, BUFALINI. — *Al Ministro senza portafoglio per la ricerca scientifica.* — Per conoscere se, di fronte alle ripetute e unanimi manifestazioni di malcontento e di protesta dei ricercatori scientifici, determinate dalla difficile e alle volte drammatica situazione in cui versano i lavoratori della scienza a causa di una non ancora definita politica della ricerca e della conseguente non definita classificazione della categoria in parola,

non si intenda provvedere, anche nel quadro dell'attuazione della programmazione nazionale, alla « sistemazione » giuridica, contrattuale, normativa, retributiva, dei ricercatori, al fine di eliminare una delle cause principali che inducono i nostri « cervelli » scientifici ad emigrare o, peggio ancora, a preferire altre attività a quella per la quale hanno studiato ed intellettualmente sofferto. (6341)

CATALDO, ROVERE, VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, facendo seguito a precedente interrogazione da loro presentata al Ministro dell'agricoltura in tema di provvedimenti delegati di cui all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulla riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e sperimentazione in agricoltura fin dal 2 febbraio 1967

e rimasta tutt'oggi senza esito, chiedono di conoscere se risponde a verità che, nello schema di disegno di legge approntato per la costituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, nella relazione esplicativa, è detto che alle stazioni sperimentali del Ministero dell'agricoltura, opportunamente riformate, spetterebbe « il compito di fornire alle imprese agricole un servizio di assistenza tecnica efficiente con il supporto di una sperimentazione *in loco* ».

Poichè l'approntamento dello schema suddetto è posteriore all'approvazione dell'articolo 3 della sopra citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, e poichè in tale articolo, contenente la delega al Governo per l'emanazione di provvedimenti diretti alla riorganizzazione delle stazioni sperimentali, si parla solo di « ricerca e sperimentazione in agricoltura », quali compiti da affidare ai nuovi istituti di cui trattasi, ma non di sviluppo e assistenza tecnici, si domanda come il Governo spiega il contrasto tra lo schema suddetto ed il provvedimento delegante citato e se non sia intenzione del Governo di rendere, di fatto, vana la volontà espressa dal Parlamento — e del resto il ritardo nell'emanazione dei citati provvedimenti delegati avvalorano questo sospetto — e di declassare gli istituti stessi a semplici organismi di prevalente assistenza tecnica con un salto di qualità che farebbe fallire lo scopo principale della prevista riorganizzazione e cioè lo scopo di fornire il Paese di strumenti di studio e di ricerca puramente e squisitamente scientifici per il progresso dell'agricoltura. (6342)

RUSSO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è informato del disagio procurato dai nuovi orari ferroviari ai viaggiatori sulla tratta Bari-Lecce in seguito alla soppressione del treno 155 in partenza da Bari alle ore 12,05.

Poichè dalle ore 11,18 alle 14,16 operai, studenti e professionisti restano privi di un mezzo che li riconduca dal capoluogo alle loro sedi, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non crede di ripristinare il locale Bari-Fasano. (6343)

BATTAGLIA, ROVERE, VERONESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le motivazioni per le quali, in occasione del vertice europeo tenutosi in Roma, autorità di Pubblica sicurezza hanno ritenuto doveroso fermare per più ore una quarantina di persone appartenenti al Movimento federalista europeo che intendevano solamente esprimere, in maniera pubblica, le loro convinzioni della urgente ed improrogabile necessità di realizzare, in modo concreto la integrazione europea.

Quanto sopra con particolare riferimento al fatto:

che tutte le persone fermate erano risultate disarmate e prive di qualsiasi oggetto di disturbo;

che la pretesa circostanza di avere trovato nella sede del Movimento federalista europeo un candelotto fumogeno, che venne ritenuto di proprietà del dott. Sergio Pistone di Torino, ben conosciuto per avere già regolarmente consegnato ai Capi di Stato della Francia e del nostro Paese, in occasione dell'apertura del Traforo del Monte Bianco, un messaggio federalista, non può ritenersi valida motivazione per quanto accaduto;

che contemporaneamente veniva liberamente effettuata altra dimostrazione da parte di giovani di diverso colore politico a favore dell'Europa delle Patrie. (6344)

CONTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se risponde a verità che:

1) nell'ufficio poste ferrovia di Foggia, il personale, o parte di esso, non può godere regolarmente dei riposi settimanali, tanto che questi vengono accumulati a decine e che i lavoratori interessati sono costretti a chiedere di usufruirne in unica soluzione;

2) nel detto ufficio le mansioni vengono affidate senza tener conto nè del grado nè dell'anzianità, ma solo sulla base del giudizio discriminatorio del dirigente; discriminazioni irragionevoli si verificherebbero anche nella concessione dei riposi infrasettimanali, concessi senza tener conto delle disposizioni vigenti;

3) negli uffici dipendenti della Direzione provinciale di Foggia non viene rispettata la anzianità nell'applicazione ai servizi, come dimostrerebbe il fatto che molti assunti da poco tempo, idonei come fattorini telegrafici, sono stati sistemati negli uffici di corrispondenza e pacchi e di poste ferrovia ai servizi interni;

4) viene costretto al recapito della corrispondenza personale non idoneo e con nessuna conoscenza della toponomastica cittadina, con conseguente grave disservizio e disagio dell'utenza, malgrado la buona volontà degli addetti;

5) si verificherebbero trasferimenti contro le norme da un ufficio all'altro, per discriminazioni di carattere sindacale e per favoritismi.

Nel caso che l'oggetto di tutte o di parte delle domande proposte risponda a verità, l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Ministro ed in particolare se intenda dare corso al trasferimento del signor Losito, a suo tempo disposto, e poi misteriosamente sospeso. (6345)

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 1º giugno 1967

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 1º giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. Discussione dei disegni di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Estradizione per i delitti di genocidio (1376-bis) (*In prima deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1965; dal Senato, nella seduta del 12 ottobre 1966.*

In seconda deliberazione: approvato dalla Camera dei deputati, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nella seduta del 26 gennaio 1967).

III. votazione del disegno di legge:

Deputati MAZZONI ed altri; GITTI ed altri; PENNACCHINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. BOSCO. — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

V. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 80*).

VI. Discussione dei disegni di legge:

1. TERRACINI e SPEZZANO. — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. VENTURI e ZENTI. — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 20,40).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari

ARTOM: Concessione di prestiti agevolati ai dipendenti statali danneggiati dalle alluvioni (5458); Conservazione del paesaggio in Versilia (5881); Liquidazione dei contributi a fondo perduto per le famiglie alluvionate (6100)	Pag. 34242, 34243
BASILE: Corresponsione al personale dell'Amministrazione finanziaria del premio versato dalla RAI (4772)	34244
BERGAMASCO, VERONESI, TRIMARCHI, BONALDI: Restauro della tomba di Luigi Carlo Farini (5181)	34244
CANZIANI: Trasferimento da Milano del centro Enel di progettazioni idroelettriche (6062)	34245
CHIARIELLO: Sistemazione della zona turistico-sportiva del lago Patria (5703)	34245
D'ANDREA: Sistema seguito nell'intimazione di pagamenti da parte dell'Ufficio del registro di Roma (6087)	34246
D'ERRICO: Limitazione al dilagare delle manifestazioni musicali e dei festival (5742)	34247
DI PRISCO, TOMASSINI, MASCIARE: Licenziamento di membri della Commissione interna effettuato dall'Azienda centrale del latte di Roma (5883)	34248
FANELLI: Potenziamento dell'illuminazione pubblica nel comune di Vallecorsa (Frosinone) (6095); Approvazione dell'organico dell'Amministrazione provinciale di Frosinone (6097)	34248, 34249
GIANCANE: Procedimento giudiziario a carico del direttore provinciale delle poste di Reggio Calabria (6181)	34249
GIORGI: Sistemazione degli esattori dell'Enel (6038)	34250
GUANTI: Provincializzazione della strada Val d'Agri (5540)	34251
KUNTZE, CONTE: Gravi danni provocati dalle avversità atmosferiche alle colture nel comune di Sansevero (Foggia) (6065)	34251
MACCARRONE: Convalida della nomina del consiglio direttivo dell'Associazione provinciale	
mutilati del lavoro di Pisa (5589); Provvidenze per le aziende commerciali di Pisa situate nella fossa del ponte Solferino (5595)	Pag. 34252
MAMMUCARI: Funzionamento del Consorzio strade vicinali di Moricone (Roma) (6080)	34253
MAMMUCARI, GIGLIOTTI, COMPAGNONI, LEVI, MORVIDI, BUFALINI, PERNA: Licenziamenti e riduzione dell'orario di lavoro nei complessi industriali del Lazio (4304)	34253
MAMMUCARI, MORVIDI: Denunce sporte nei confronti dei sindaci di Arcinazzo Romano e di Mandela (6082)	34255
MONTINI: Raccomandazione del Consiglio di Europa relativa alla Convenzione sui diritti dell'uomo (5855)	34255
MORVIDI: Erogazione del « premio RAI » al personale delle tasse (4678); Sistemazione del piano carrabile di via Zara in Viterbo (5821)	34256
PACE: Stipula dei contratti di vendita con gli assegnatari degli alloggi popolari di Francavilla a Mare (5013)	34257
PIASENTI: Estradizione dal Brasile del criminale nazista Franz Paul Stangl (6162)	34257
PICARDO: Posizione giuridica degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili (5783)	34258
PINNA: Pagamento dei contributi integrativi comunitari del prezzo dell'olio d'oliva ai produttori (6039)	34259
PIOVANO, BRAMBILLA, VERGANI: Incidenti verificatisi nell'azienda Paranova di Garlasco (5527)	34259
PIRASTU: Rinnovo dei consigli comunali di Quartu e Domusnovas (Cagliari) (6115)	34260
PREZIOSI: Emissioni supplementari di francobolli commemorativi (6158)	34260
RENDINA: Gestione commissariale del Patronato scolastico di Santa Maria Capua Vetere (5920)	34260
RODA: Normalizzazione degli organi dirigenti dell'Ente della cellulosa (6220)	34261

ROMANO: Sistemazione degli insegnanti di materie tecnico-commerciali (6015); Assegnazione di Libero Signorile alla categoria speciale di segnalatore (6089) . . . Pag. 34261

SCOTTI, MONTAGNANI MARELLI, BRAMBILLA: Soppressione del centro milanese progettazioni idroelettriche dell'Enel (5952) . . . 34262

VERONESI: Criteri adottati nelle nomine dei presidenti degli Enti provinciali del turismo (4332); Stato dei lavori di alcuni tronchi stradali nelle provincie di Bologna e Ferrara (4557); Riapertura dell'Ufficio dei registri immobiliari di Firenze (5749) . . 34263
34268, 34269

ANDREOTTI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* . . 34245 e passim

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . 34242 e passim

CORONA, *Ministro del turismo e dello spettacolo* . . . 34246, 34247, 34263

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 34243
e passim

GUI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 34242
e passim

LUPIS, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . 34255, 34257

MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici* . . . 34251
34257, 34268

PRETI, *Ministro delle finanze* . . 34244 e passim

RESTIVO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste* . . . 34252, 34259

SPAGNOLLI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* . . . 34249, 34260

TREMELLONI, *Ministro della difesa* . . . 34261

ARTOM. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvidenze intenda adottare il Governo per venire incontro ai dipendenti statali delle varie amministrazioni danneggiati dalle recenti alluvioni e se non creda opportuno disporre perchè prestiti eccezionalmente agevolati, ove del caso senza interessi, siano concessi dallo Stato, dall'ENPAS, da altri Enti od Istituti ai dipendenti che abbiano subito distruzione dei loro beni. (5458)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del tesoro.

Con i decreti-legge 9 novembre 1966, numero 914, e 19 novembre 1966, n. 976, convertiti con modificazioni, rispettivamente, nelle leggi n. 1141 e n. 1142 del 23 dicembre 1966, sono stati disposti interventi e provvidenze di varia natura in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle recenti

alluvioni e mareggiate. Tali interventi e provvidenze riguardano ovviamente tutte le persone rimaste danneggiate dagli eventi calamitosi e quindi anche i dipendenti statali.

Ciò premesso, si fa presente che la richiesta di concessione di prestiti agevolati ai predetti dipendenti da parte dell'ENPAS non può trovare accoglimento in quanto la gestione creditizia dello stesso Ente presenta una situazione fortemente appesantita per effetto della dilatazione delle domande di prestito notevolmente aumentate a seguito dell'intervenuta legge sul congelamento degli stipendi.

Per quanto attiene ad eventuali altre agevolazioni nel campo creditizio a favore degli stessi dipendenti statali, si fa presente che la materia trova la propria disciplina in una specifica normativa per la cui deroga o modifica occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

ARTOM. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali misure intenda prendere per garantire la conservazione a verde della pineta « La Versiliana », a Marina di Pietrasanta, grande oasi di verde nella costa della Versilia, vincolata a tale destinazione fin dal 1775, compresa oggi nel piano paesistico della zona (decreto ministeriale 25 luglio 1960), per i due terzi della quale è stato concesso al proprietario la lottizzazione, sia pure sottoponendola a particolari condizioni, che non sembrano però sufficienti a garantire la conservazione di una fra le nostre più rilevanti bellezze paesistiche. (5881)

RISPOSTA. — Il provvedimento di approvazione del progetto della lottizzazione della pineta « La Versiliana » fu emesso in data 7 giugno 1958.

Le caratteristiche con cui la lottizzazione fu approvata sono state poi inserite nel piano territoriale paesistico di Marina di Pietrasanta, approvato con decreto ministeriale 25 luglio 1960.

Al riguardo si fa presente che l'intero complesso della tenuta « La Versiliana » avrà destinazione residenziale, ed a tale scopo è stata prevista la seguente zonizzazione:

a) la parte più vicina al mare, compresa tra il viale Morin e il viale litoraneo Roma, deve essere considerata zona non edificabile;

b) la striscia di pineta lungo il viale Apua sarà ceduta al comune di Pietrasanta e destinata a parco pubblico;

c) altre strisce lungo le direttrici principali nell'interno della tenuta, di attraversamento o di adduzione al mare, saranno lasciate a disposizione del Comune per l'eventuale esproprio a destinazione a parco pubblico (esse sono segnate nelle planimetrie con la dicitura « verde pubblico »);

d) la zona contrassegnata con la lettera a) sarà destinata ad attrezzature collettive quali ad esempio: cinema all'aperto, campi di gioco, attrezzature sportive, negozi, eccetera;

e) tutte le altre zone avranno destinazione residenziale.

Il rapporto di edificabilità che dovrà essere rispettato per costruzioni od opere di qualsiasi specie nell'ambito della tenuta, resta stabilito nella misura di un trentesimo valutabile al netto della rete viaria.

I lotti, pertanto, per quella parte di tenuta che sarà frazionata, non potranno avere una superficie inferiore a metri quadrati 3.090; le recinzioni, per qualunque scopo necessarie, dovranno essere a giorno, con la esclusione quindi, di ogni struttura muraria.

Ove per dare luogo alle opere consentite, sia necessario l'abbattimento di piante, sarà obbligatorio il ricollocamento a dimora di un numero doppio di esse e della stessa essenza di quelle abbattute.

Inoltre tutte le costruzioni eseguite nel territorio compreso nel piano territoriale paesistico non potranno di norma superare i metri lineari 7,50 in gronda, salvo autorizzazione speciale da concedersi caso per caso dalla Soprintendenza ai monumenti competente. Saranno tuttavia sempre permesse sopraelevazioni parziali, vale a dire per un

quinto dell'area coperta dall'edificio, sino a metri lineari 10 in gronda. Non saranno consentite dipendenze staccate dalla costruzione principale (garage, depositi, ripostigli, eccetera).

Il Ministro della pubblica istruzione
GUI

ARTOM. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per affrettare le liquidazioni e il pagamento dei contributi a fondo perduto per le famiglie alluvionate previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1141, dal momento che oggi sulle 18.000 domande presentate ne è stato esaminato soltanto il 25 per cento e le erogazioni non rappresentano ancora il 20 per cento. (6100)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già ripartito, tra le Prefetture interessate, l'intero stanziamento di lire 8 miliardi assegnato per gli interventi di cui all'articolo 48-bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Allo scopo di poter far fronte al fabbisogno occorrente per la liquidazione dei contributi in questione, è stato, da tempo, richiesto al Ministero del tesoro un adeguato stanziamento suppletivo.

Com'è noto, il Consiglio dei ministri, in data 3 corrente mese, ha approvato, su proposta del Ministero del tesoro, un provvedimento legislativo con il quale, fra l'altro, vengono apportati sensibili aumenti alle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto a favore dei capi famiglia che, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1966, abbiano perduto vestiario e suppellettili nell'abitazione.

Per quanto concerne la situazione di Firenze — cui la signoria vostra onorevole ha probabilmente inteso riferirsi — si precisa che alla data del 3 corrente mese, su circa 22 mila istanze di contributo pervenute alla Prefettura, ne sono state già istruite oltre 20 mila, delle quali 8.949 accolte, con il conseguente pagamento di complessive lire 4 miliardi.

L'istruttoria delle rimanenti domande prosegue con la massima speditezza, compatibilmente con la complessità delle indagini richieste.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

BASILE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in quali termini e con quali modalità, si intende risolvere la ormai annosa questione — che il Ministro delle finanze, rispondendo ad una precedente interrogazione (n. 2903 del 17 marzo 1965) comunicava sin dall'8 aprile 1965 essere allo studio — relativa alla ripresa della corresponsione al personale dell'Amministrazione finanziaria, che da decenni ne usufruiva, del premio che annualmente la RAI versava e continua a versare per il servizio di riscossione. (4772)

RISPOSTA. — La corresponsione del « premio RAI » a favore del personale centrale e periferico della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, iniziata a partire dal secondo semestre 1947 — a conclusione di trattative fra il Sindacato nazionale dipendenti dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e l'ente radiofonico — fu sospesa dal 1° gennaio 1964, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la relazione presentata al Parlamento sulla gestione della società RAI relativa all'anno 1962.

Da tale data, l'Amministrazione finanziaria iniziò lo studio dei possibili strumenti atti a rimuovere gli ostacoli determinati dalle osservazioni dell'organo di controllo.

Date le difficoltà di risolvere la questione in via amministrativa, si ritenne che la migliore soluzione fosse quella di una regolamentazione del « premio » mediante apposito provvedimento legislativo.

Fu all'uopo predisposto uno schema di disegno di legge, che però non ebbe seguito per le eccezioni sollevate in sede di concerto da alcuni Ministeri.

I contatti ripresi successivamente con la società RAI non hanno condotto a risultati concreti.

Deve, quindi, ritenersi che allo stato delle cose, essendo considerati insuperabili gli ostacoli, nulla rimane da fare, salvo, si intende, l'eventualità di un provvedimento legislativo una volta rimosse le suaccennate eccezioni.

Il Ministro delle finanze

PRETI

BERGAMASCO, VERONESI, TRIMARCHI, BONALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se, nel centenario della morte (1 agosto 1966), il Governo non ritenga opportuno e doveroso provvedere al restauro della tomba in Russi (Ravenna) di Luigi Carlo Farini, patriota illustre ed artefice della nostra unità nazionale.

Quanto sopra in relazione anche alla modestia dell'onere che non dovrebbe superare la spesa di 4 milioni di lire. (5181)

RISPOSTA. — Rispondo per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Si premette che, in relazione ai fondi stanziati in bilancio che non consentono di assumere a totale carico dello Stato tutti gli interventi di restauro per edifici di proprietà non statale, si è imposta la necessità di programmare rigidamente l'attività del settore.

L'approvazione dei finanziamenti è, infatti, ancorata ai programmi che annualmente le Soprintendenze elaborano secondo l'ordine determinato dalla concorrenza di due criteri: l'importanza dei monumenti compresi nelle rispettive circoscrizioni; l'urgenza dei restauri ai fini della conservazione dei monumenti.

Nel caso prospettato dall'onorevole interrogante, il soprintendente ai monumenti di Ravenna, considerato che i lavori da eseguire hanno carattere prevalentemente manutentorio, non ha ritenuto di poterli includere nel programma elaborato per il 1967, che prevede interventi a carattere indilazionabile, miranti soprattutto a garantire la salvaguardia di alcuni importanti monumenti.

Il Ministero, peraltro, ai fini di risolvere il problema del restauro della tomba di Luigi Carlo Farini, è disposto, ove il comune di Russi esegua in proprio i lavori, ad erogare, a lavori eseguiti e collaudati, un contributo pari al 50 per cento della spesa per le opere di carattere artistico-monumentale risultante dalla documentazione consuntiva.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

CANZIANI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Se è a conoscenza del proposito della Direzione dell'Enel, di trasferire da Milano a Torino « il Centro Enel di progettazioni e costruzioni idrauliche elettriche e civili ».

Tale provvedimento, se attuato, sarebbe di grave danno alla economia non solo di Milano, ma delle provincie industriali della Lombardia, e, specialmente, delle industrie e dell'artigianato della provincia di Varese, causando disoccupazione e disagi alle famiglie dei lavoratori interessati.

Per sapere se codesto Ministero intende intervenire presso la Direzione dell'Enel perchè non venga attuato il progettato trasferimento e per tranquillizzare i circoli produttivi, tecnici, scientifici ed i lavoratori di Milano e Varese. (6062)

RISPOSTA. — Nel rispondere all'onorevole signoria vostra in merito alla interrogazione trascritta, concernente i centri di progettazione termica e idroelettrica dell'Enel, ritengo opportuno di ricordare preliminarmente che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente, indica tra i fini dell'Ente stesso quello di assicurare minimi costi di gestione attraverso il potenziamento e la coordinata utilizzazione degli impianti (articolo 1, terzo comma).

Inoltre, in base al disposto dell'articolo 6, punto 10, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1965, n. 1720, al Consiglio di amministrazione dell'Enel è attribuita la facoltà di deliberare « la strutturazione e la re-

golamentazione tecnica ed amministrativa dei vari servizi, nonché la istituzione e la soppressione delle sedi nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Ente ».

Pertanto, proprio avvalendosi di tale facoltà il Consiglio di amministrazione dell'Enel, nell'esercizio delle sue funzioni ha ravvisato la necessità di una concentrazione dei centri di progettazione idroelettrici.

Come precisato dall'Enel stesso, vari fattori, qui di seguito elencati, hanno consigliato di adottare la decisione di concentrare i centri suddetti:

a) le risorse idroelettriche economicamente utilizzabili per produzione di energia volgono ad un progressivo esaurimento;

b) difficoltà rapidamente crescenti sul piano locale ed ostacoli di ogni genere che si oppongono sempre più alla realizzazione dei nuovi impianti;

c) mutamento radicale delle caratteristiche dei nuovi impianti ancora possibili e del rinnovamento e potenziamento di vecchi impianti, per adeguarli alle esigenze di regolazione, di riserva e di integrazione del sistema nazionale, anche in rapporto al migliore impiego delle possibilità di accumulazione mediante sollevamento di acqua.

In relazione a quanto sopra, il numero dei centri di progettazione viene ridotto da sei a tre ubicati nelle sedi di Napoli, Torino e Venezia oltre ad un centro nazionale di studio istituito a Roma per gli impianti idroelettrici, linee e stazioni del sistema primario nazionale.

Infine, secondo quanto assicurato dall'Enel, il personale che si renderà disponibile dalla nuova organizzazione verrà, in buona parte, utilizzato nell'ambito dello stesso compartimento ed i trasferimenti che dovessero risultare necessari saranno limitati.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

CHIARIELLO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e*

nelle aree depresse del Centro-nord. — Per conoscere se intendono intervenire per dare un definitivo assetto alla zona turistico-sportiva che ha per centro di sviluppo il lago Patria nei pressi di Napoli.

È opportuno ricordare che il lago Patria fu qualche anno fa il centro di un intenso movimento turistico e sportivo in occasione dei giuochi del Mediterraneo. A tale epoca furono praticati impianti sportivi dal punto di vista del canottaggio, che resero tale centro il primo d'Italia per attrezzature sportive e fra i primissimi d'Europa.

Il tempo e la insufficiente manutenzione stanno deteriorando tali impianti, mentre è auspicabile che tutte le attrezzature vengano non solo mantenute ma potenziate.

A tal uopo, il problema dell'accesso al mare di detto lago è rimasto insoluto perchè il canale d'immissione al mare viene fatalmente soggetto ad insabbiamenti. La Cassa per il Mezzogiorno ha già esaminato l'immensa utilità che ne verrebbe a tutto il litorale tirrenico fino a Formia, sprovvista di porti, anche se di semplice soccorso, perchè doterebbe la zona, che è nelle immediate vicinanze di Napoli, non solo di un immenso porto interno ideale per la ricezione del tonnellaggio turistico, ma di un porto rifugio per tutte le navi che incrociano in quelle zone fino ad Ischia. La Cassa per il Mezzogiorno avrebbe redatto anche i relativi precisi progetti, che però non ancora hanno trovato la via della soluzione. (5703)

RISPOSTA. — La zona che ha come centro il lago di Patria, presenta notevoli risorse e suscettività sotto il profilo della valorizzazione turistica, e per tali motivi è stata inclusa nel comprensorio di sviluppo turistico « del Circeo, del golfo di Gaeta, dei Campi Flegrei e delle Isole Ponziane ».

Come per gli altri comprensori, anche per quello sopra indicato sarà affidato ad un gruppo professionale specializzato l'incarico di elaborare un apposito studio e la carta di utilizzazione turistica del territorio, che costituirà valido strumento per la redazione dei piani generali e particolareggiati.

La zona in questione sarà, pertanto, oggetto di una approfondita indagine dalle

cui risultanze si potranno trarre una serie di utili indicazioni al fine di predisporre un piano di interventi che valgano a dare alla zona stessa un assetto razionale e definitivo sotto il profilo dell'organizzazione turistica.

Si ha ragione di ritenere che l'esigenza del mantenimento e del potenziamento delle attrezzature sportive, realizzate a suo tempo nel lago Patria per renderlo idoneo allo svolgimento dei giuochi velici del Mediterraneo, sarà tenuto nel debito conto in sede di predisposizione di detti interventi.

Meno facile, ad avviso dello scrivente, appare la realizzazione delle costose opere per la radicale trasformazione del lago in parola, ubicato in una zona attualmente ancora priva di adeguate infrastrutture, avuto anche riguardo al fatto che nella stessa zona non mancano approdi più idonei e più richiesti ai fini turistici, come Capo Miseno, Procida, Ischia, Baia e il porto di Pozzuoli.

*Il Ministro del turismo
e dello spettacolo*

CORONA

D'ANDREA. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere se l'Ufficio del registro di Roma ha la facoltà di intimare il pagamento di somme anche rilevanti rilasciando semplici cartoline nella cassetta per le lettere dei singoli contribuenti chiamati a versare le somme richieste nel termine di cinque giorni. Tutto ciò avviene senza nessun accertamento tempestivo da parte dell'Ufficio e senza alcuna preventiva notifica agli interessati perchè abbiano modo e tempo per opporsi all'imprevisto balzello. (6087)

RISPOSTA. — L'articolo 67 delle istruzioni ministeriali del 10 settembre 1966 dispone che gli uffici del registro, prima di iniziare gli atti esecutivi, devono spedire ai contribuenti un « avviso di pagamento » (mod. 11 tasse) contenente l'ammontare delle imposte dovute, l'indicazione della causa del debito e l'assegnazione di un termine per il pagamento.

Detto avviso, che precede l'atto formale di intimazione — cioè l'ingiunzione — a pagare i tributi, contiene un semplice invito e dà ai

contribuenti la possibilità di assolvere le imposte senza aggravio di spese di notifica e senza incorrere, ove ne esistano i presupposti, nella sanzione del pagamento integrale delle soprattasse, in quanto, ai sensi dell'articolo 104 della legge di registro, le soprattasse sono ridotte alla metà quando le imposte dovute vengono versate prima che sia intimata l'ingiunzione.

Trattandosi pertanto di un avviso bonario che non costituisce in mora il contribuente, nessun termine legale comincia a decorrere a carico del destinatario il quale, se ritiene di accettarlo, può prendere contatto con l'ufficio fiscale per avere maggiori ragguagli ed eventualmente effettuare il pagamento richiesto, mentre nel caso opposto può tranquillamente attendere la notifica dell'ingiunzione, per iniziare dalla data di questa tutte quelle azioni poste dalla legge a difesa e tutela dei suoi diritti.

Il termine che generalmente l'ufficio indica nella cartolina gialla non ha infatti carattere perentorio e non è produttivo di effetti giuridici.

Il Ministro delle finanze
PRETI

D'ERRICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per contrastare la dilagante marea dei festival e delle numerosissime altre manifestazioni, che si tengono in Italia per la divulgazione delle canzoni.

Considerato che in nessun altro Paese esiste alcunchè di simile e che l'ospitalità eccessivamente larga che il mondo della canzone riceve nei programmi della Radio e della Televisione esercita un'azione diseducativa, specie sulle giovani generazioni;

constatato che intorno alla canzonetta ruota un complesso di interessi non sempre lodevoli e di intrighi, che non manca di fare le sue vittime, come la tragica fine del cantautore Luigi Tenco sta a dimostrare;

si chiede se non sia il caso di intervenire con provvedimenti intesi a limitare un

sì grave fenomeno, anche per la salvaguardia dell'autentica tradizione musicale italiana e per far sì che i giovani non crescano nella fatua illusione che le canzoni ed i cultori di esse debbono essere considerati al vertice delle aspirazioni e degli interessi economici e culturali del nostro Paese. (*Già in terr. or. n. 1651*) (5742)

RISPOSTA. — Per le manifestazioni alle quali fa riferimento la signoria vostra onorevole, l'Amministrazione dello Stato si limita solo a controllare che esse si svolgano nel rispetto dell'ordine pubblico, della morale e del buon costume.

Lo Stato non incoraggia, in genere, il divulgarsi delle manifestazioni di musica leggera, ma non può qui non osservarsi che dette manifestazioni si svolgono, per alcuni aspetti, in un campo che è indifferente al sistema giuridico.

Si tratta, in effetti, di manifestazioni di un certo costume che, essendo pur sempre espressione di libertà, non possono come tali essere represses di per se stesse, ma solo in quanto non rispettino i limiti sopra richiamati.

In particolare, si rileva che non provvedendo l'Amministrazione a sostenere finanziariamente questo genere di attività, essa non ha nell'attuale situazione legislativa possibilità di intervenire in maniera immediata e concreta, su un piano generale, per assicurare il coordinamento delle numerose iniziative che vengono promosse specie in questi ultimi tempi.

La RAI, in conformità delle direttive di massima impartite dal Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, limita le riprese dirette delle trasmissioni radiotelevisive di musica leggera alle maggiori manifestazioni del genere, come il festival di S. Remo, quello di Napoli e qualche altra manifestazione di rilievo e risonanza internazionale.

I dati statistici relativi all'anno 1966 dimostrano come i programmi di musica leggera coprano — per quanto riguarda la televisione — il 2,2 per cento del tempo di trasmissione. Aggiungendo a tale percentuale quella del 4,8 per cento relativa ai

programmi di riviste, varietà, operette e commedie musicali, si raggiunge la cifra complessiva del 7 per cento del totale.

Per quanto riguarda i programmi radiofonici, le trasmissioni di musica leggera rappresentano il 28 per cento della programmazione complessiva delle reti nazionali; quelle di programmi di riviste e di varietà il 6,6 per cento.

Ad avviso della RAI, dette percentuali sono tali da non poter essere ridotte senza trascurare le esigenze di svago che il pubblico mira a soddisfare con l'ascolto della radio.

*Il Ministro del turismo
e dello spettacolo*

CORONA

DI PRISCO, TOMASSINI, MASCHIALE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che l'azienda municipalizzata centrale del latte di Roma nelle scorse settimane ha preso provvedimenti di sospensione dal servizio per due lavoratori, uno dei quali membro CGIL di Commissione interna e l'altro membro del Comitato aziendale CISL, i quali guidavano le azioni di sciopero dei lavoratori, gli interroganti chiedono se non creda il Ministro che tale provvedimento sia stato preso in dispregio dei diritti dei lavoratori con una decisione insensata e provocatoria.

Chiedono, inoltre, quali iniziative intenda prendere per far cessare tale situazione di arbitrio. (5883)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo esperiti è risultato che, nel corso dei recenti scioperi articolati (per due ore al giorno) dei dipendenti dell'Azienda comunale del latte di Roma, il 17 febbraio ultimo scorso l'operaio Corsi Bernardino, segretario della sezione sindacale di reparto, sollecitato dal segretario della Commissione interna centrale signor De Felice Fernando, ha abbandonato l'automezzo, a lui affidato, sulla banchina di carico dello stabilimento in questione, impedendo agli altri autisti che riprendevano il lavoro di partire per la consegna del latte.

Secondo quanto confermato anche dal Ministero dell'interno i fatti su esposti hanno formato oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica.

La Commissione amministrativa della azienda, dopo contatti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha adottato nei confronti dei predetti due dipendenti il provvedimento della sospensione dal servizio per tre giorni senza retribuzione.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

FANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intende adottare per un sollecito ripristino della Casa comunale e per il potenziamento della rete di illuminazione pubblica nel comune di Vallecorsa, in provincia di Frosinone. (6095)

RISPOSTA. — La sede comunale di Vallecorsa, gravemente danneggiata dagli eventi bellici del 1944, dopo vari trasferimenti, venne definitivamente fissata, nel 1957, nel fabbricato di proprietà dell'ECA denominato « Palazzo Colagiovanni », dove si trova tuttora.

Da allora il palazzo comunale di piazza Castello è rimasto chiuso.

Nel gennaio 1967 la Prefettura di Frosinone ha invitato l'Amministrazione comunale a provvedere ai lavori di sistemazione, peraltro non rilevanti, ma questa non si è ancora orientata sui criteri da seguire per la soluzione della questione, sicchè nella seduta del 1º aprile ultimo scorso ha rinviato ad altra tornata l'esame dell'argomento.

Per quanto concerne gli impianti di illuminazione pubblica si fa presente che i relativi lavori, già in fase avanzata, sono stati sospesi dall'ingegnere capo del Genio civile di Frosinone con fonogramma del 4 gennaio scorso a seguito di un esposto prodotto da alcuni cittadini, secondo i quali l'area su cui insiste la cabina di trasformazione non sarebbe edificabile, perchè indicata nel piano di ricostruzione come zona destinata a « orto o giardino privato ».

La Prefettura di Frosinone, nell'intento di rendere al più presto operante il servizio di illuminazione nel predetto centro, non ha mancato di interessare della questione il Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, ma questo, con lettera del 27 febbraio corrente anno, ha fatto presente che, essendo tuttora vigente il piano di ricostruzione, non può essere autorizzata la ripresa dei lavori di ultimazione della cabina, e pertanto, qualora il Comune intenda completare l'opera, dovrà proporre apposita variante al piano di ricostruzione con la procedura di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Ciò premesso, alla definizione della pratica potrà addivenirsi appena il Comune avrà ottemperato alla suddetta prescrizione tecnica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

FANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali difficoltà impediscono la sollecita approvazione della pianta organica dell'Amministrazione provinciale di Frosinone il cui ritardo genera vivissimo malcontento tra i dipendenti dell'ente stesso. (6097)

RISPOSTA. — L'Amministrazione provinciale di Frosinone, con atti n. 4 del 6 aprile 1963, n. 2188 del 19 dicembre 1964, n. 36 del 12 aprile 1965 e n. 151 dell'11 settembre 1965, ha deliberato la modifica dell'organico degli uffici centrali e del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, prevedendo, in particolare, l'incremento di 173 unità dei posti di organico, la revisione del trattamento economico tabellare, nonché un notevole sviluppo di carriera economica « a ruolo aperto », con un aumento iniziale di spesa pari a lire 115.320.000, oltre gli oneri riflessi.

Detti provvedimenti, esaminati in sede locale e pervenuti a questo Ministero il 21 aprile scorso, hanno richiesto una accurata istruttoria, in relazione alla complessità della proposta riforma ed alla situazione deficitaria dell'ente; poichè tale istruttoria è

stata ultimata, gli stessi provvedimenti saranno oggetto di esame da parte della Commissione centrale per la finanza locale, in una delle sue prossime sedute.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

GIANCANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se, finalmente, non ritenga incompatibile, almeno nella residenza di Reggio Calabria, l'attuale Direttore provinciale delle poste, contro il quale sarebbe in corso procedimento giudiziario.

Al riguardo l'interrogante chiede di conoscere se — indipendentemente dai risultati di tale procedimento, che sarebbe stato originato da fatti che hanno costituito materia di inchieste amministrative conclusesi, stranamente, senza l'adozione di alcun provvedimento — la rimozione del dottor Pasquale Iacopino non appaia più che giustificata dalla necessità di restituire serenità all'ambiente e di reintegrare il prestigio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi sicuramente scosso, al di fuori di ogni valutazione dei fatti, dall'essere il citato funzionario protagonista non certo brillante delle cronache cittadine.

Un provvedimento del genere risulterebbe opportuno anche per fugare i dubbi avanzati circa una presunta « immunità » che deriverebbe al detto funzionario per essere egli un esponente locale di un partito di maggioranza governativa. (6181)

RISPOSTA. — Al riguardo si informa che nel marzo del 1965 venne incaricato l'ispettore generale delle poste e delle telecomunicazioni dottor Achille Parisi di riesaminare le risultanze di una visita ispettiva ordinaria in precedenza effettuata dalla Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria e nel contempo di svolgere indagini per accertare la fondatezza o meno di talune irregolarità che erano state segnalate e che si riferivano a carenza nell'azione direttiva e a disfunzioni presso i dipendenti uffici.

Nel corso del sopralluogo, tra il dottor Parisi ed il dottor Jacopino, direttore provinciale di quella sede, si verificava un incidente verbale, a seguito del quale veniva inviato sul posto il dirigente dei servizi di polizia postale, anche allo scopo di riportare serenità nell'ambiente delle poste e delle telecomunicazioni di Reggio Calabria.

A decorrere dal 18 luglio 1965 il predetto direttore provinciale venne collocato in aspettativa per motivi di salute.

Dopo lunga assenza il dottor Jacopino, essendo stato riconosciuto idoneo a riprendere servizio e non essendo emersi dagli accennati accertamenti motivi che ne consigliassero la destinazione ad altra sede, riassunse le proprie funzioni a Reggio Calabria il 14 aprile 1966.

Per quanto concerne il procedimento penale cui si ritiene che voglia riferirsi la signoria vostra onorevole, si chiarisce che esso si riconnette a due querele contro ignoti in ordine alle quali la pretura di Reggio Calabria sta ora eseguendo atti di istruzione preliminare per i reati di violenza privata ed ingiurie.

Il dottor Jacopino non riveste però la posizione di imputato.

Comunque, allorquando si sarà concluso detto procedimento, questa Amministrazione non mancherà di adottare, in relazione all'esito del procedimento stesso, le proprie determinazioni.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*

SPAGNOLLI

GIORGI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — L'interrogante, premesso di essere a conoscenza che un folto gruppo di esattori delle bollette di illuminazione assunti dalle Imprese elettriche da oltre 5 anni vengono ora a trovarsi, dopo la nazionalizzazione delle predette Imprese, in una situazione assai critica che potrebbe sfociare, atteso il particolare tipo di contratto che vincola i succitati all'Enel, in un loro licenziamento, peraltro già paventato;

ritenendo quanto rappresentato lesivo dei diritti di lavoratori che per anni hanno dato il meglio di loro stessi in attività quanto mai delicata e di estrema fiducia, i quali si vedono ora ripagati forse con l'interruzione del rapporto di lavoro, degli sforzi compiuti;

preso atto di un accordo stipulato tra l'Enel e le varie Organizzazioni sindacali in data 18 dicembre 1963, in forza del quale possono essere assunti per chiamata diretta, anzichè per concorso, i prestatori d'opera in possesso di determinati requisiti fra cui l'aver stipulato il contratto d'opera in data anteriore al 1° gennaio 1962, accordo che pertanto esclude la moltitudine di coloro i quali hanno stipulato i contratti con le Imprese elettriche successivamente a tale data,

chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché i ripetuti esattori di bollette di illuminazione che attualmente svolgono attività per conto dell'Enel ma senza vincolo di subordinazione vengano assunti per chiamata diretta dall'Enel stesso in analogia con l'accordo sindacale sopra cennato. (6038)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

Con accordo sottoscritto in sede sindacale il 18 dicembre 1963, l'Enel si impegnò ad assumere gradualmente in gestione diretta, entro il 31 dicembre 1968, una serie di lavori e servizi — tra cui quelli di lettura ed esazione di bollette di illuminazione — che le imprese elettriche erano solite concedere in appalto od a far eseguire direttamente a titolari di contratto d'opera.

Con lo stesso accordo, l'Enel assicurò altresì che il personale che si sarebbe dovuto assumere per l'esecuzione degli anzidetti lavori sarebbe stato prescelto tra i dipendenti delle imprese appaltatrici ed i titolari di contratto d'opera in possesso di determinati requisiti professionali, di età e di anzianità di servizio, tassativamente fissati dall'accordo stesso.

Gli impegni di cui sopra sono stati e continueranno ad essere rispettati dall'Ente che, in conseguenza dell'assorbimento in ge-

stione diretta di taluni dei lavori precedentemente appaltati o concessi a titolari di contratto d'opera, ha già assunto alle sue dipendenze oltre 7.200 unità lavorative, provenienti dalle anzidette imprese appaltatrici o titolari di contratto d'opera.

Entro il 31 dicembre 1968 verranno assunti gli altri lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal citato accordo del 18 dicembre 1963.

In relazione a quanto sopra esposto, si assicura che gli esattori di bollette di illuminazione, cui fa riferimento l'onorevole signoria vostra, potranno essere assunti dall'Enel entro il 31 dicembre 1968, in forza dell'accordo innanzi citato, se risulteranno in possesso dei requisiti di età e di anzianità previsti dagli articoli 3, 4 e 5 dell'accordo 18 dicembre 1963.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

GUANTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda superare gli ostacoli finora frapposti alla sollecita emanazione del decreto per la provincializzazione della strada « Val d'Agri » tronco bivio Stigliano per Aliano e bivio Gorgoglione.

Il provvedimento si rende urgente ed indilazionabile per la registrazione del decreto del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata relativo al finanziamento di 280 milioni per la sistemazione e bitumatura della suddetta strada.

Tale esigenza è stata rappresentata da un voto unanime espresso dal Consiglio comunale di Stigliano nella seduta del 25 novembre 1966. (5540)

RISPOSTA. — La questione concernente la determinazione formale del percorso della strada statale n. 103 « di Val d'Agri » è stata sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione dell'ANAS nella adunanza del 28 febbraio 1967.

Al riguardo il predetto consesso ha espresso il parere che venga riconosciuto quale itinerario della citata strada statale n. 103

quello a nord avente i seguenti capisaldi: innesto strada statale n. 19 presso la stazione di Montesano-Moliterno-Corleto Perticara-Cirigliano-Stigliano-Craco-Scanzano-stazione di Montalbano Jonico.

Di conseguenza l'itinerario a sud, che ha come caposaldo Taverna Acinello, deve considerarsi a tutti gli effetti provinciale.

Sulla questione stessa è stato chiesto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, onde provvedere, qualora nulla osti, all'emanazione del formale provvedimento inteso a precisare i due citati itinerari.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

KUNTZE, CONTE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze.* — Per conoscere se siano informati dei gravi danni arrecati durante l'annata agraria 1966 dalle avversità atmosferiche alle colture viticole ed olivicole dell'agro del comune di S. Severo (Foggia), che hanno cagionato la distruzione totale o della maggior parte del raccolto, determinando condizioni di insostenibile disagio alle economie delle aziende colpite.

Tanto è stato accertato dallo stesso Ispettorato agrario di Foggia a seguito dei sopralluoghi eseguiti, attraverso i quali venne rilevato che in vaste zone i danni arrecati incidevano sul 60 per cento ed oltre del raccolto. Tali accertamenti furono eseguiti dopo una prima affrettata e non documentata relazione tecnica.

L'esistenza dei gravi danni trova conferma nel fatto che la produzione vinicola del 1966 nella suddetta città è stata inferiore di due terzi alla produzione media normale.

Se, in conseguenza di quanto sopraesposto, non ritengano di rivedere l'atteggiamento negativo assunto circa l'applicabilità delle agevolazioni disposte con la legge 21 luglio 1960, n. 739, determinato dalla suddetta affrettata e non documentata relazione dell'Ispettorato agrario di Foggia, previo, occorrendo, espletamento di nuove e più accurate indagini da parte del predetto organo tecnico. (6065)

RISPOSTA. — Dagli elementi in possesso di questo Ministero e più volte confermati dal competente Ispettorato agrario di Foggia risulta che, nell'agro del comune di S. Severo, l'andamento stagionale sfavorevole (siccità) avutosi durante la campagna 1965-1966, ha influito negativamente sulle colture.

Peraltro, la produzione dei cereali è stata pressochè normale.

Più sensibili, invece, sono stati i danni al prodotto della vite e dell'olivo, il cui mancato raccolto ha inciso, mediamente, nella misura di circa il 60 per cento sulla produzione globale.

Considerato che l'entità dei danni varia estremamente da azienda ad azienda, per cui le aree interessate, oltre ad essere di estensione modesta, non sono delimitabili, il locale ufficio tecnico erariale non ha ravvisato il ricorso delle condizioni prescritte per poter proporre la concessione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge n. 739 del 1960, e ciò anche perchè i danni stessi non sono stati causati da avversità di carattere eccezionale.

Per quanto di propria competenza, questo Ministero ha a suo tempo disposto, a favore dell'Ispettorato agrario, l'assegnazione di 100 milioni di lire, per quote di concorso statale negli interessi sui prestiti quinquennali di esercizio, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38. Detta assegnazione consente di effettuare operazioni creditizie per un volume di circa 3 mila milioni di lire, delle quali hanno potuto o possono beneficiare anche i produttori del comune di S. Severo che si trovino nelle condizioni stabilite.

Infine, il comune di S. Severo di Foggia è stato compreso, per l'intero territorio, tra le zone delimitate con decreto del 17 settembre 1966, ai fini della concessione, alle aziende agricole gravemente danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo novembre 1965 - luglio 1966, della proroga, fino a 24 mesi, della scadenza dei prestiti agrari di esercizio.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

MACCARRONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state ancora convalidate le elezioni e la nomina del Consiglio direttivo dell'Associazione provinciale mutilati e invalidi del lavoro di Pisa, pur essendo trascorso lungo tempo dal marzo 1966, data in cui si sono svolte le elezioni, nonchè dall'invio al Dicastero della prescritta documentazione. (5589)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che il Consiglio provinciale della sezione di Pisa dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è stato ricostituito con decreto ministeriale del 10 marzo 1967.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

Bosco

MACCARRONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ravvisi la necessità di dare le disposizioni del caso affinchè anche alle aziende commerciali di Pisa, situate nella fossa del ponte Solferino, chiuso al traffico a causa del franamento del ponte in conseguenza dell'alluvione del 3-4 novembre 1966, siano estese le disposizioni emanate per assistere le attività economiche colpite, nella considerazione che tali aziende hanno subito un danno, seppure indiretto, con un cospicuo calo della loro attività commerciale in ragione della sospensione del traffico nella zona indicata. (5595)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopratrascritta, si fa presente che non appare possibile l'accoglimento della richiesta della onorevole signoria vostra in quanto i danni subiti dai commercianti situati in prossimità del ponte Solferino sono « danni indiretti », mentre i provvedimenti a favore degli alluvionati prevedono l'indennizzo solo per i danni diretti.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

MAMMUCARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali motivi ostano alla costituzione di un normale consiglio di amministrazione e di una presidenza per il funzionamento del Consorzio strade vicinali del comune di Moricone (Roma).

L'interrogante fa presente che il Consorzio è gestito in modo tale che non si presentano bilanci annuali, non si convocano assemblee dei soci, non si rende conto dell'uso delle quote versate dai coltivatori, non si procede alle revisioni dello statuto fermo al 1926, non si attuano lavori richiesti dai proprietari. (6080)

RISPOSTA. — Gli organi ordinari del Consorzio strade vicinali di Moricone non sono stati mai costituiti in quanto l'articolo 5 dello statuto dell'ente, « per ragioni di opportunità e di speditezza », demanda al comune l'esecuzione delle opere e l'amministrazione del Consorzio stesso.

Le somme riscosse a mezzo dell'esattore comunale sulla base dei ruoli annuali dei contributi sono state così sempre imputate al bilancio comunale ed i lavori di manutenzione delle strade in questione sono stati sempre eseguiti ad opera del Comune.

In particolare, dal 1961 al 1966 i ruoli annuali dei contributi hanno dato un gettito di lire 5.346.395, mentre le somme impiegate in opere di sistemazione e manutenzione di strade vicinali ammontano a lire 7.392.700.

La maggiore spesa rispetto alle somme riscosse è stata assunta dal Comune.

Risultano, poi, adottate deliberazioni consiliari aventi per oggetto l'approvazione annuale dei ruoli e la variazione delle tariffe dei contributi.

Atteso l'esiguo gettito dei ruoli consortili, l'Amministrazione comunale ha ritenuto eccessivamente oneroso procedere alla formazione di un bilancio consortile ed alla tenuta di una contabilità separata da quella del Comune, anche perchè ciò avrebbe importato la costituzione di un ufficio con relativo onere per il personale

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

GASPARI

MAMMUCARI, GIGLIOTTI, COMPAGNONI, LEVI, MORVIDI, BUFALINI, PERNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere l'orientamento del Governo in merito alla grave situazione economica e sociale che si va determinando nel Lazio a seguito della politica perseguita dagli imprenditori, basata, da un lato, sulla richiesta di migliaia di licenziamenti e sulla situazione della riduzione dell'orario di lavoro; dall'altra sul rincrudimento dei rapporti di lavoro, che si manifesta con la intensificazione del ritmo di produzione, il non rispetto dei contratti di lavoro, la rappresaglia sindacale, l'opposizione a trattare con le Commissioni interne e i sindacati di categoria.

Gli interroganti fanno osservare che la politica padronale è costata sinora una riduzione del fondo retribuzioni, in modo particolare nel settore edilizio, con l'avvenuto licenziamento di ben 15.000 operai, tale da creare condizioni intollerabili in moltissimi comuni del Lazio, nei quali il reddito complessivo era dato ed è formato dal reddito di lavoro importato dai « pendolari » che svolgono la loro attività a Roma e nei maggiori centri industriali del Lazio, quali Tivoli, Colleferro, Monterotondo, Civitavecchia, Isola del Liri, Aprilia, Pomezia, Cecano, Guidonia. (*Già interr. or. n. 378*) (4304)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

I licenziamenti nell'industria edilizia nelle province del Lazio hanno presentato effettivamente punte notevoli ed è esatto che essendo la gran parte dei lavoratori edili costituita da « pendolari » la diminuzione del loro reddito si riflette sull'economia dei paesi dai quali provengono.

Si deve tuttavia rilevare che i licenziamenti lamentati sono conseguenza della delicata situazione dell'industria edilizia nazionale, che soltanto di recente ha cominciato a mostrare lievi sintomi di ripresa.

Al riguardo si rileva che nel corso del 1966 si sono riscontrati aumenti nella progettazione di nuove costruzioni edili (più 6 per cento) rispetto all'anno precedente.

Nella città di Roma, nella quale trovano collocamento numerosi lavoratori « pendolari », la situazione è stata resa pesante, in particolare, a causa degli appartamenti invenduti, che costituiscono un freno alle nuove iniziative, sia per la disponibilità di abitazioni, sia per l'immobilizzo di ingenti capitali che non possono essere indirizzati verso nuove costruzioni.

L'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, dal canto suo, ha assicurato alle maestranze licenziate la più proficua assistenza anche in sede di conciliazione delle vertenze sorte con i datori di lavoro.

Le provvidenze disposte dal Governo ai fini di assicurare una ripresa dell'attività edilizia sono già note. In questa sede appare però opportuno ricordare che in base alle vigenti leggi, a partire dal 1963, sono stati disposti per il Lazio i seguenti finanziamenti per la realizzazione con il contributo o concorso dello Stato di opere di edilizia:

Edilizia abitativa

a cura di enti	L.	39.784.322.000
cooperative	»	30.240.349.750

Edilizia scolastica (escluse le opere di edilizia scolastica realizzate dal comune di Roma in base alla legge speciale 25 novembre 1965, n. 1280)	»	10.632.199.689
Sedi municipali	»	404.000.000

Ciò detto, si deve far presente che la ripresa in generale delle attività produttive e il sorgere di nuove iniziative nel Lazio potranno concorrere a compensare la riduzione dell'occupazione dei « pendolari » nell'edilizia.

Nel territorio del Lazio a sud di Roma, come è noto, sono state, infatti, istituite ai sensi della legge 29 luglio 1957, n. 634, due ampie aree di sviluppo industriale, quella di Roma-Latina e quella della Valle del Sacco in provincia di Frosinone.

Nella prima sono sorte numerosissime industrie, per lo più medie e piccole, che

hanno nettamente trasformato le caratteristiche economiche della zona, già prevalentemente agricola.

I comuni di Pomezia, di Aprilia e di Anzio, in cui sono accolte le maggiori realizzazioni industriali, offrono una chiara documentazione di tale trasformazione. Al 30 novembre 1966 gli stabilimenti attivi e quelli in corso di attuazione nell'area avevano superato il numero di 160, ed è da ricordare che gli investimenti fissi netti nell'area nel triennio 1963-1965, malgrado la sfavorevole congiuntura, hanno raggiunto i 56 miliardi di lire.

Recentemente sono stati insediati gli organi di amministrazione del Consorzio per la detta area dimodochè è da prevedere che l'azione dell'ente particolarmente nei riguardi dei programmi e delle infrastrutture possa favorevolmente riflettersi sugli ulteriori sviluppi delle attività industriali.

Nell'area di sviluppo industriale della Valle del Sacco, che è venuta a giovare dell'autostrada Milano-Napoli, sono parimenti sorti molti stabilimenti industriali non soltanto presso il capoluogo ma anche in altri centri come Anagni, Castellaccio, eccetera, nei settori più vari (chimico, farmaceutico, tessile, eccetera).

Gli stabilimenti già costruiti e attivi sono n. 15 con un investimento complessivo di circa 15 miliardi di lire; quelli in corso di attuazione sono 40.

Le iniziative industriali sorte nelle due aree sono chiamate a svolgere anche la funzione di trattenere l'emigrazione verso Roma mediante l'offerta di lavoro in prossimità dei centri e delle campagne da cui provengono sia gli immigranti nella capitale sia i « pendolari ».

Anzi, secondo le ipotesi di sviluppo del piano regolatore dell'area di Latina una parte dei posti di lavoro che si creano nel comune di Roma, deve riversarsi nel territorio dell'area di sviluppo industriale.

Nel Lazio del nord varie iniziative governative e pubbliche stanno convergendo verso un rilancio del porto di Civitavecchia e del suo retroterra.

L'istituzione dell'Ente autonomo del porto di Civitavecchia ha dato nuovo impulso

alle installazioni di nuove attrezzature e alla costruzione di nuove banchine nel porto stesso, e quindi ai traffici marittimi per la Sardegna e con gli altri porti italiani ed esteri. La costruzione dell'autostrada Civitavecchia-Roma, poi, unitamente alla prevista costruzione della superstrada Civitavecchia-Orte-Terni sono le premesse per una intensificazione degli scambi e dei rapporti economici, nonché del turismo, con prevedibili favorevoli riflessi sulle iniziative industriali e sulla produzione industriale, non soltanto per le province di Viterbo e di Rieti, ma anche per l'Umbria e per le Marche.

Infine va rilevato che, in applicazione della legge 30 luglio 1959, n. 623, il Lazio ha fruito fino al 31 dicembre 1966 dei seguenti finanziamenti agevolati alle medie e piccole industrie:

N. domande	Finanziamenti assistiti (in migliaia di lire)	
Nuovi impianti	513	90.184.750
Ampliamenti	768	51.055.000
Totale	1.281	141.239.750

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

MAMMUCARI, MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nei confronti dei sindaci di Arcinazzo Romano e di Mandela denunciati per truffa e per falso, come risulta dal sottoriportato comunicato trasmesso dalla Radio il 17 marzo 1967:

« Per truffa e falso sono stati denunciati dai Carabinieri due impiegati dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Roma, il sindaco di Mandela e quello di Arcinazzo Romano, un commerciante ed un tipografo, perchè esibendo falsi documenti erano riusciti ad ottenere dal Ministero dell'agricoltura un contributo di circa 3 milioni per la realizzazione di corsi d'informazione agricola e ne avevano distratta una parte a proprio vantaggio ». (6082)

RISPOSTA. — Il sindaco di Mandela è stato revocato dalla carica, con deliberazione consiliare del 15 aprile ultimo scorso.

Per quanto riguarda il sindaco di Arcinazzo Romano, si fa presente che il procedimento penale pendente nei suoi confronti — giusta la segnalazione delle signorie loro onorevoli — trovasi tuttora in fase istruttoria.

Il rinvio a giudizio dello stesso amministratore determinerebbe, *ipso iure*, l'effetto della sua sospensione (ai sensi dell'articolo 149, comma quinto, del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale). Pertanto, l'autorità di vigilanza — che segue il corso del procedimento —, ove dovessero concretarsi i presupposti per l'applicazione di detta norma, non mancherebbe di assicurarne l'osservanza da parte del sindaco di Arcinazzo Romano.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere il punto di vista del Governo ed in particolare del Presidente del Consiglio dei ministri sulla Raccomandazione n. 485, relativa alla ratifica dei Protocolli nn. 2, 3 e 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica;

ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano le parti contraenti che non hanno ancora firmato e ratificato detti Protocolli a farlo quanto prima. (5855)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia.

Desidero informarla che, in data 3 aprile ultimo scorso, gli strumenti di ratifica italiani dei Protocolli n. 2 e n. 3 addizionali alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sono stati depositati a Strasbur-

go presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Quanto al quarto Protocollo addizionale — che, tra l'altro, sancisce all'articolo 2 il principio della libertà di espatrio — si è ritenuto opportuno attendere che sia perfezionata la legge sul rilascio dei passaporti, attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

LUPIS

MORVIDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere in base a quali ragioni è stata fermata, a decorrere dal 1° gennaio 1964, l'erogazione del « Premio RAI » al personale delle tasse, premio che veniva corrisposto fin dal 1946 per il servizio di riscossione (ordinaria e coattiva) degli abbonamenti alle radioaudizioni affidato agli Uffici del registro fin dal 1935 e se non si ritenga di ripristinare il detto premio con la corresponsione degli arretrati. (4678)

RISPOSTA. — La corresponsione del « Premio RAI » a favore del personale centrale e periferico della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, iniziata a partire dal secondo semestre 1947 — a conclusione di trattative fra il Sindacato nazionale dipendenti dell'Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari e l'ente radiofonico — fu sospesa dal 1° gennaio 1964, a seguito delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti con la relazione presentata al Parlamento sulla gestione della società RAI relativa all'anno 1962.

Da tale data, l'Amministrazione finanziaria iniziò lo studio dei possibili strumenti atti a rimuovere gli ostacoli determinati dalle osservazioni dell'organo di controllo.

Date le difficoltà di risolvere la questione in via amministrativa, si ritenne che la migliore soluzione fosse quella di una regolamentazione del « premio » mediante apposito provvedimento legislativo.

Fu all'uopo predisposto uno schema di disegno di legge, che però non ebbe seguito

per le eccezioni sollevate in sede di concerto da alcuni Ministeri.

I contatti ripresi successivamente con la società RAI non hanno condotto a risultati concreti.

Deve, quindi, ritenersi che allo stato delle cose, essendo considerati insuperabili gli ostacoli, nulla rimane da fare, salvo, si intende, l'eventualità di un provvedimento legislativo una volta rimosse le suaccennate eccezioni.

Il Ministro delle finanze

PRETI

MORVIDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza:

che con deliberazione n. 709 dell'agosto 1962 la Giunta provinciale di Viterbo ha deliberato di sistemare il piano carrabile mediante cilindratura e bitumatura del tratto di strada di via Zara, della città di Viterbo, antistante gli uffici dell'Archivio di Stato, con la spesa di circa un milione;

che la sistemazione suddetta è avvenuta per tutta la strada e non soltanto nel tratto antistante gli uffici dell'Archivio di Stato, con la spesa di lire 617.177;

che, comunque, trattandosi di strada comunale, l'aver erogato la spesa — anche se in concorso del Comune, che peraltro non vi ha, in pratica, concorso affatto — realizza una vera e propria distrazione del denaro della Provincia.

Se non ritenga doveroso annullare, ai sensi dell'articolo 6 della legge comunale e provinciale del 1934, la deliberazione suddetta addebitando agli amministratori che l'hanno adottata l'obbligo di rifondere alla provincia di Viterbo la spesa illecitamente deliberata ed erogata (5821)

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione del fondo stradale di via Zara, nell'abitato del comune di Viterbo, furono disposti dalla Amministrazione provinciale con deliberazione di Giunta n. 709 del 7 agosto 1962, a suo tempo non trasmessa alla competente Prefettura.

La spesa sostenuta dall'Amministrazione provinciale per tali lavori ammonta a lire 584.776.

Secondo quanto dichiarato dal presidente della stessa Amministrazione provinciale, l'intervento di cui trattasi è stato determinato dalle condizioni di gravissima deficiarietà del bilancio comunale di Viterbo, che non consentivano l'esecuzione dei lavori stessi con quell'urgenza che la situazione del fondo stradale di via Zara richiedeva.

Il prefetto di Viterbo, comunque, assicura ora che quell'Amministrazione provinciale ha recentemente chiesto al Comune capoluogo il rimborso della spesa a suo tempo sostenuta per la sistemazione della strada in questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

PACE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni atte comunque a giustificare la persistente inerzia della Commissione provinciale di Chieti per la determinazione del valore venale degli alloggi costruiti da quell'Istituto autonomo delle case popolari nel rione Michetti di Francavilla a Mare, posti da tre anni a riscatto, raccogliendo dagli assegnatari le domande relative con depositi di lire 5.000.

Tale Commissione in tanti anni ha trovato il tempo di riunirsi una sola volta e solo per stabilire delle norme di procedura.

L'intervento del Ministro a carico dei responsabili di tale e tanta negligenza nell'adempimento di atti di ufficio si rende improrogabile, perchè possa alfine seguire l'attesa stipula dei contratti di vendita con gli interessati. (5013)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il rilievo mosso dall'onorevole interrogante in ordine alla presunta persistente inerzia della Commissione provinciale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, la quale non avrebbe ancora provveduto alla valutazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo per le case

popolari di Chieti, siti in Francavilla a Mare, rione Michetti, da lungo tempo posti a riscatto, ai sensi delle norme suindicate, si fa presente che, fin dal 1959, i 65 alloggi costituenti il predetto rione Michetti furono valutati dalla competente Commissione provinciale e posti in vendita a mezzo dei bandi previsti dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

In seguito alla pubblicazione di detti bandi pervennero, peraltro, soltanto due richieste di cessione in proprietà da parte degli assegnatari interessati. Non essendosi, pertanto, raggiunta la percentuale minima di adesioni al riscatto prevista dall'articolo 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 2 allora vigente, furono considerate decadute e quindi inefficaci le due domande presentate nonchè le valutazioni di tutti gli alloggi del complesso, a suo tempo operate dalla cennata Commissione provinciale.

Dopo l'entrata in vigore della legge 27 aprile 1962, n. 231, alcuni assegnatari del rione Michetti hanno presentato nuova domanda di riscatto degli alloggi occupati e l'Istituto autonomo per le case popolari di Chieti ha, pertanto, dovuto interessare la Commissione provinciale competente per la nuova determinazione dei valori venali degli alloggi richiesti in cessione.

Attualmente sono in corso di esame presso la Commissione n. 38 domande per la relativa valutazione e si confida che possano essere definite al più presto.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

PIASENTI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se siano stati fatti passi diplomatici — e quali — presso il Governo brasiliano, per ottenere l'estradizione del noto criminale nazista Franz Paul Stangl. (6162)

RISPOSTA. — Nell'esaminare il problema di una eventuale richiesta di estradizione del noto criminale nazista Franz Stangl si deve

innanzi tutto tenere presente che non esiste tra Italia e Brasile un trattato di estradizione.

In mancanza, perciò, di precise prescrizioni che indichino gli elementi in base ai quali la estradizione può essere concessa, è necessario — di volta in volta — fondare la richiesta su dati e documentazioni che inequivocabilmente provino i reati commessi dalla persona richiesta nel Paese richiedente.

Per quanto riguarda lo Stangl, non risulta essere mai stato iniziato contro di lui, nel nostro Paese, un procedimento per una incriminazione formale.

Ciò premesso, non appena — il 18 aprile scorso — è pervenuta la notizia, tramite la nostra Ambasciata a Vienna — che aveva ricevuto una lettera dal « Centro viennese di documentazione ebraica » —, che il criminale nazista Franz Stangl, arrestato in Brasile per i massacri di ebrei da lui commessi, si era macchiato di analoghi delitti anche in Italia, il Ministero degli esteri interessava le comunità israelitiche italiane che si supponevano più direttamente colpite dalle attività dello Stangl a fornire ogni possibile documentazione al riguardo. Contemporaneamente venivano interessati gli altri Dicasteri competenti affinché — pur in assenza di un trattato di estradizione col Brasile — fosse esaminata la possibilità, dal punto di vista giuridico, di avanzare una domanda di estradizione.

La nostra Ambasciata a Rio, anche essa subito interessata alla questione, faceva frattanto conoscere che tre Paesi — Austria, Germania e Polonia — avevano già presentato domanda di estradizione dello Stangl e informava che la Corte brasiliana avrebbe esaminato la documentazione presentata e deciso circa la concessione dell'extradizione entro i termini previsti dalla procedura brasiliana. La stessa Ambasciata ha peraltro fatto presente che per concedere l'extradizione verso un determinato Paese la legge brasiliana prevede che non sia andata in prescrizione l'azione penale, salvo il verificarsi di eventi interruttivi della prescrizione stessa.

Comunque, il Ministero di grazia e giustizia, sulla base degli elementi forniti dal

Ministero degli esteri, ha già richiesto alle Procure generali di Venezia e Trieste di esaminare se ricorrano gli estremi per una incriminazione; nel caso affermativo, il Ministero di grazia e giustizia potrà, ai termini dell'articolo 671 del codice di procedura civile, avviare la procedura per l'extradizione. Il Ministero degli affari esteri provvederà, quindi, ad avanzare la relativa richiesta per via diplomatica.

*Il Sottosegretario di Stato
per gli affari esteri*

LUPIS

PICARDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda risolvere la posizione giuridica degli insegnanti di applicazioni tecniche maschili già ITP (Istruttori tecnici pratici) nella nuova scuola media in quanto gli stessi sono di gruppo C, gruppo non previsto nell'ordinamento della stessa scuola e che crea una diversità di trattamento economico con gli insegnanti di educazione tecnica femminile, educazione artistica ed educazione musicale con pari titolo di studio, inquadrati nel gruppo B.

Senza tenere presente poi la incoerenza che si viene a creare all'atto della sostituzione dello stesso insegnante di applicazione tecnica con un supplente nella stessa disciplina che viene retribuito con la tabella di gruppo B. (5783)

RISPOSTA. — Si fa presente che la situazione, in cui si trovano gli ex insegnanti tecnico-pratici delle soppresse scuole di avviamento professionale, ora insegnanti di applicazioni tecniche nella scuola media ed iscritti nel ruolo C a norma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, viene attentamente considerata dall'Amministrazione nel quadro delle opportune modifiche ed integrazioni da apportare alla citata legge.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora pagati i contributi integrativi comunitari del prezzo dell'olio d'oliva ai produttori, sul quale gli stessi hanno già provveduto a versare la quota delle imposte di fabbricazione poste a loro carico;

e per conoscere i provvedimenti che il Ministro ritenga di adottare in materia, in considerazione anche del fatto che il ritardo ha creato notevoli difficoltà ai produttori già disillusi per l'andamento sfavorevole della annata agraria decorsa e per la produzione molto bassa di olio. (6039)

RISPOSTA. — Nella fase iniziale di applicazione del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, si sono effettivamente verificate difficoltà per il sollecito pagamento della integrazione del prezzo dell'olio di oliva, dovute ai tempi occorsi per ottenere la disponibilità degli stanziamenti e, poi, alla fine dell'esercizio finanziario, alla necessità di riprodurre, in conto del nuovo anno, accreditamenti agli uffici periferici di fondi non erogati al 31 dicembre 1966.

Superate tali difficoltà, i pagamenti vengono effettuati con ritmo sempre più crescente. Infatti, alla data del 10 maggio 1967, su 810 mila domande pervenute, ne risultavano decise 310 mila ed erano state pagate integrazioni di prezzo per complessive lire 34.211.000.000.

Per alcune provincie, quali ad esempio Brindisi e Matera, l'esame e la decisione delle domande sono pressochè ultimate; esclusi i casi di contestazione, che invero non sono molti, si prevede di ultimare il lavoro entro il prossimo mese di giugno.

Più arretrate, invece, nei pagamenti, sono talune provincie della Puglia e della Calabria, nelle quali si fa di tutto per accelerare i tempi, rafforzando il personale degli uffici.

Comunque, sulla base dell'esperienza della prima attuazione della disciplina stabilita dalla legge, in sede di predisposizione delle norme relative alla prossima campagna, sarà esaminata l'adozione di snellimenti e semplificazioni procedurali, compatibilmente con

l'esigenza di assicurare la piena efficienza dei controlli.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste

RESTIVO

PIOVANO, BRAMBILLA, VERGANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se e come intenda intervenire per riportare un clima di normalità e di correttezza sindacale nell'Azienda Paranova di Garlasco, nella quale viene segnalato dalle organizzazioni FILCEP-CGIL e Federchimici-CISL una situazione di pericolo sul lavoro (25 intossicati di cui 3 ricoverati alla Clinica del lavoro di Pavia) e di pressioni antisindacali contro i lavoratori dipendenti, concretatesi in una serie di atti di intimidazione, tra cui il licenziamento di un membro della Commissione interna, il signor Sergio Desiderò. (5527)

RISPOSTA. — La società Paranova di Garlasco nel corso dell'anno 1966 è stata più volte sottoposta ad ispezione dall'Ispettorato del lavoro di Pavia che ha rilasciato prescrizioni in materia di igiene del lavoro — alle quali risulta che la ditta ha ottemperato — ed ha elevato contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni.

Appena avuta notizia degli infortuni di cui fa cenno la signoria vostra onorevole, avvenuti il 28 novembre 1966, il citato organo ispettivo ha dato prontamente inizio agli opportuni accertamenti dai quali è emerso che le manifestazioni tossiche accusate da taluni lavoratori erano da attribuire, secondo quanto confermato anche dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di igiene industriale dell'Ispettorato del lavoro di Milano e dalla clinica del lavoro dell'Università di Pavia, all'impiego di un nuovo tipo di accelerante e di un mescolatore a cilindri scoperti.

Gli operai intossicati sono stati 26, di cui 13 ricoverati presso la clinica del lavoro di Pavia. Per altro, tutti gli intossicati hanno presentato manifestazioni morbose di entità modesta.

Sui fatti accertati, in relazione ad eventuali responsabilità connesse, l'Ispettorato del la-

voro di Pavia ha riferito al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vigevano. Risulta che con il ritorno alla vecchia formula di mescola, non si sono verificate ulteriori manifestazioni morbose.

Per quanto concerne l'ultimo punto dell'interrogazione il predetto organo ispettivo ha accertato che l'operaio Desiderò Primo, licenziato dalla società Paranova per motivi disciplinari, non era membro della Commissione interna aziendale.

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
Bosco

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali i comuni di Quartu S. Elena e di Domusnovas (Cagliari) non sono stati inclusi tra gli enti locali dove si svolgeranno — l'11 giugno 1967 — le elezioni amministrative, per quanto siano stati pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* i relativi decreti di scioglimento dei Consigli comunali e per quanto si imponga la necessità di dare una stabile, efficiente, democratica amministrazione a detti comuni, che da tempo ne sono privi. (6115)

RISPOSTA. — I Consigli comunali di Domusnovas e di Quartu S. Elena sono stati sciolti con decreto del Capo dello Stato, rispettivamente in data 16 e 30 gennaio 1967.

Pertanto, non essendo scaduti i termini di legge per la gestione straordinaria degli enti medesimi, il prefetto di Cagliari non ha ritenuto di indire le elezioni per la rinnovazione di quei consessi in occasione del prossimo ciclo di elezioni amministrative.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
GASPARI

PREZIOSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, essendo imminente da parte del suo Ministero la presentazione di un progetto di decreto all'approvazione del Consiglio dei ministri, autorizzante alcune emissioni « supplementari » di francobolli commemorativi,

non reputi giusto e doveroso ricordare due grandi italiani Francesco De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini nel 150° anniversario della nascita. (6158)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, essendo stato da alcuni anni adottato il criterio di contenere entro limiti ristretti le emissioni di francobolli celebrativi o commemorativi, non tutti gli avvenimenti, personaggi, ricorrenze, eccetera, anche se di grande importanza, possono essere ricordati, come sarebbe desiderabile.

Si aggiunge peraltro che, nell'eventualità che si possano realizzare altre emissioni nel corso dell'anno, oltre quelle già autorizzate per il 1967 con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 884, non si mancherà di segnalare l'avvenimento al Consiglio dei ministri, cui, per il disposto dell'articolo 239 del regolamento dei servizi postali, parte prima, spetta di pronunciarsi in ordine al provvedimento che autorizza le emissioni filateliche.

*Il Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni*
SPAGNOLLI

RENDINA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere se abbiano notizia del fatto che a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il Patronato scolastico è da oltre 15 mesi affidato alla Direzione di un Commissario straordinario;

che, permanendo detta gestione commissariale oltre il termine di legge, è interdetta di fatto ai componenti ordinari regolarmente eletti qualsivoglia attività connessa alle loro funzioni;

per conoscere altresì se ritengano di dover intervenire ed in quale maniera a rimuovere tale irregolare stato di cose, presso il Prefetto ed il Provveditore agli studi della Provincia. (5920)

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro dell'interno.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico di Santa Maria Capua Ve-

tere non è stato ricostituito tempestivamente a causa della mancata designazione dei rappresentanti dell'Amministrazione comunale interessata.

Il provveditore agli studi di Caserta e questo Ministero non hanno mancato di interessarsi vivamente alla questione che, si confida, potrà essere quanto prima risolta.

Si ritiene far presente anche che l'azione assistenziale del Patronato non è stata turbata nè rallentata a causa della gestione commissariale.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

RODA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi del ritardo nella normalizzazione degli organi dirigenti dell'Ente della cellulosa, tuttora sotto gestione commissariale, e ciò malgrado la precisa indicazione sortita dal dibattito in Parlamento e dalle dichiarazioni del Governo, nonchè dalla scrupolosa presa di posizione assunta a suo tempo dal ministro Lami Starnuti. (Già interp. n. 425) (6220)

RISPOSTA. — Nel rispondere per il Governo all'interrogazione sopra trascritta, si fa presente che con decreto ministeriale 4 agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 in data 25 agosto 1966, è stato provveduto alla nomina del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

ANDREOTTI

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il numero di insegnanti di materie tecniche commerciali nelle ex scuole di avviamento professionale che si presume debbano essere sistemati negli istituti professionali e per sapere se non ritenga di dovere, nella fase di prima applicazione della legge, mettere a

disposizione dei predetti insegnanti tutte le cattedre reperibili, onde consentirne la completa assunzione nei ruoli, anche in considerazione del fatto che la quasi totalità di insegnanti della categoria di cui si tratta, sono alla soglia della pensione ed ancora non hanno una sede stabile. (6015)

RISPOSTA. — S'informa che in applicazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2604, con decreto ministeriale del 6 febbraio 1967, sono stati banditi i colloqui per il passaggio nei ruoli degli istituti tecnici e professionali degli insegnanti di materie tecniche commerciali delle cessate scuole di avviamento.

A detto esame colloquio possono partecipare coloro che abbiano l'abilitazione per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra da conferire.

Si precisa, altresì, che per gli istituti professionali sono state messe a concorso 150 cattedre, tutte quelle, cioè, disponibili alla data del bando di concorso in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione

GUI

ROMANO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come possa conciliarsi l'assegnazione del giovane Signorile Libero alla categoria speciale di segnalatore (avvenuta a seguito di prova psicofisica sostenuta presso la Capitaneria di Porto di Salerno) con l'esclusione dello stesso giovane dal corso allievi sottufficiali specializzati nell'Esercito, a seguito di decisione del X Comando territoriale di Napoli per mancanza di requisiti psicofisici attitudinali, mai accertata con prove regolari; e per sapere se l'esclusione non sia da riferirsi alla milizia attiva del padre, signor Achille Signorile, nel Partito comunista italiano. (6089)

RISPOSTA. — Il giovane Signorile Libero è stato escluso dall'arruolamento volontario di sottufficiali specializzati dell'Esercito, solo perchè non ritenuto in possesso di tutti i requisiti richiesti per un sottufficiale specializzato.

Il sunnominato, iscritto successivamente nelle liste di leva di mare, all'atto dell'arruolamento è stato classificato dal Consiglio di leva presso la Capitaneria di porto di Salerno marinaro dattilo-scritturale, categoria non annoverata tra quelle specializzate.

Si precisa al riguardo che, in sede di arruolamento degli iscritti alla leva di mare, la designazione a categorie e specialità viene effettuata esclusivamente in base a visita medica e a precedenti di studio e di mestiere dei giovani.

Le prove di selezione psico-attitudinale e somato-funzionale, che non risultano ancora espletate nei confronti del Signorile, sono invece effettuate presso i Maridepocar all'atto dell'invio alle armi dei giovani arruolati e si concludono con la assegnazione definitiva di categoria-specialità.

Il Ministro della difesa
TREMELLONI

SCOTTI, MONTAGNANI MARELLI, BRAMBILLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritiene necessario intervenire con urgenza per impedire che sia attuata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Enel di sopprimere il « Centro milanese di progettazioni e di costruzioni idroelettriche », organismo altamente qualificato, efficiente e che non può essere avulso da un'area dove l'industria elettromeccanica ha una importanza di decisivo rilievo nazionale. (5952)

RISPOSTA. — Nel rispondere alle onorevoli signorie vostre in merito alla interrogazione sopratrascritta, ritengo opportuno di ricordare preliminarmente che la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente, indica tra i fini dell'Ente stesso quello di assicurare minimi costi di gestione attraverso il potenziamento e la coordinata utilizzazione degli impianti (articolo 1, terzo comma).

Inoltre, in base al disposto dell'articolo 6, punto 10, dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 di-

cembre 1965, n. 1720, al Consiglio di amministrazione dell'Enel è attribuita la facoltà di deliberare « la strutturazione e la regolamentazione tecnica ed amministrativa dei vari servizi, nonché la istituzione e la soppressione delle sedi nell'ambito dell'organizzazione territoriale dell'Ente ».

Pertanto, proprio avvalendosi di tale facoltà il Consiglio di amministrazione dell'Enel, nell'esercizio delle sue funzioni, ha ravvisato la necessità di una concentrazione dei centri di progettazione idroelettrici.

Come precisato dall'Enel stesso, vari fattori, qui di seguito elencati, hanno consigliato di adottare la decisione di concentrare i centri suddetti:

a) le risorse idroelettriche economicamente utilizzabili per produzione di energia volgono ad un progressivo esaurimento;

b) difficoltà rapidamente crescenti sul piano locale ed ostacoli di ogni genere che si oppongono sempre più alla realizzazione dei nuovi impianti;

c) mutamento radicale delle caratteristiche dei nuovi impianti ancora possibili e del rinnovamento e potenziamento di vecchi impianti, per adeguarli alle esigenze di regolazione, di riserva e di integrazione del sistema nazionale, anche in rapporto al migliore impiego delle possibilità di accumulazione mediante sollevamento di acqua.

In relazione a quanto sopra, il numero dei centri di progettazione viene gradualmente ridotto da sei a tre ubicati nelle sedi di Napoli, Torino e Venezia, oltre ad un centro nazionale di studio istituito a Roma per gli impianti idroelettrici, linee e stazioni del sistema primario nazionale.

Infine, secondo quanto assicurato dall'Enel, il personale che si renderà disponibile dalla nuova organizzazione verrà, in buona parte, utilizzato nell'ambito dello stesso compartimento ed i trasferimenti che dovessero risultare necessari saranno limitati.

*Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*
ANDREOTTI

VERONESI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i nominativi delle persone chiamate alle presidenze degli Enti provinciali del turismo e delle Aziende autonome di soggiorno e turismo a partire dal 1963 ad oggi e per conoscere i criteri oggettivi e soggettivi in base ai quali le nomine sono state attuate. (4332)

RISPOSTA. — Negli uniti elenchi sono indicati i nominativi delle persone chiamate alle presidenze degli Enti provinciali per il turismo e delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo a partire dal 1963.

Le nomine delle persone indicate nei predetti elenchi sono state disposte ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1044, (per i presidenti degli Enti provinciali per il turismo) e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, numero 1042 (per i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo).

Alle nomine stesse si è dato luogo, tenendo conto congiuntamente dei requisiti personali dei chiamati e delle varie situazioni locali, al fine di assicurare un opportuno avviamento alle presidenze degli enti turistici.

In particolare, per quanto riguarda i presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, viene sentito anche il parere del prefetto competente per territorio, ai sensi del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 1042, del 1960.

Avuto riguardo alle maggiori possibilità di selezione oggi esistenti, si ritiene che le nomine stesse siano state conferite a persone che potranno far degnamente fronte ai compiti ai quali l'organizzazione turistica e chiamata nell'attuale fase di rilancio dell'attività turistica.

*Il Ministro del turismo
e dello spettacolo*

CORONA

ALLEGATO

Elenco dei Presidenti degli Enti provinciali per il turismo, nominati a partire dal 1963

Alessandria
Ancona
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Belluno
Benevento
Bergamo
Bologna
Brescia
Brindisi
Campobasso
Catanzaro
Como
Cremona
Cuneo
Ferrara
Firenze
Forlì
Frosinone
Genova

Tasca dr. Ercole
Renzi rag. Francesco
Martini prof. Walter
Ercole geom. Bruno
Amatucci avv. Ernesto
Lonerò avv. Francesco Saverio
Da Roit sig. Armando
Rabuanò avv. Teseo
Piccinelli dr. Silvio
Pascale dr. Giancarlo
Grazioli cav. Angelo
Rolandi prof. Norberto
Pistilli sig. Luigi Onorato
Nicotra prof. Mauro
Nones sig. Emilio
Zaniboni dr. Nereo
Andreis avv. Dino
Galli ing. Iller
Tancredi sig. Franco
Pari cav. geom. Mario
Minnocci dr. Giacinto
Faralli sig. Vannuccio

636^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1967

Grosseto	Monticelli avv. Reginaldo
Imperia	Zanazzo sig. Corrado
L'Aquila	Tomassi ing. Emilio
Latina	Costa dr. Mario
Lecce	Puzzovio avv. Luigi
Livorno	Gabba avv. Gianfranco
Lucca	Arata prof. Fidio
Macerata	Del Gaudio dott. Vincenzo (commissario)
Mantova	Bertinelli Dugoni sig.ra Rosita
Massa Carrara	Michelotti sig. Lauro
Matera	Del Monte prof. Giulio
Modena	Santagata dr. Ciro
Padova	Greco prof. Mario
Parma	Borri dr. Francesco
Perugia	Potenza prof. Mario
Pesaro	Fabbri sig. Guido
Pescara	Filograsso prof. Nando Umberto
Piacenza	Magni sig. Rodolfo
Pisa	Mati avv. Amato
Pistoia	Bellandi sig. Torello
Potenza	Schettini dr. Fernando
Ravenna	Casanova avv. Boesio
Reggio Calabria	Nesci dr. Antonio
Reggio Emilia	Ruozzi dr. Angelo
Rieti	Cipriani prof. Luigi
Roma	Travaglini di Santa Rita dr. Raffaele
Salerno	Bottiglieri avv. Girolamo
Savona	Bono dr. Giovanni
Siena	Zoppi sig. Sergio
Sondrio	Merizzi ing. Corrado
Taranto	Cassano ing. Angelo Raffaele (decaduto)
Teramo	Caporale avv. Andrea
Terni	Coppoli sig. Alberto
Torino	Verneti prof. Luciano
Trieste	Terpin avv. Aldo
Udine	Barbina on. prof. Faustino
Venezia	Roma dr. Dario
Vercelli	Braghini geom. Enrico
Viterbo	Morera ing. Ugo

*Elenco dei Presidenti delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, nominati
a partire dal 1963*

Abano Terme	Olivi avv. Marcello	6.11.1965
Abetone	Chieroni cav. Vittorio	3. 9.1963
Acqui Terme	Galliano dr. Piero	17.11.1966
Alassio	Garassino sig. Giancarlo	24.11.1965
Albisola Marina	Gaggero arch. Nino	24.11.1965
Alleghe	Riva sig. Valentino	19.11.1966
Amalfi	Liuccio prof. Giuseppino	3. 7.1965

636^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1967

Anzio	Benedetti sig. Domenico	28.10.1965
Arenzano	Abrignani rag. Francesco	21. 1.1966
Ascoli Piceno	Scarpellini prof. Livio	26. 1.1966
Assisi	Mirti avv. Pietro	
Auronzo	Monti geom. Silvio	9. 2.1967
	dimesso	3. 4.1967
Avigliana	Ferraudo dr. Michele	4. 4.1967
Bagno di Romagna	Mosconi sig. Urbano	14.12.1966
Bardolino	Coppoli sig. Cesare Maria	18. 3.1965
Bardonecchia	Fiore sig. Piero	4. 4.1967
Barletta	Capacchione avv. Biagio	27. 7.1966
Barzio	Villa ing. Reale	2. 3.1967
Bassano del Grappa	Nardini dr. Giuseppe	31.10.1963
Bellagio	Poletti sig. Sergio	2. 3.1967
Bellaria Igea Marina	Lazzarini ing. Italo	27. 7.1966
Belluno	Fornasier sig. Piergiovanni	19.11.1966
Bergamo	Masseroni avv. Giovanni	18. 7.1966
Bibione	Cartini sig. Albino	3. 4.1963
Bobbio	Ruderi sig. Giuseppe	18. 3.1965
Bordighera	Coromines rag. Giacomo	28. 9.1966
Bracciano	Perconti sig. Maurizio	19.11.1966
Camogli	Massa dr. Livio	21. 1.1966
Canzo	Martinelli comm. Giuseppe	26.11.1966
Capri	Lembo ing. Costanzo	1.10.1963
Cascia	Moretti sig. Mariano	30.11.1963
Cassino	Capaldi avv. Giovanni	26.11.1966
Castel S. Pietro Terme	Degli Espositi avv. Dante	19.11.1966
Castiglioncello	Fazi dr. Tullio	14.12.1966
Castrocaro Terme	Gori sig. Sostene	24.11.1965
Cattolica	Francolini sig. Giovanni	24.11.1965
Celle Ligure	Spotorno sig. Carlo	24.11.1965
Centro Cadore	Fedon cav. Virgilio	9. 2.1967
Ceriale	Fizzotti rag. Carlo	17. 7.1963
Cernobbio	Legrenzi dr. Alberto	2. 3.1967
Cervia	Currà prof. Alberto	23.12.1966
Cervo	Siniscalchi ing. Piero	8.10.1966
Cesenatico	Pagliarani sig. Angelo	24.11.1965
Chianciano Terme	Parodi prof. Gino	5. 1.1967
Chiavari	Lanzarotto comm. Ettore	21. 1.1966
Chioggia	Gennari dr. Mario	24. 4.1963
Cingoli	Campagnoli sig. Fabio	31. 7.1965
Civitanova Marche	Speranzoni sig. Gianfranco	7. 2.1963
Claviere	Serra sig. Giuseppe	4. 4.1967
Como	Maiocchi dr. Giampiero	2. 3.1967
Civitavecchia	Busnengo dr. Maurizio	21.11.1963
Cortina d'Ampezzo	Manaigo rag. Renato	28. 4.1966
Cortona	Favilli sig. Giuseppe	3. 3.1967
Costa d'Argento	Salvati avv. Vincenzo	1. 6.1965
Crotone	Pirozzi prof. Adolfo	9.11.1966
Darfo Boario Terme	Ghitti dr. Piero Giacomo	17.11.1966
Desenzano del Garda	Belli dr. Camillo	20. 1.1966
Diano Marina	De Matheis dr. Carlo	28. 9.1966

636^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1967

Etruria Meridionale	Scriboni comm. Pericle	15. 6.1963
Falcade	Slaviero dr. Ettore	19.11.1966
Fano	Filipetti sig. Marzio	24. 2.1967
Fasano	Di Bari avv. Francesco	28.10.1966
Feltre	Licini avv. Paolo	5.12.1966
Fermo	Bonifazzi dr. Giuliano	7. 2.1963
Fiesole	Rossi ing. arch. Ferdinando	13.11.1963
Finale Ligure	Acqua Baralis avv. Pier Franc.	24.11.1965
Firenze	Torricelli dr. Raffaello	17.12.1965
Fiuggi	D'Amico m.o Carlo	30. 7.1963
Foligno	Ponti sig. Stefano	27. 1.1966
Formia	Gallinaro dr. Pasquale	10. 8.1963
Forni di Sopra	Speranza cav. Carmine	16.12.1966
Frabosa Soprana	Benso dr. Gennaro	5. 4.1967
Cabicce Mare	Tonelli m.o Elio	24. 2.1967
Gardone Riviera	Scarpetta cav. Pietro	17.11.1966
Garessio	Corrado sig. Vittorio	5. 4.1967
Giulianova	Gibej prof. Giuseppe	10.11.1965
Gradisca d'Isonzo	Romanese sig. Silvano	16.12.1966
Grado	Gregori dr. Giovanni	16.12.1966
Griante	Terrani sig. Matteo	2. 3.1967
Grottammare	Paoletti cav. uff. Eugenio	28.10.1965
Gubbio	Benedetti prof. Nicola	27. 1.1966
Jesolo	Lombroso sig. Cesare	11. 7.1966
Imperia	Pittaluga avv. Valeriano	28. 9.1966
Iseo	Bino rag. Pino	17.11.1966
Ivrea	Briglia avv. Carlo Alberto	4. 4.1967
Laigueglia	Marini sig. Filippo	24.11.1965
Lanzo d'Intelvi	Albanese dr. Mario	2. 3.1967
Lavagna	Rissetto dr. Giovanni	11. 7.1966
Lecco	De Santis sig. Giacomo	13. 7.1965
Lignano Sabbiadoro	Zanfagnini avv. Umberto	8. 6.1965
Limone Piemonte	Venturini rag. Bruno	5. 4.1967
Limone sul Garda	Gamba dr. Aldo	24. 4.1965
Livinallongo	Lezuo geom. Pino	19.11.1966
Lizzano in Belvedere	Zodiaco geom. Remo	19.11.1966
Loano	Pignocca sig. Osvaldo	24.11.1965
Loreto	Guzzini sig. Adalberto	12.12.1966
Luino	Gallonet sig. Giovanni	12.12.1964
Malcesine	Danti sig. Sirio	11. 5.1966
Manfredonia	Rinaldi dr. Domenico	13.11.1963
Maratea	Rivetti conte Stefano	10.10.1963
Caorle	Degani sig. Nicolò	20. 4.1963
Marina di Carrara	Menconi arch. Franco	17.11.1966
Marina di Massa	Manfredi dr. Alfredo	10. 8.1963
Menaggio	Rigamonti dr. Gioacchino	2. 3.1967
Minturno	Sparagna sig. Gennaro	2. 9.1963
Misano Adriatico	Genga sig. Giuseppe	5.12.1966
Montecatini Terme	Scalabrino prof. Dino	27. 1.1966
Nervi	Segalerba sig. Giacomo	21. 1.1966
Nocera Umbra	Allegrucci rag. Luigi	27. 1.1966
Noli	Troja cav. Tommaso	7.10.1963

636^a SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1967

Ortona	Ranalli dr. Rocco	18.10.1963
Orvieto	Romoli avv. Romolo	11.12.1965
Pegli	Bertoni dr. Giuseppe	21. 1.1966
Perugia	Guerrieri dr. Ottorino	27. 1.1966
Pesaro	Filippucci dr. Gino	24. 2.1967
Pietra Ligure	Spotorno dr. Angelo	24.11.1965
Pieve di Cadore	Bianchet sig. Luigi	19.11.1966
Pompei	Sicignano avv. Francesco	4. 2.1963
Ponte di Legno	Maculotti avv. Remigio	17.11.1966
Porretta Terme	Lorenzini dr. Giampaolo	14.12.1966
Portofino	Ferrari sig. Federico	21. 1.1966
Portorecanati	Gasparre sig. Arcangelo	31. 7.1965
Porto S. Giorgio	Allocco sig. Francesco	28.10.1965
Positano	Pinto dr. Antonio	3. 7.1965
Pozzuoli	Gentile prof. Angelo	18. 3.1963
Prato	Bigagli gr. uff. Giuseppe	12. 6.1963
Rapallo	Caprile dr. Francesco	21. 1.1966
Ravascletto	Di Lena sig. Emilio	10. 1.1967
Ravello	Sammarco sig. Salvatore	16. 3.1963
Ravenna	Coliola ing. Giovanni	19. 7.1966
Reggio Calabria	Calarco avv. Guglielmo	26. 5.1964
Riccione	Mengozzi avv. Giuseppe	24.11.1965
Rieti	Renzi rag. Terenzio	31. 1.1967
Rimini	Montebelli prof. Franco	9.12.1965
Riolo Terme	Maroni sig. Domenico	7. 1.1967
Riviera del Conero	Marcellini avv. Modesto	18.12.1965
Riviera della Versilia	Martinotti dr. Ferruccio	28.10.1965
S. Bartolomeo del Cervo	Conti arch. Carla	24.11.1963
S. Benedetto del Tronto	Marchegiani dr. Francesco	6. 4.1966
S. Remo Ospedaletti	Ferrero dr. Rina	28. 9.1966
S. Stefano d'Aveto	Bernero ing. Agostino	21. 2.1966
S. Vito di Cadore	Menegus geom. Giobatta	9. 2.1967
S. Andrea Bagni	Olivieri avv. Pier Luigi	4. 4.1964
S. Margherita Ligure	Ciurlo dr. prof. Luca	21. 1.1966
S. Marinella	D'Amelio avv. Carlo	26. 4.1963
Sappada	Kratter ing. Romano	19.11.1966
Sarnano	Lucarini sig. Franco	10. 9.1965
Sassello	Boidi avv. Pietro	24.11.1965
Scanno	Notarmuzzi dr. Guido	18. 3.1963
Senigallia	Diamantini avv. Aldo	18.11.1965
Sestriere	Bertolotti ing. Carlo	27. 1.1966
Sestri Levante	Stagnaro ing. Erminio	21. 1.1966
Siena	Barbazulli gen. Lelio	5.11.1967
Silvi	Agostinacchio sig. Damiano	18.10.1963
Sirmione	Meneghini comm. Giovambattista	17.11.1966
Sistiana	Leonarduzzi sig. Remigio	10.11.1967
Sorrento S. Agnello	Di Leva prof. Carlo	15. 6.1965
Spoleto	Dominici prof. Romolo	18. 6.1966
Spotorno	Viarzi sig. Pietro	14.10.1965
Stresa	Prini arch. Franco	12. 5.1965
Subiaco	Petrini dr. Giovanni	19.11.1965
Sulmona	Antomarchi dr. Francesco	16. 6.1966

636ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

31 MAGGIO 1967

Taggia	Cugge rag. Adriano	28. 9.1966
Tarvisio	Spaliviero dr. Francesco	16.12.1966
Terme Luigiane	Commarella avv. Eugenio	8. 7.1966
Terracina	Zoina ing. Adriano	16. 5.1963
Tivoli	Stefani prof. Pietro	17. 8.1963
Tolentino	Mari dr. Luigi	30. 7.1965
Torriglia	Puppo arch. Paolo	21. 2.1964
Trani	Nuzzolese ing. Michele	23. 4.1965
Tremezzo	Brenna dr. Gian. G.	2. 3.1967
Trieste	Di Giacomo avv. Antonio	8. 6.1965
Tuscolo-Frascati	Pasquini rag. Paolo	11. 5.1963
Urbino	Franci prof. Umberto	24. 2.1967
Vallombrosa	Zavatara avv. Renato	30.11.1963
Val Comelico	Castandorigon sig. Giobatta	19.11.1966
Vasto	Bontempo avv. Roberto	24. 7.1963
Velletri	Murano rag. Bruno	19.11.1966
Venezia	Pancino avv. Giangiacomo	11. 5.1963
Ventimiglia	Ballestra avv. Albino	14.12.1967
Verbania	Pasqualis geom. Franco	20. 5.1965
Vibo Valenzia	Inzillo avv. Franco	20. 4.1965
Vico Equense	Cinque sig. Giuseppe	16. 6.1964
Vittorio Veneto	Pasqualis cav. Arturo	16. 7.1963
Zoagli	Bontà avv. Eugenio	13. 4.1964

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in modo preciso, in considerazione anche delle più svariate notizie apparse sulla stampa, lo stato dei lavori alla data del 31 marzo 1966 e i tempi di apertura al traffico, con indicazione, se del caso, dei vari tratti:

- a) dell'anello di Bologna;
- b) dei tronchi autostradali Bologna-Faenza e Faenza-Rimini;
- c) del tronco autostradale Fornovo-Pontremoli-Cisa;
- d) del tronco autostradale Bologna-Ferrara;

ed in particolare per conoscere quali siano le difficoltà incontrate in sede esecutiva e, conseguentemente, a quanto ammontino i maggiori oneri per lavori non previsti e come intenda provvedere alla copertura finanziaria. (4557)

RISPOSTA. — Per l'anello tangenziale di Bologna si prevede l'apertura dell'intero percorso per il secondo semestre 1967.

Per i tronchi da Bologna a Rimini dell'autostrada Bologna-Canosa, il tratto Bologna-Cesena è stato aperto al transito il 7 luglio 1966 e il tratto Cesena-Rimini a metà del decorso agosto.

Per l'autocamionale della Cisa (tronco Fornovo-Pontremoli) il Consiglio di amministrazione dell'ANAS nel giugno decorso ha già approvato i due progetti di completamento del tronco Fornovo-Selva di Bocchetto (primi 11 chilometri). La concessionaria ha già predisposto od ha in corso le progettazioni relative ad altri tronchi. Non è, però, possibile fare previsioni sulla data di apertura al traffico anche di tronchi parziali, in pendenza di modifiche alla relativa convenzione, del riassetto generale delle progettazioni e del conseguente andamento dei lavori.

Da ultimo per il tronco Bologna-Ferrara (dell'autostrada Padova-Bologna) l'apertura al transito, com'è noto, è avvenuta il 22 dicembre 1966.

Il Ministro dei lavori pubblici

MANCINI

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se ritiene disporre con assoluta urgenza la riapertura dell'Ufficio dei registri immobiliari di Firenze (chiuso dal giorno dell'inondazione 4 novembre 1966), la cui chiusura ha paralizzato l'attività negoziale immobiliare della città e soprattutto il funzionamento del credito ipotecario molto importante anche per la ricostruzione e la riparazione dei gravissimi danni della alluvione; in particolare per conoscere se, con l'auspicato urgente provvedimento di riapertura si vorrà, con precisa norma transitoria, regolare il problema dell'ordine di presentazione delle formalità che risulteranno presentate al fine di regolare l'insorgere di conflitti giuridici. (5749)

RISPOSTA. — Si risponde per delega ricevuta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il provvedimento legislativo elaborato dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quello delle finanze, riguardante la riapertura della Conservatoria dei registri immobiliari di Firenze, è stato approvato, come è noto, dal Consiglio dei ministri nella seduta

del 2 febbraio 1967 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 4 stesso mese.

La riapertura della Conservatoria è avvenuta alle ore 8 del settimo giorno feriale successivo all'entrata in vigore del relativo decreto-legge 4 febbraio 1967, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1967, n. 130.

Si può fornire assicurazione alla signoria vostra onorevole che la necessità di un'urgente riapertura della Conservatoria di Firenze ha trovato pienamente consapevoli sia il Ministero di grazia e giustizia sia l'Amministrazione finanziaria: soltanto difficoltà di ordine obiettivo, quali la mancata conoscenza della effettiva situazione dei danni subiti, la salvaguardia dei diritti dei terzi, la puntualizzazione dell'accollo delle responsabilità da parte del conservatore, eccetera, hanno impedito una più rapida soluzione del problema.

Per quanto riguarda, infine, gli effetti giuridici delle formalità da eseguire a cura del conservatore, essi sono regolati, come è noto, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 8, modificato dalla legge di conversione 21 marzo 1967, n. 130.

Il Ministro delle finanze

PRETI